0995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/149 L.S.C /428 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS - ALESSANDRIA

(1 of 2 folders)

July - Dec. 1945

0996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LECTIVE AGREEMENTS - ALESSANDRIA

July - Dec. 1945

1/2

ALESSANDRIA

1 Commerce — 26.6.45
2 All Industries
3 Agriculture
4 All Industries (Casale Monferrato)
5 Consorzio Agrario
6 Shoe-Making
7 Cement (Casale Monferrato)
8 Medical Institutes — 11.8.45
9 All industries — 10.9.45
10 All Industries
11 Cement Factories
12 Metal Mechanical
13 Pharmacy
14 Jute Industry
15 All Industries (Office Employees)
16 Chemical
17 Printing
18 Shoe making
19 Artificial Silk
20 Cement
21 Tanning
22 Paper Work
23B Building (not approved)
24 Commercial firms
25 Transportations and delivery of mail
26 Confectionery industry
27 Gas-workers
28 Cotton industry
29 Silk industry
30 Wine and liqueurs
31 Transportation trade
32 Sugars and spirits industry
33 Textile and clothing
34 Building
35 Buttons, leather, gloves, etc.

4933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0998

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

357

BUTTONS, LEATHER GLOVES AND LAUNDRIES

ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FIRMS PRODUCING BUTTONS, LEATHER GLOVES, ETC. AND IN DYE-HOUSES AND LAUNDRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No.290).

1. The agreement, which is effective from the 10th of September 1945, concedes new pay rates scaled according to groups of firms and according to categories of workers and ranging from 254,40 lire to 180 lire per day, inclusive of contingency indemnity.-

2. Somewhat lower rates are fixed for women.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT.

4932

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc. 261/46

0999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20/mm.

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE DEI BOTTONI, DEI GUANTI DI PELLE, COPERTONI, TENDE DA CAMPO E TELONI, TINTORIE, LAVANDERIE E STIRERIE " ALESSANDRIA "

STIPULATO : 26.9.1945
DECORRENZA : 10.9.1945

Le paghe per le varie categorie restano così fissate:

INDUSTRIA BOTTONI : Massimo giornaliero uomini £. 209,40 contro precedenti £. 84.
Minimo £. 110 - contro £. 37,60

INDUSTRIA GUANTI PELLE : Massimo giornaliero uomini £. 254,40 contro precedenti £.104
Minimo £. 180 contro £. 57,60

INDUSTRIA COPERTONI, TENDE E TELONI: Massimo giornaliero uomini £.245,60 contro precedenti £.98,40
Massimo £.166,40 contro £.49,20

LAVANDERIE, STIRERIE, ECC. : Massimo giornaliero uomini £. 239,40 contro precedenti £. 94.
Minimo £. 180 contro £. 57,60

1931

Le paghe delle donne sono mantenute inferiori a quelle degli uomini per eguali categorie.

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 settembre 1946 in Alessandria, presso la Sede della Camera del Lavoro,

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Direttore dott. Giovanni Caravelli

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Provinciale Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata.

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie addette all'industria dei bottoni, all'industria dei guanti di pelle, all'industria dei copertoni, tende da campo e sacchi, nonchè alle tintorie, lavanderie, stirerie e smacchiatorie, si è convenuto quanto segue:

Art. 1°)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 16 marzo 1946 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 3 del Ministero del Lavoro del 31 marzo 1946 della ex C.C.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

CATEGORIE — Paga base oraria 1930

Personale addetto alle lavorazioni:

A) INDUSTRIA DEI BOTTONI

BOTTONI

Operai di 1ª categoria	L.	11,60
Operai di 2ª "	"	10,10
Operai di 3ª "	"	10,40
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	5,80
per il 2° "	"	7,20
per il 3° semestre	"	9,30
per il 4° semestre	"	11,60
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	7,50
" " 2° "	"	9,30
" " 3° "	"	11,60

BOTTONI

Operaie di 1ª categoria	"	9,--
" " 2ª categoria	"	8,--

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie addette all'industria dei bottoni, all'industria dei guanti di pelle, all'industria dei copertoni, tende da sole e zaini, nonchè alle tintorie, lavanderie, stirerie e smacchiatorie, si è convenuto quanto segue:

Art. 1°)- I minimi di paga stabiliti col Decreto del 15 marzo 1930 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 6 del Ministero del Lavoro del 31 marzo 1930 della ex C.C.A. vengono modificati come segue:

a) Tabelle delle categorie e delle paghe:

UOMINI

Personale addetto alle lavorazioni: — paga base oraria

A) LAVORI DEI BOTTONI

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	11,60
Operai di 2ª "	"	10,10
Operai di 3ª "	"	10,40
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	5,80
per il 2° "	"	7,20
per il 3° semestre	"	8,70
per il 4° semestre	"	11,60
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	7,50
" " 2° "	"	8,50
" " 3° "	"	11,60

DONNE

Operaie di 1ª categoria	"	9 —
" " 2ª categoria	"	8 —
" " 3ª categoria	"	7,50
Apprendista assunta in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° semestre	"	6 —
per il 3° semestre	"	6,40
per il 4° "	"	6,90

c/o

1930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Apprendiste assunte in età fra i 15 e i 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi 18)
per il 1° semestre L. 6,40
per il 2° " " 6,80
per il 3° semestre " 7,20

B) Industria dei guanti di pelle

UOMINI

Tagliatori " 16,80
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni
(durata dell'apprendistato mesi 24)
per il 1° semestre " 5,80
per il 2° semestre " 7,20
per il 3° " " 10,40
per il 4° " " 13,60
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi 18)
per il 1° semestre " 7,50
per il 2° " " 10,40
per il 3° " " 13,60

DONNE

Operaie di 1ª categoria " 9,20
" " 2ª " " 8,40
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato mesi 24)
per il 1° semestre " 4,80
per il 2° semestre " 5,60
per il 3° " " 6,40
per il 4° " " 7,40
Apprendiste assunte in età fra i 16 e 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi 18)
per il 1° semestre " 5,60
per il 2° " " 6,40
per il 3° " " 7,40

C) INDUSTRIE DEI COPERTONI TENDE DA CAMPO E TELONI

UOMINI

Operai di 1ª categoria " 15,70
Operai di 2ª categoria " 13,60
Operai di 3ª categoria " 12,80
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni
(durata dell'apprendistato mesi 30)
per il 1° semestre " 5,30
per il 2° " " 6,70
per il 3° " " [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
4929

(durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	5,80
per il 2° semestre	"	7,20
per il 3° "	"	10,40
per il 4° "	"	13,80
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni		
(durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	7,50
per il 2° "	"	10,40
per il 3° "	"	13,50
DONNE		
Operaie di 1ª categoria	"	9,20
" " 2ª "	"	8,40
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni		
(durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	4,80
per il 2° semestre	"	5,60
per il 3° "	"	6,40
per il 4° "	"	7,40
Apprendiste assunte in età fra i 16 e 18 anni		
(durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	5,80
per il 2° "	"	6,40
per il 3° "	"	7,40

C) INDUSTRIE DEI COPERTONI TENDE DA CAMPO E ZAINI

UOMINI		
Operai di 1ª categoria	"	15,70
Operai di 2ª categoria	"	13,60
Operai di 3ª categoria	"	12,60
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni		
(durata dell'apprendistato mesi 30)		
per il 1° semestre	"	5,80
per il 2° "	"	6,70
per il 3° "	"	8 --
per il 4° "	"	9,60
per il 5° semestre	"	11,50
Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni		
(durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	7,50
per il 2° semestre	"	9,60
per il 3° "	"	11,50

o/o

4929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UOMINI

Operaie di 1ª categoria	L.	9,20
Operaie di 2ª "	"	8,40
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 30)		
per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° "	"	6,10
per il 3° "	"	6,70
per il 4° "	"	7,40
per il 5° "	"	8 ==
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	6,40
" " 2° "	"	7,40
" " 3° "	"	8 ==

D) TINTORIE LAVANDERIE STIRERIE E SMACCHIATORIE

UOMINI

Operai di 1ª categoria	"	14,80
Operai di 2ª "	"	13,20
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° "	"	7,50
per il 3° "	"	9,60
per il 4° "	"	11,20
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	"	7,50
per il 2° semestre	"	9,60
per il 3° semestre	"	11,20

DONNE

Operaie di 1ª categoria	"	8,80
Operaie di 2ª "	"	8 ==
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° "	"	6,40
per il 3° "	"	6,90
per il 4° "	"	7,40
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18)		
per il 1° semestre	L.	6,40
per il 2° semestre	"	6,90
per il 3° "	"	7,40

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il 5° "
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi 18)
per il 1° semestre " 6,40
" " 2° " " 7,40
" " 3° " " 8 ==

D) TINTORIE LAVANDERIE STIRERIE E SPOGLIATOIE

UOMINI
Operai di 1ª categoria " 14,80
Operai di 2ª " " 13,20
Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni
(durata dell'apprendistato mesi 24)
per il 1° semestre " 5,80
per il 2° " " 7,50
per il 3° " " 9,60
per il 4° " " 11,20
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi 18)
per il 1° semestre " 7,50
per il 2° semestre " 9,60
per il 3° semestre " 11,20

DONNE
Operaie di 1ª categoria " 8,80
Operaie di 2ª " " 8 ==
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni
(durata dell'apprendistato mesi 24)
per il 1° semestre " 5,60
per il 2° " " 6,40
per il 3° " " 6,90
per il 4° " " 7,40
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi 18)
per il 1° semestre L. 6,40
per il 2° semestre " 6,90
per il 3° " " 7,40

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTE LE INDUSTRIE SOPRA CONSIDERATE

UOMINI
Operai specializzati L. 15,20
Operai qualificati " 13,60
Manovali comuni sopra i 18 anni " 11,50
" " dai 16 ai 18 anni " 7,50
" " sotto i 16 anni " 5,80

c/c

4928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ANE			
...ssovai i comuni sopra i 10 anni		L.	7,20
" " dai 16 ai 18 anni		"	6,20
" " sotto i 16 anni		"	5,50

TABELLA 2^

TABELLA DEI SALARI GIORNALIERI PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOTTOPOSTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero norm. di serviz. per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Uomini			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati	126,90	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	113,30	104,90	97,30
" " dai 16 ai 18 anni	72,40	73,20	67,40
" " inferiore ai 16 anni	57 ==	53,10	49,30
DONNE -Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria, Tortona, Novi, Casale, Ovada, Valenza e Acqui. Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 4)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da deter-

4927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero norm. di serviz. per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Uomini			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati	126,30	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	112,30	104,90	97,30
" " dai 16 ai 18 anni	76,10	70,20	67,40
" " inferiore ai 16 anni	57 ==	52,10	49,30
DONNE - Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte e condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

4927

Art. 3)- Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria, Tortona, Novi, Casale, Ovada, Valenza e Acqui. Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 4)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art. 5)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 6)- Il presente accordo decorre dal giorno 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p.la CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria
F.to Ferraris

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
della prov. Alessandria
F.to Garavelli)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782021

1008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

FILMED AS FOUND

IN COLLECTION

1009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9251

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Cat.	Paga oraria	Indenn. di quadr.	Paga lorda giorn.	Cat.	Paga oraria	Indenn. di [illegible]	[illegible]
UOMINI								
Maestranza	6	10,30	=	84,=	6	10,60	=	=
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 15 anni								
nel 1° semestre	6	3,60	=	29,20	6	3,80	=	=
" " 2° "	6	4,30	=	35,=	6	7,20	=	=
" " 3° "	6	5,30	=	43,=	6	10,60	=	=
" " 4° "	6	6,30	=	51,=	6	13,60	=	=
Apprendisti assunti in età fra i 15 e 18 anni 1° sem.	6	6,70	=	54,60	6	7,20	=	=
nel 2° semestre	6	5,30	=	43,=	6	10,60	=	=
" " 2° "	6	6,30	=	51,=	6	13,60	=	=
DONNE								
Operaie di 3a categoria	6	9,75	=	46,=	6	9,80	=	=
" " 2a "	6	9,45	=	42,=	6	9,60	=	=
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 16 anni								
nel 1° semestre	6	3,=	=	24	6	4,40	=	=
" " 2° "	6	3,30	=	30,=	6	5,60	=	=
" " 3° "	6	4,=	=	36,=	6	6,40	=	=
" " 4° "	6	4,30	=	39,=	6	7,40	=	=

s/a

1010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

926V

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di [illegible]	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
6	10,50	=	63,—	6	16,60	=	72	259,60
	3,50	=	21,—		3,50	=	50	26,60
	6,—	=	36,—		7,80	=	90	107,60
	9,—	=	54,—		19,40	=	50	133,60
	9,50	=	57,—		14,60	=	50	238,60
	11,—	=	66,—					
	4,70	=	28,20		7,20	=	50	110,—
	5,50	=	33,—		10,40	=	50	123,20
	7,50	=	45,—		13,60	=	50	170,80
	7,—	=	42,—		3,20	=	75	140,80
	7,—	=	42,—		11,40	=	75	142,20
	4,—	=	24,—		4,80	=	90	63,40
	5,—	=	30,—		2,90	=	90	34,60
	6,—	=	36,—		5,40	=	90	101,20
	6,—	=	36,—		7,40	=	90	205,20

v/ m

1011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE			NUOVO ACCOR		
	Ore sett.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda oraria	Ore sett.	Paga oraria	Indenn. di r. guerra
Operai							
Operai di 1a categoria	48	11,20	"	72,80	48	10,60	"
" " 2a "	48	8,05	"	53,60	48	13,10	"
" " 3a "	48	7,79	"	51,---	48	12,40	"
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 16 anni							
per il 1° semestre	48	5,69	"	38,40	48	9,00	"
per il 2° "	48	6,30	"	36,---	48	7,80	"
" " 3° "	48	6,75	"	45,---	48	11,20	"
" " 4° "	48	7,80	"	37,60	48	14,50	"
Apprendisti assunti in età fra i 16 e 18 anni							
per il 1° semestre	48	4,70	"	37,60	48	7,20	"
" " 2° "	48	5,75	"	46,---	48	9,20	"
" " 3° "	48	7,80	"	37,60	48	14,50	"
Donne							
Operaie di 1a categoria	48	3,60	"	34,80	48	5,---	"
" " 2a "	48	3,---	"	40,---	48	6,---	"
" " 3a "	48	4,70	"	37,60	48	7,20	"
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni per il 1° semestre	48	3,30	"	26,---	48	3,60	"

./.

1012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.		Paga oraria	Indenn. di [illegible]	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
3,20	"	24,80	8	3,60	-	75	191,80
3,40	"	25,60	8	3,80	"	75	179,60
3,70	"	29,60	8	4,20	"	75	174,40
2,60		20,80	8	2,80		50	96,40
2,80		22,40	8	3,00		50	107,60
3,20		25,60	8	3,40		50	123,60
3,70		29,60	8	3,90		50	142,40
4,70		37,60	8	5,00		75	247,40
3,70		29,60	8	3,90		75	238,60
3,40		27,20	8	3,60		75	199,60
3,60		28,80	8	3,80		75	214

1013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A924

RETRIBUZIONE TARIFFA GIORNALIERA ADDETTI ALLA MANIFATTURA TABACCHI DI VERONA

Non Capi Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCOR		
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra
per 12 6° mesestre	6	3,75	"	30,—	6	5,—	"
" " 5° " "	8	4,—	"	32,—	8	4,40	"
" " 4° " "	8	4,30	"	34,40	8	4,30	"
Apprendiste operaie da età fra i 16 e 18 anni per 12 1° mesestre	8	4,—	"	32,—	8	4,40	"
" " 2° " "	8	4,25	"	34,—	8	4,60	"
" " 3° " "	8	4,50	"	36,—	8	4,90	"

1014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]

[illegible]

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
[illegible]	8	3,75	—	30,—	8	6,—	—	30	90,—
	8	4,—	—	32,—	8	6,40	—	30	104,20
	8	4,30	—	34,40	8	6,90	—	30	104,20
[illegible]	8	4,—	—	32,—	8	6,40	—	30	104,20
	8	4,25	—	34,—	8	6,80	—	30	104,40
	8	4,50	—	36,—	8	7,25	—	30	107,50

1015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
Operai di 1a categoria	8	5,30	20	98,20	8	14,50	20	
" " 2a "	8	6,60	20	53,60	8	1[illegible],10	20	
" " 3a "	8	6,75	20	82,--	8	10,40	20	
Apprendisti maggiori di età fra i 20 e i 18 anni per il 1° quadriennio	8	3,93	20	39,20	8	5,60	20	
" " 2° "	8	4,50	20	36,--	8	7,00	20	
" " 3° "	8	5,75	20	66,--	8	9,20	20	
" " 4° "	8	7,60	20	77,60	8	11,20	20	
Apprendisti minori di età fra i 18 e i 16 anni per il 1° quadriennio	8	4,70	20	37,60	8	7,20	20	
" " 2° "	8	5,75	20	66,--	8	9,20	20	
" " 3° "	8	7,60	20	77,60	8	11,20	20	
Donne Operaie di 1a categoria	8	3,50	20	64,80	8	5,---	20	
" " 2a "	8	3,---	20	60,---	8	5,---	20	
" " 3a "	8	4,70	20	57,60	8	7,20	20	
Apprendiste maggiori di età fra i 20 e i 18 anni per il 1° quadriennio	8	3,10	20	40,---	8	5,20	20	
" " 2° "	8	3,77	20	30,---	8	6,---	20	

./.

1016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
1	5,10	20	98,80	3	14,60	20	100	236,60
1	6,20	20	85,60	3	12,10	20	100	224,30
1	7,75	20	112,--	3	13,40	20	100	219,20
2								
2	3,65	20	49,20	5	9,90	20	100	166,40
3	4,50	20	56,--	5	7,10	20	100	177,60
3	5,75	20	66,--	6	9,20	20	100	193,60
3	7,20	20	77,60	8	11,30	20	100	222,--
4								
4	4,70	20	57,60	5	7,30	20	100	180,--
4	5,75	20	65,--	6	9,50	20	100	192,60
4	7,20	20	77,60	8	11,30	20	100	222,--
5								
5	3,50	20	64,80	4	5,--	20	100	172,--
5	4,--	20	49,--	6	6,--	20	100	184,--
5	4,70	20	57,60	6	7,30	20	100	180,--
6								
6	3,50	20	48,--	4	5,50	20	100	164,80
6	3,75	20	51,--	6	6,--	20	100	188,--

1523

v/a

1017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DOCERI

Considerata dei famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO		
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda oraria	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra
per il 1° semestre	8	4.—	30	34.—	8	5.40	40
" " 2° "	8	4.10	30	34.40	8	6.20	40
Apprendisti aventi 21 anni e fino a 25 e 25 anni							
per il 1° semestre	8	4.—	20	32.—	8	5.40	20
" " 2° "	8	4.15	20	34.—	8	6.60	20
" " 3° "	8	4.30	20	36.—	8	7.20	20

1018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE					NUOVO ACCORDO			
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di [illegible]	Indenn. di contingen.	Paga lorda [illegible]
8	[illegible]	30	[illegible]	8	6,40	30	100	274,20
8	[illegible]	20	[illegible]	8	6,50	30	100	279,20
8	[illegible]	30	[illegible]	8	6,40	30	100	274,20
8	[illegible]	20	[illegible]	8	6,80	30	100	274,40
8	[illegible]	20	[illegible]	8	7,20	30	100	277,60

1019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
Capitatori Incaricati annui in età fra i 14 e i 16 anni per il 1° semestre " " 2° " " " 3° " " " 4° "	8	[illegible]		[illegible]	8	[illegible]		
Incaricati annui in età fra i 16 e 18 anni per il 1° semestre " " 2° " " " 3° "	8	[illegible]		[illegible]	8	[illegible]		
Operai di 1a categoria " " 2a " " " 3a "	8	[illegible]		[illegible]	8	[illegible]		
Aggiustatori annui in età fra i 14 e i 16 anni per il 1° semestre " " 2° " " " 3° " " " 4° "	8	[illegible]		[illegible]	8	[illegible]		
Aggiustatori annui in età fra i 16 e 18 anni per il 1° semestre " " 2° " " " 3° "	8	[illegible]		[illegible]	8	[illegible]		
Operai di 1a categoria " " 2a " " " 3a "	8	[illegible]		[illegible]	8	[illegible]		

4921

1020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.

4921

1021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Cat.	Paga oraria	Indenn. di [illegible]	Inden. cont.
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni per 12 ore giornaliere	B	1.30	50	40.—	E	2.50	80	30
	B	1.—	50	32.—	E	2.—	80	30
	B	1.50	50	48.—	E	3.—	80	30

1022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.

1023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA

CATEGORIE	CONTRATTO-TIPO Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO A Ore	Paga oraria	Indenn. guer
[illegible]	8	10.40	-	84.---	8	10.40	-
Tagliatori							
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 16 anni							
per il 1° semestre	8	3.60	-	28.80	8	3.80	-
" " 2° "	8	4.20	-	33.---	8	7.20	-
" " 3° "	8	5.20	-	42.---	8	10.40	-
" " 4° "	8	6.20	-	49.---	8	13.60	-
Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni							
per il 1° semestre	8	4.70	-	37.60	8	7.20	-
" " 2° "	8	5.20	-	41.---	8	10.40	-
" " 3° "	8	6.20	-	49.---	8	13.60	-
Operai Qualificati di 1ª categoria	8	7.70	-	61.60	8	16.40	-
Operaio di 2ª categoria Apprendista assunto in età fra i 14 ed i 16 anni							
per il 1° semestre	8	3.---	-	24.---	8	4.60	-
" " 2° "	8	3.80	-	30.---	8	5.60	-
" " 3° "	8	4.---	-	32.---	8	6.40	-
" " 4° "	8	4.60	-	36.80	8	7.40	-
Apprendista assunto in età fra i 16 e 18 anni							
per il 1° semestre	8	3.50	-	28.---	8	5.60	-
" " 2° "	8	4.---	-	32.---	8	6.40	-
" " 3° "	8	4.60	-	36.80	8	7.40	-

1914

1024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA
DEI GUANTI DI PELLE
Non Capi famiglia

CONTRATTO-TARIFFE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	4,80	—	38,40	8	4,80	—	75	39,40
8	3,60	—	28,80	8	3,60	—	50	32,40
8	4,20	—	33,60	8	4,20	—	50	35,60
8	5,—	—	40,—	8	5,—	—	50	42,—
8	6,—	—	48,—	8	6,—	—	50	50,—
8	4,70	—	37,60	8	4,70	—	50	40,—
8	5,20	—	41,60	8	5,20	—	50	44,—
8	5,50	—	44,—	8	5,50	—	50	46,—
8	5,75	—	46,—	8	5,75	—	75	49,—
8	5,25	—	42,—	8	5,25	—	75	45,—
8	3,—	—	24,—	8	3,—	—	50	25,40
8	3,30	—	26,40	8	3,30	—	50	28,—
8	4,—	—	32,—	8	4,—	—	50	34,—
8	4,80	—	38,40	8	4,80	—	50	40,80
8								
8	3,20	—	25,60	8	3,20	—	50	27,20
8	4,—	—	32,—	8	4,—	—	50	34,—
8	4,80	—	38,40	8	4,80	—	50	40,80

1919

1025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO-PREC.TE Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO ACC Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra
UOMINI							
Operai di 1a categoria		5,10	20	38,40		15,70	60
" " 2a "		5,20	20	65,—		13,50	50
" " 3a "		7,30	30	65,20		12,60	50
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 16 anni							
per il 1° semestre		3,50	20	43,20		5,80	20
" " 2° "		4,20	20	53,40		6,70	30
" " 3° "		5,—	20	60,—		8,—	30
" " 4° "		6,—	20	68,—		9,50	30
" " 5° "		7,20	30	77,60		11,30	30
Apprendisti assunti in età fra i 16 e 18 anni							
per il 1° semestre		4,70	20	57,60		7,30	20
" " 2° "		5,—	20	65,—		9,60	30
" " 3° "		7,20	30	77,60		11,30	30
DONNE							
Operaie di 1a categoria		3,70	20	60,—		9,20	30
" " 2a "		3,40	20	62,—		8,40	30
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 16 anni							
per il 1° semestre		2,30	20	42,—		5,60	20
" " 2° "		2,—	20	50,40		6,10	20
" " 3° "		4,20	20	53,40		6,70	20
" " 4° "		1,50	10	56,20		7,40	20
" " 5° "		5,—	20	60,—		8,—	20

4918

./.

1028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] DELLA CATEGORIA

Conglomerati Unni Tessili

Qual.	CONTRATTO-PRECEDENTE: Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Qual.	NUOVO ACCORDO: Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	6,10	20	58,40		15,70	20	100	242,80
	8,30	20	80,—		13,60	20	100	226,80
	7,10	20	69,20		12,60	20	100	220,80
	3,50	20	49,20		9,60	20	100	205,80
	4,20	20	53,60		8,70	20	100	175,60
	3,—	20	40,—		8,—	20	100	184,—
	6,—	20	68,—		9,60	20	100	206,80
	7,10	20	77,60		11,90	20	100	232,—
	4,70	20	57,60		7,30	20	100	190,—
	5,—	20	65,—		9,60	20	100	199,80
	7,30	20	77,60		11,90	20	100	234,—
	5,75	20	66,—		9,20	20	100	193,60
	5,25	20	62,—		8,40	20	100	187,20
	3,30	20	48,—		5,60	20	100	154,80
	3,—	20	46,40		6,10	20	100	158,80
	4,20	20	53,60		6,70	20	100	173,60
	4,50	20	56,80		7,40	20	100	177,20
	3,—	20	46,—		6,—	20	100	164,—

4518

./.

1027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO-PREFETTIZIO				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
Apprendista assunto in età fra i 16 e 18 anni								
per 11 1° semestre	8	4.—	20	32.—	6	6.40		20
" " 2° "	8	4.60	20	36.80	6	7.40		20
" " 3° "	8	5.—	20	40.—	6	8.—		20

1028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...LA GIORNALIERA BUSTARELLA ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO
...TORIO DA CALCOLARE IN
...Considerati Ogni famiglia

CONTRATTO-TIPO				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
4.-	20	32.-	8	6.40	20	100	171.20
4.60	20	36.80	8	7.40	20	100	179.20
5.-	20	40.-	8	8.-	20	100	184.-

1154

1029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTR
PRESSO DA CARPO-ZAINI
Non Qual Partita

CATEGORIE	CONTRATTO-EFFETTIVO				NUOVO AC			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
UOMINI								
Operai di Ia categoria	8	9,80	-	78,40	8	13,70	-	
" " 2a "	8	8,30	-	66,--	8	11,60	-	
" " 3a "	8	7,90	-	63,20	8	12,60	-	
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 16 anni								
per il 1° semestre	8	3,65	-	29,20	8	5,80	-	
" " 2° "	8	4,20	-	33,60	8	6,70	-	
" " 3° "	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-	
" " 4° "	8	6,--	-	48,--	8	9,60	-	
" " 5° "	8	7,20	-	57,60	8	11,90	-	
Apprendisti assunti in età fra i 16 e 18 anni								
per il 1° semestre	8	4,70	-	37,60	8	7,30	-	
" " 2° "	8	6,--	-	48,--	8	9,60	-	
" " 3° "	8	7,20	-	57,60	8	11,90	-	
DONNE								
Operaie di Ia categoria	8	5,25	-	42,--	8	8,40	-	
" " 2a "	8	5,25	-	42,--	8	8,40	-	
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 16 anni								
per il 1° semestre	8	3,60	-	28,--	8	5,60	-	
" " 2° "	8	3,80	-	30,40	8	6,10	-	
" " 3° "	8	4,20	-	33,60	8	6,70	-	
" " 4° "	8	4,60	-	36,80	8	7,40	-	
" " 5°	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-	

4816

./.

1030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ZIONE SINDACALISTA SUPPLETIVA AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI COSTRUTTORI

FONDO DA CARICO-SCARICO

Non Qual. Fanciulla

	CONTRATTO-PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
...ia	8	9.80	-	78.40	8	13.70	-	75	200.80
	8	8.50	-	68.--	8	13.60	-	75	183.80
	8	7.90	-	63.20	8	12.60	-	75	175.80
...in età									
	8	3.65	-	29.20	8	5.80	-	50	96.40
	8	4.20	-	33.60	8	6.70	-	50	103.60
	8	5.--	-	40.--	8	8.--	-	50	114.--
	8	6.--	-	48.--	8	9.60	-	50	126.80
	8	7.20	-	57.60	8	11.50	-	50	142.--
...in età									
	8	4.70	-	37.60	8	7.50	-	50	110.--
	8	6.--	-	48.--	8	9.60	-	50	126.80
	8	7.20	-	57.60	8	11.50	-	50	142.20
...rin	8	5.75	-	46.--	8	9.20	-	75	148.50
	8	5.25	-	42.--	8	8.40	-	75	142.20
...in età									
...re	8	3.50	-	28.--	8	5.60	-	50	94.80
	8	3.80	-	30.40	8	6.10	-	50	98.80
	8	4.20	-	33.60	8	6.70	-	50	103.60
	8	4.60	-	36.80	8	7.40	-	50	109.20
	8	5.--	-	40.--	8	8.--	-	50	114.--

1916

./.

1031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRI
TENDE DA CAMPEGGIO
Non Capi Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO-PRECEDENTE				NUOVO ACC			
	Ore gg.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore gg.	Paga oraria	Indenn. di guerra	
Apprendista assunto in età fra i 16 e 18 anni per il 1° semestre,	8	4,--	-	32,--	8	6,40	-	
" " 2° "	8	4,60	-	36,80	8	7,40	-	
" " 3° "	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-	

1032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INTESA GIORNALIERA CONCERNENTE GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI COPERTONI
TENDE DA SOLE-ZAINI
Non Capi famiglia

CONTRATTO-TIPO				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	4.--	-	32.--	8	6,40	-	50	101,20
8	4,60	-	36,80	8	7,40	-	50	109,20
8	5.--	-	40.--	8	8,--	-	50	114.--

1033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO-PREC.TE				NUOVO ACC			
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	
UOMINI								
Operai di 1a categoria	8	3,25	20	94,—	8	11,80	80	
" " 2a "	8	3,05	20	86,—	8	10,40	80	
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 16 anni per il 1° semestre	8	2,55	20	73,20	8	9,20	80	
" " " "	8	2,70	20	77,60	8	9,60	80	
" " 2° "	8	3,30	20	94,80	8	11,80	80	
" " " "	8	3,05	20	86,—	8	10,40	80	
Apprendisti assunti in età fra i 16 e 18 anni per il 1° semestre	8	3,70	20	106,40	8	13,20	80	
" " " "	8	3,45	20	98,80	8	12,—	80	
" " 2° "	8	4,25	20	122,—	8	15,20	80	
" " " "	8	4,—	20	114,80	8	14,—	80	
DONNE								
Operaie di 1a categoria	8	2,50	20	72,—	8	9,—	80	
" " 2a "	8	2,35	20	67,60	8	8,40	80	
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 16 anni per il 1° semestre	8	1,90	20	55,20	8	6,80	80	
" " " "	8	1,80	20	52,—	8	6,40	80	
" " 2° "	8	2,45	20	70,40	8	8,80	80	
" " " "	8	2,30	20	66,—	8	8,—	80	
Apprendiste assunte in età fra i 16 e 18 anni per il 1° semestre	8	2,80	20	80,40	8	9,60	80	
" " " "	8	2,65	20	76,—	8	9,20	80	
" " 2° "	8	3,35	20	96,40	8	11,60	80	
" " " "	8	3,15	20	90,60	8	10,80	80	
Apprendiste assunte in età fra i 18 e 20 anni per il 1° semestre	8	3,—	20	86,—	8	10,40	80	
" " " "	8	2,80	20	80,40	8	9,60	80	
" " 2° "	8	3,60	20	103,20	8	12,40	80	
" " " "	8	3,40	20	97,60	8	11,60	80	

1034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO-PRECTE				NUOVO ACCORDO			
Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
8	3,25	60	34,—	8	11,60	80	100	236,40
8	4,25	80	86,—	8	13,20	80	100	223,60
8	3,10	80	41,20	8	3,20	80	100	155,20
8	4,70	80	37,60	8	7,30	80	100	180,—
8	5,—	80	50,—	8	9,60	80	100	190,80
8	7,—	80	76,—	8	11,20	80	100	209,60
8	4,70	80	37,60	8	7,30	80	100	180,—
8	5,—	80	50,—	8	9,60	80	100	190,80
8	7,—	80	76,—	8	11,20	80	100	209,60
8	3,20	80	34,—	8	5,80	80	100	190,40
8	5,—	80	60,—	8	8,—	80	100	204,—
8	3,50	80	40,—	8	5,60	80	100	194,80
8	5,—	80	56,—	8	8,40	80	100	212,40
8	4,30	80	54,40	8	6,80	80	100	173,20
8	4,50	80	56,80	8	7,40	80	100	179,20
8	3,—	80	32,—	8	5,40	80	100	171,20
8	4,30	80	54,40	8	6,80	80	100	173,20
8	4,50	80	56,80	8	7,40	80	100	179,20

1035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO-EFFETTO Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO AC Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra
UOMINI							
Operai di 1a categoria	8	4,20	—	74,—	8	14,80	—
" " 2a "	8	3,82	—	68,—	8	1 ,80	—
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 15 anni per il 1° semestre	8	3,60	—	29,20	8	5,80	—
" " 2° "	8	4,20	—	37,60	8	7,30	—
" " 3° "	8	5,—	—	45,—	8	9,60	—
" " 4° "	8	7,—	—	55,—	8	11,20	—
Apprendisti assunti in età fra i 15 e i 16 anni per il 1° semestre	8	4,70	—	37,60	8	1,20	—
" " 2° "	8	6,—	—	45,—	8	9,60	—
" " 3° "	8	7,—	—	56,—	8	11,20	—
DONNE							
Operaie di 1a categoria	8	3,40	—	46,—	8	9,60	—
" " 2a "	8	3,—	—	40,—	8	8,—	—
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 15 anni per il 1° semestre	8	3,30	—	26,—	8	3,60	—
" " 2° "	8	4,—	—	32,—	8	6,40	—
" " 3° "	8	4,30	—	34,40	8	6,80	—
" " 4° "	8	4,60	—	36,80	8	7,40	—
Apprendiste assunte in età fra i 15 e 16 anni per il 1° semestre	8	4,—	—	32,—	8	6,40	—
" " 2° "	8	4,30	—	34,40	8	6,80	—
" " 3° "	8	4,60	—	36,80	8	7,40	—

1036

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO-PRECTE				NUOVO ACCORDO			
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	9,20	-,-	74,-	8	14,80	-,-	75	193,40
6	5,20	-,-	60,-	8	1 ,20	-,-	75	172,60
8	3,65	-,-	29,20	8	5,30	-,-	30	86,40
8	3,70	-,-	37,60	8	7,30	-,-	30	140,-
8	6,-	-,-	48,-	8	9,60	-,-	30	126,80
8	7,-	-,-	56,-	8	11,80	-,-	30	155,60
8	3,70	-,-	37,60	8	7,30	-,-	30	140,-
8	6,-	-,-	48,-	8	9,60	-,-	30	126,80
8	7,-	-,-	56,-	8	11,80	-,-	30	155,60
8	5,20	-,-	44,-	8	8,80	-,-	75	193,40
8	3,-	-,-	40,-	8	8,-	-,-	75	175,-
8	3,30	-,-	28,-	8	3,50	-,-	30	94,80
8	4,-	-,-	32,-	8	6,40	-,-	30	101,20
8	3,30	-,-	34,40	8	6,30	-,-	30	109,20
8	3,60	-,-	30,40	8	7,40	-,-	30	109,20
8	4,-	-,-	32,-	8	6,40	-,-	30	111,20
8	4,30	-,-	34,40	8	6,90	-,-	30	123,20
8	3,60	-,-	30,60	8	7,40	-,-	30	109,20

1037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO-PREC.TE				NUOVO ACC			
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	
UOMINI								
Operai specializzati	8	9,30	20	96,---	8	12,30	20	
" qualificati	8	6,50	20	66,---	8	10,60	20	
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,20	20	77,60	8	11,30	20	
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	8	4,70	20	57,60	8	7,90	20	
Manovali comuni sotto i 16 anni	8	3,95	20	49,20	8	5,60	20	
DONNE								
Manovali comuni sopra i 18anni	8	4,30	20	51,---	8	7,30	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	3,80	20	46,40	8	6,20	20	
" sotto i 16 anni	8	3,35	20	41,60	8	5,30	20	

2154

1038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerazioni sulla famiglia

	CONTRATTO-PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	8	3,20	20	36,—	8	39,20	20	100	241,60
	8	6,50	20	88,—	8	13,50	20	100	285,60
18	8	7,20	20	77,60	8	11,90	20	100	232,—
18	8	4,70	20	57,60	8	7,30	20	100	220,—
0	8	3,33	20	48,40	8	5,80	20	100	256,40
Ibonati	8	4,30	20	36,—	8	7,30	20	100	177,60
	8	3,33	20	42,80	8	6,20	20	100	269,60
	8	3,43	20	47,20	8	5,30	20	100	254,—

2454

1039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO-PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingenza
Operai specializzati	8	9,30	-	76,-	8	10,20	-	-
" qualificati	8	8,90	-	106,-	8	13,60	-	-
Operai comuni sopra i 18 anni	8	7,30	-	57,60	8	11,30	-	-
" dai 16 ai 18 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,50	-	-
" sotto i 16 anni	8	3,53	-	28,20	8	5,80	-	-
DONNE								
Donne di 18 anni sopra i 18 anni	8	4,30	-	34,-	8	7,50	-	-
" dai 16 ai 18 anni	8	3,85	-	30,80	8	6,20	-	-
" sotto i 16 anni	8	3,49	-	27,60	8	5,30	-	-

4911

1040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non copia fotografica

	CONTRATTO-PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	8	9,30	—	75,—	8	12,20	—	73	196,60
	8	8,30	—	66,—	8	12,60	—	75	189,60
	8	7,30	—	58,60	8	12,30	—	73	187,—
anni	8	4,70	—	37,60	8	7,30	—	30	125,—
ni	8	3,50	—	28,20	8	5,80	—	30	95,40
	8	4,50	—	36,—	8	7,20	—	73	152,60
anni	8	3,85	—	30,80	8	6,80	—	3	99,60
ni	8	3,45	—	27,60	8	5,90	—	30	94,—

4911

1041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

84

BUILDING

ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BUILDING TRADE IN ALESSANDRIA PROVINCE (N° 282)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Oct. 45, concedes increases bringing the daily wages up to 240 lire for skilled workers and to 186 lire for juveniles under 16 years of age.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

4916

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

RCC.
LSC/29/1/46

1042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE MANUTENZIONE EDILI — ALESSANDRIA —

STIPULATO : 21.9.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

Paga massima giornaliera per operai specializzati L.240 contro precedenti L. 97,60; minima L. 185 contro precedenti Lire 43,20. Niente di speciale da rilevare.

4909

Torino, dicembre 1945

1043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contin.
Operai specializzati	8	5,80	20	57,50	8	13,---	--	1,20
Operai qualificati	8	6,20	20	66,---	8	14,30	--	1,20
Apprendisti di 1a nomina zione								
a) dai 16 ai 18 anni	8	4,70	20	47,60	8	9,50	--	1,20
b) sotto i 16 anni	8	3,55	20	39,30	8	8,--	--	1,20
Operai comuni	8	7,20	20	80,80	8	11,---	--	1,20
Fattorini comuni sopra i 18 anni	8	7,20	20	77,60	8	10,---	--	1,20
Fattorini dai 16 ai 18 anni	8	4,70	20	47,60	8	9,50	--	1,20
Fattorini comuni sotto i 16 anni	8	3,65	20	43,20	8	8,20	--	1,20

A 6018

1044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerata Cat. fa ligia

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.

1908

1045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di co
Operai specializzati	8	9,40	"	75,20	8	12,—	"	
Operai qualificati	8	8,50	"	68,—	8	10,30	"	
Apprendisti di 1a assunzione								
a) dai 16 ai 18 anni	8	4,75	"	37,60	8	6,30	"	
b) sotto i 16 anni	8	3,50	"	28,—	8	5,—	"	
Operai comuni	8	7,60	"	60,80	8	9,—	"	
Manovali comuni oltre i 18 anni	8	7,20	"	57,60	8	10,—	"	
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	8	4,70	"	37,60	8	6,30	"	
Manovali comuni sotto i 16 anni	8	3,65	"	29,20	8	5,25	"	

4907

1046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non Cmt Taraglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	9,60	"	76,80	8	12,-	"	100	196,-
8	8,-	"	64,-	8	10,-	"	100	180,-
8	4,80	"	38,40	8	6,-	"	50	98,-
8	3,60	"	28,80	8	4,50	"	50	86,-
8	7,60	"	60,80	8	9,50	"	100	156,-
8	7,-	"	56,-	8	8,75	"	100	150,-
8	4,60	"	36,80	8	5,75	"	50	94,-
8	3,60	"	28,80	8	4,50	"	50	86,-

4907

1047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E D I A C O R D O

REVISIONE MINIMI SALARIALI CATEGORIE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI A L E S S A N D R I A

Il giorno 2I settembre I945, In Alessandria, presso la Sede della Camera del Lavoro

f r a

il Collegio Capimastri Costruttori ed Imprenditori Edili della Provincia di Alessandria rappresentato dal Dott. Panizza

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercola Ferraris, assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie edili ed affini, si è convenuto quanto segue :

I°) - I minimi di paga stabiliti dal decreto del 28 settembre I944 pubblicato negli Atti Ufficiali n.2 del Comm. Naz. del Lavoro del 7/IO/I944 emanato dal Ministero del Lavoro della ex. R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe;

CATEGORIE	PAGA BASE ORARIA	
Operai specializzati	£	I5,==
Operai qualificati	"	I4,30
Apprendisti di I^ assunzione:		
a) dai I6 ai I8 anni	"	9,50
b) sotto i I6 anni	"	8,25
Operai comuni		
Manovali comuni sopra i I8 anni	"	IO,==
Manovali comuni dai I6 ai I8 anni	"	9,50
Manovali comuni sotto i I6 anni	"	8,25

4906

T A B E L L A 2^

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO -

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE

./.

1048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero normale di servizio per IO ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti in genere, infermieri patentati	£ I29,=	£ I23,=	£ II2,=
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai I8 anni	" I20,=	" II3,=	" IO4,=
di età dai I6 ai I8 anni	" 92,=	" 87,==	" 80,=
di età inferiore ai I6 anni	" 78,==	" 75,=	" 68,=
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	" 87,=	" 83,=	" 76,=
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	" 83,=	" 78,50	" 72,==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati alla tabella I^ quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art.2°) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano , a partire dalla data ~~di entrata in vigore~~ del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali fin'ora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

1903

Art.3°) - Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art.4°) - Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art.5°) - Il presente accordo decorre dal I/IO/45 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p . LA CAMERA DEL LAVORO
(F/to E. Ferraris)

p. IL COLLEGIO CAPIMASTRI

1049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

38

TEXTILES
AN CHLOSING —
ALESSAINDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE (N°280)

1. The agreement, which is effective from the 10th of Sept. 1945, concedes increases bringing the hourly pay rates up to 19.20 lire for the highest paid category and to 5.50 lire for the lowest paid category.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4904

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC 29/1/46

1050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33

TEXTILES
AN CHLOSING —
ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE (N°280)

1. The agreement, which is effective from the 10th of Sept. 1945, concedes increases bringing the hourly pay rates up to 19.20 lire for the highest paid category and to 5.50 lire for the lowest paid category.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

29/12/45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

4904

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Ricc. LSC
29/1/46

105.1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

. IC/cc

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIE
TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO-ALESSANDRIA

Stipulato il 26/9/1945

Decorrenza: 10/9/45

La paga massima giornaliera per gli uomini è di £. 273,60 (£.19,20 orarie) telaristi e meccanici attrezzisti, contro precedenti £.116 (£.12 orarie); la minima è di £.164 contro precedenti £.47,60

Sul contratto sono regolate varie categorie la cui paga massima oraria è fissata in £.15,50 e la minima in £.5,50.

4963

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 settembre 1945, in Alessandria, presso la sede della Camera del Lavoro,

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Direttore dott. Giovanni Caravelli

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris, assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie addette alle industrie tessili dell'abbigliamento (calze, maglie, ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie e stringhe, passamani, tessuti elastici), si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 15 marzo 1945 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 2 del Ministero del Lavoro del 28 marzo 1945 delle ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

Categorie	paga base oraria
a) Calzifici	
UOMINI	
Telaristi ai telai "Cotton" e meccanici attrezzisti	19,20
aggiustatori degli stessi	15,50
Operai di 1ª categoria	13,50
Operai di 2ª categoria	
Apprendisti di 1ª assunzione:	
fra i 14 ed i 16 anni	5,80
fra i 16 e i 18 anni	7,50
fra i 18 e i 20 anni	11,50
DONNE	
Operaie di 2ª categoria	8,80
Operaie di 3ª "	8 ==
Apprendiste di 1ª assunzione:	
fra i 14 e i 16 anni	5,50
" " 16 " " 18 anni	6,20

4902

Ai telaristi su telai "Cotton" con meno di 18 teste sarà corrisposta la paga base sopra fissata, ridotta del 20%.
Qualora al tessimento su telai "Cotton" venissero adibite donne, sarà a queste corrisposto l'85% della paga base fissata per le operaie di 2ª categoria maggiorata del 30%.

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

Telaristi ai telai "Cotton":
assunti in età fra i 14 e i 16 anni anni 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per la categorie addette alle industrie tessili dell'abbigliamento (calze, maglie, ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, trecce e stringhe, passamani, tessuti elastici), si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 15 marzo 1946 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 3 del Ministero del Lavoro del 22 marzo 1946 delle ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

Categorie	paga base oraria
a) Calzifici	
UOMINI	
Telaristi ai telai "Cotton" e meccanici attrezzisti	15,50
aggiustatori degli stessi	15,50
Operai di 1^ categoria	15,50
Operai di 2^ categoria	
Apprendisti di 1^ assunzione:	
fra i 14 ed i 16 anni	5,80
fra i 16 e i 18 anni	7,50
fra i 18 e i 20 anni	11,50
DONNE	
Operaie di 2^ categoria	8,80
Operaie di 3^ "	8 ==
Apprendiste di 1^ assunzione:	
fra i 14 e i 16 anni	5,50
" " 16 " " 18 anni	6,20

4902

Ai telaristi su telai "Cotton" con meno di 18 teste sarà corrisposta la paga base sopra fissata, ridotta del 20%.
Qualora al tessimento su telai "Cotton" venissero adibite donne, sarà a queste corrisposto l'85% della paga base fissata per le operaie di 2^ categoria maggiorata del 30%.

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

Telaristi ai telai "Cotton":	
assunti in età fra i 14 e i 16 anni	anni 5
" " " " " 16 " " 18 "	" 4
" " " " " 18 " " 20 "	" 3
b) Operaie di 2^ categoria:	
assunte in età fra i 14 e i 16 anni	mesi 24
" " " " " 16 " " 18 "	mesi 18

c/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) Operaie di 3ª categoria:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni — mesi 18
" " " " " 16 " " 18 " — " 12

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, agli apprendisti ed apprendiste saranno corrisposte, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per gli operai delle rispettive categorie.

b) Maglifici

Uomini

Operai di 1ª categoria — L. 15,50
Operai di 2ª categoria — " 13,60

DONNE

Operaie di 1ª categoria — " 9,60
" " 2ª " — " 8,80
" " 3ª " — " 8 ==

Le maestre percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria, maggiorata del 30%
Apprendiste di 1ª assunzione:
tra i 14 e i 16 anni — L. 5,50
" " 16 " " 18 " — " 6,20

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:
a) tessitrici, rammendatrici, ripassatrici, tagliatrici, calandratrici, confezionatrici, addette al funzionamento macchine di lavaggio, stiratrici a mano:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni — mesi 24
" " " " " 16 " " 18 anni — " 18

b) Altre mansioni:
assunte in età fra i 14 ed i 16 anni — " 18
" " " " " 16 " " 18 " — " 12

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per le operaie delle rispettive categorie.

C) FABBRICHE DI RICAMI TULLI TENDE SCIARPE PIZZI VELI TRECCE STRINGHE

4901

UOMINI

Operai di 1ª categoria — L. 15,50
" " 2ª " — " 13,80
" " 3ª " — " 13,10

APPRENDISTI DI 1ª ASSUNZIONE:

UOMINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ste saranno corrisposte, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per gli operai delle rispettive categorie.

b) Maglifici

Uomini

Operai di 1ª categoria	L.	15,30
Operai di 2ª categoria	"	13,60

Donne

Operaie di 1ª categoria	"	9,60
" " 2ª "	"	8,80
" " 3ª "	"	8 --

Le maestre percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria, maggiorata del 30%

Apprendiste di 1ª assunzione:

tra i 14 e i 16 anni	L.	5,50
" " 16 " " 18 "	"	6,25

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

a) tessitrici, rammendatrici, ripassatrici, tagliatrici, calandratrici, confezionatrici, addette al funzionamento macchine di lavaggio, stiratrici a mano:

assunte in età fra i 14 e i 16 anni	mesi 24
" " " " " 16 " " 18 anni	" 18

b) Altre mansioni:

assunte in età fra i 14 ed i 16 anni	" 18
" " " " " 16 " " 18 "	" 12

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per le operaie delle rispettive categorie.

C) FABBRICHE DI RICAMI TULLI TENDE SCIARPE PIZZI VELI TRECCE STRINGHE

4901

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	15,50
" " 2ª "	"	13,80
" " 3ª "	"	13,10

APPRENDISTI DI 1ª ASSUNZIONE:

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	15,50
" " 2ª "	"	13,80
" " 3ª "	"	13,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) Operaie di 5ª categoria:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni — mesi 18
" " " " 16 " " 18 " — " 12

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, agli apprendisti ed apprendiste saranno corrisposte, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per gli operai delle rispettive categorie.

b) MAGLIFICI

UOMINI

Operai di 1ª categoria — L. 15,50
" " 2ª " — " 13,60

DONNE

Operaie di 1ª categoria — " 9,60
" " 2ª " — " 8,80
" " 3ª " — " 8 ==

Le maestre percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria, maggiorata del 30%.

Apprendiste di 1ª assunzione:
tra i 14 e i 16 anni — L. 5,50
" " 16 " " 18 " — " 6,20

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:
a) tessitrici, rammendatrici, ripassatrici, tagliatrici, calandratrici, confezionatrici, addette al funzionamento macchine di lavaggio, stiratrici a mano:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni — mesi 24
" " " " " 16 " " 18 anni — " 18

b) Altre mansioni:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni — " 18
" " " " 16 " " 18 " — " 12

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte alle apprendiste con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per le operaie delle rispettive categorie.

C) FABBRICHE DI RICAMI TULLI TENDE SCIARPE PIZZI VELI TRECCE STRIS... 4900 ecc;

UOMINI

Operai di 1ª categoria — L. 15,50
" " 2ª " — " 13,80
" " 3ª " — " 13,10

Apprendisti di 1ª assunzione:
Assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36) — " 5,60
Assunti in età fra i 16 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) LANIFICI

Uomini

Operai di 1ª categoria	L.	15,50
" " 2ª "	"	13,60

DONNE

Operaie di 1ª categoria	"	9,60
" " 2ª "	"	8,80
" " 3ª "	"	8 ==

Le maestre percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria, maggiorata del 30%.

Apprendiste di 1ª assunzione:

tra i 14 e i 16 anni	L.	5,50
" " 16 " " 18 "	"	6,20

La durata dell'apprendistato viene fissata come segue:

a) tessitrici, rammendatrici, ripassatrici, tagliatrici, calandratrici, confezionatrici, addette al funzionamento macchine di laveggio, stiratrici a mano:

assunte in età fra i 14 e i 16 anni	mesi	24
" " " " " 16 " " 18 anni	"	18

b) Altre mansioni:

assunte in età fra i 14 e i 16 anni	"	18
" " " " 16 " " 18 "	"	12

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte alle apprendiste con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti tra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per le operaie delle rispettive categorie.

c) FABBRICHE DI RICAMI TULLI TENDE SCIARPE PIZZI VELI TRECCE STRINGHE ecc;

4900

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	15,50
" " 2ª "	"	13,80
" " 3ª "	"	13,10

Apprendisti di 1ª assunzione:

Assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36)	"	5,80
Assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)	"	7,50

DONNE

Operaie di 1ª categoria	"	12 ==
Operaie di 2ª "	"	10,40
Operaie di 3ª "	"	8,80
Operaie di 4ª "	"	8,20

o/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Apprendiste di 1ª assunzione:
assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24) L. 5,50
assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 12) L. 6,20

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte agli apprendisti ed alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per la categoria alla quale l'apprendista viene avviato.

D) FABBRICHE DI PASSAMANI

Uomini

Operai di 1ª categoria L. 15,50
Operai di 2ª categoria " 13,60
Apprendisti cordonieri di 1ª assunzione:
assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36) " 5,80
assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 24) " 7,50

Donne

Operaie di 1ª categoria " 9,60
" " 2ª " " 8,80
" " 3ª " " 8,--

Le maestre percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria maggiorata del 30%.

Apprendiste di 1ª assunzione:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24) L. 5,50
assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 12) L. 6,20

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte agli apprendisti ed alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per la categoria alla quale l'apprendista viene avviato.

4899

G) NASTRI TESSUTI ELASTICI

Uomini

Operai di 1ª categoria L. 15,50
" " 2ª " " 14,60
" " 3ª " " 13,80

Apprendisti di 1ª assunzione: assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36) " 5,80
Assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'appren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Operai di 1ª categoria
Operai di 2ª categoria
Apprendisti cordonieri di 1ª assunzione:
assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36) " 5,80
assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 24) " 7,50

DONNE
Operaie di 1ª categoria " 9,60
" " 2ª " 8,80
" " 3ª " 8,--

Le maestre percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria maggiorata del 30%.

Apprendiste di 1ª assunzione:
assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24) L. 5,50
assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 12) L. 6,30

A partire dal 2° semestre di apprendistato, per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte agli apprendisti ed alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per la categoria alla quale l'apprendista viene avviato.

4899

C) NASTRI TESSUTI ELASTICI

Uomini
Operai di 1ª categoria L. 15,50
" " 2ª " " 14,60
" " 3ª " " 13,50

Apprendisti di 1ª assunzione: assunti in età tra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36) " 5,80
Assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 24) L. 7,50

DONNE
Operaie di 1ª categoria " 9,60
" " 2ª " " 8,80
" " 3ª " " 8 ==

Le"maestre" percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria maggiorata del 30% .

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le "maestre" percepiranno la paga delle operaie di 2ª categoria, maggiorata del 30%.

Apprendiste di 1ª assunzione:

assunte in età tra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 36) L. 5,50

assunte in età tra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18) " 6,20

A partire dal 3° semestre di apprendistato per i periodi mancanti al compimento dell'apprendistato stesso, saranno corrisposte agli apprendisti ed alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per la categoria alla quale l'apprendista viene avviato.

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTE LE INDUSTRIE SOPRA CONSIDERATE

UOMINI

Operai specializzati	L.	15,20
" qualificati	"	13,60
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,50
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	"	7,50
" " sotto i 16 anni	"	5,80

DONNE

Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,20
" " sotto i 16 anni	"	5,50

TABELLA 3ª

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE		
	Orario giornaliero normale serv. per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati L.	125,90	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
di età dai 16 ai 18 anni	76,40	73,20	67,40
di età inferiore ai 16 anni	57 ==	55,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

4898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ed alle apprendiste, con scatti semestrali uniformi, le differenze esistenti fra la paga di 1ª assunzione e quella fissata per la categoria alla quale l'apprendista viene avviato.

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTE LE INDUSTRIE SOPRA CONSIDERATE

UOMINI

Operai specializzati	L.	15,20
" qualificati	"	13,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,50
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	"	7,30
" " sotto i 16 anni	"	5,80

DONNE

Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,20
" " sotto i 16 anni	"	5,50

TABELLA 2ª

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DI CONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE		
	Orario giornaliero normale serv. per 10 ore	per 8 ore	per 6 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 125,90	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
di età dai 16 ai 18 anni	78,40	73,20	67,40
di età inferiore ai 16 anni	57 ==	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

o/o

4898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli dell presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- Le tariffe di cui all'art.1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria, Tortona, Novi Lig. Casale Mon., Ovada, Valenza, Acqui. Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 4)- Le rettibuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art. 5)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 6)- Il presente accordo decorre dal giorno 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria
F.to Ferraris

p. L'UNIONE INDUSTRIALI
della prov. di Alessandria
F.to Geravelli

4897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

32°

SUGAR & SPIRIT ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENTS IN RESPECT OF WORKERS IN SUGAR AND SPIRITS INDUSTRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 276).

1. This agreement, which is effective from the 3rd of September 1945, concedes daily wages varying from 237,60 lire for the highest paid grades to 164 lire for the lowest paid grades.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER. PIEMONTE

4896

APPROVED

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC
29/1/46

1064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BG/mm.

276

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA
DELLO ZUCCHERO E DELL'ALCOOL = ALESSANDRIA =

STIPULATO : 26.9.1945
DECORRENZA : 3.9.1945

Paghe giornaliere oscillanti da un massimo, per gli operai specializzati, di £. 237,60 ad un minimo di £. 166,40 per i manovali sotto i 16 anni.

Le paghe per le donne sono contenute fra £.164 e £. 185,60.

4895

Torino, dicembre 1945

1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Cod.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Cod.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contin.
D 191								
Operai specializzati	A	5,30	20	53,00	A	14,70	20	100
" qualificati	B	6,60	20	67,20	B	13,60	20	100
" comuni	C	7,50	20	82,20	C	12,60	20	100
Apprendisti comuni								
oltre i 18 anni	D	3,80	20	77,60	D	10,50	20	100
dai 16½ ai 18 anni	E	4,70	20	57,60	E	7,30	20	100
sotto i 16 anni	F	3,60	20	43,20	F	5,60	20	100
D 192								
Operai di 1a categoria	A	5,10	20	61,20	A	8,60	20	100
" " 2a "	B	4,70	20	57,60	B	7,30	20	100
" " 3a oltre i 18 anni	C	4,30	20	51,60	C	7,20	20	100
" " " dai 16½ ai 18 "	D	3,55	20	30,60	D	5,20	20	100
" " " sotto i 16 "	E	3,3	20	47,60	E	7,20	20	100

A 6941

1066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Qual.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Qual.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
1	3,30	20	33,00	2	24,70	20	160	237,60
2	6,90	40	67,00	3	12,40	30	110	227,20
3	7,60	20	82,20	5	14,20	40	150	317,60
1	3,80	20	37,80	2	24,30	20	120	238,--
2	4,70	20	57,60	3	7,30	40	100	180,--
3	5,60	20	49,20	5	9,60	20	300	236,40
1	3,20	20	50,10	2	8,20	20	140	189,60
2	4,70	20	57,60	3	7,90	40	200	260,--
2	3,10	20	36,--	4	7,20	20	100	177,60
3	5,60	40	50,60	5	9,20	40	160	250,40
2	3,10	20	47,50	4	5,30	20	140	154,--

A684

1067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL
DI 1a CATEGORIA
Non Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
UOMINI								
Operai specializzati	8	9,20	-	73,60	8	14,70	-	
" qualificati	8	8,40	-	67,20	8	13,40	-	
" comuni	8	7,69	-	61,20	8	12,20	-	
Manovali comuni								
sopra i 18 anni	8	7,20	-	57,60	8	11,90	-	
dai 16 ai 18 anni	8	4,76	-	37,60	8	7,50	-	
sotto i 16 anni	8	3,65	-	29,20	8	5,80	-	
DONNE								
Operaie di 1a categoria	8	5,10	-	40,80	8	8,20	-	
" " 2a "	8	4,76	-	37,60	8	7,50	-	
" " 3a "								
sopra i 18 anni	8	4,50	-	36,--	8	7,20	-	
" " 2a "								
sopra dai 16 ai 18 anni	8	3,89	-	30,80	8	6,20	-	
" " 3a "								
sotto i 16 anni	8	3,45	-	27,60	8	5,90	-	

A.C.S. 3

1068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ORNATA DIRA E SEGUENTE ACCORDO GENERALE ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLO ZUCCHERO E DELL'ALCOOL
DI LA CATTOLICA
Non Capifamiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
5,20	-	73,60	8	14,70	-	75	192,60
6,40	-	67,20	8	13,40	-	75	182,80
7,65	-	61,20	8	12,20	-	75	172,60
7,20	-	57,60	8	11,50	-	75	167,--
4,70	-	37,60	8	7,50	-	50	110,--
3,65	-	29,20	8	5,80	-	50	88,40
5,10	-	40,80	8	8,20	-	75	140,60
4,70	-	37,60	8	7,50	-	75	133,--
4,50	-	36,--	8	7,20	-	75	132,60
3,85	-	30,80	8	6,20	-	50	99,60
3,45	-	27,60	8	5,50	-	50	94,--

1893

1069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 Settembre 1945, in Alessandria, presso la Sede della Camera del Lavoro,

fra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Direttore dr.Giovanni Garavelli

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolarizzazione contrattuale vigente per le categorie dell'industria dello zucchero e dell'alcol si è convenuto quanto segue:

1 - I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 15 Marzo 1945 pubblicato negli Atti Ufficiali n.4 del Ministero del Lavoro del 24 Marzo 1945 della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie delle paghe:

CATEGORIE		PAGA BASE ORARIA
Operai specializzati		L. 14,70
" qualificati		" 13,40
" comuni		" 12,20
Manovali comuni:		
sopra i 18 anni		" 11,50
dai 16 ai 18 anni		" 7,50
sotto i 16 anni		" 6,80

4692

La paga base oraria per i maestri d'opera è quella fissata per gli operai specializzati maggiorata del 20%.

DONNE			
Operaie di 1^ categoria			" 8,20
" " 2^ "			" 7,50
" " 3^ "	sopra i 18 anni		" 7,20
" " 3^ "	dai 16 ai 18 anni		" 6,20
" " 3^ "	sotto i 16 anni		" 5,50

TABELLA 2^

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolarizzazione contrattuale vigente per le categorie dell'industria dello zucchero e dell'alcol si è convenuto quanto segue:

1 - I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 15 Marzo 1945 pubblicato negli Atti Ufficiali n.4 del Ministero del Lavoro del 24 Marzo 1945 della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie delle paghe:

CATEGORIE	PAGA BASE ORARIA
Operai specializzati	L. 14,70
" qualificati	" 13,40
" comuni	" 12,20
Manovali comuni:	
sopra i 18 anni	" 11,50
dai 16 ai 18 anni	" 7,50
sotto i 16 anni	" 5,80

La paga base oraria per i maestri d'opera è quella fissata per gli operai specializzati maggiorata del 20%.

DONNE		
Operaie di 1^ categoria		" 8,20
" " 2^ "		" 7,50
" " 3^ "	sopra i 18 anni	" 7,20
" " 3^ "	dai 16 ai 18 anni	" 6,20
" " 3^ "	sotto i 16 anni	" 5,50

TABELLA 2^

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIA	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero normale di servizio		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,90	117,40;	108,80

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Raggruppamento B			
Uomini eventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
di età dai 16 ai 18 anni	78,40	73,20	67,40
di età inferiore ai 18 anni	57,==	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	74,40
Raggruppamento D			
Donne eventi altre mansioni	74,==	69,==	64,==

2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presenteaccordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi per il futuro tutti gli eventuali premi elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

3) - Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sulle indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

4) - Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

5) - Il presente accordo decorre dal giorno 3 Settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

6) - Tenuto conto che negli accordi di perequazione salariale stipulati in questi ultimi giorni, la data di decorrenza è stata portata 6 Agosto 1945, le ditte industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorativa effettuata dal 6 Agosto 1945 al 3 Settembre 1945. Il versamento dovrà essere effettuato in occasione del primo periodo di paga scadente dopo l'8/10/45.

Sulle somme versate dovrà essere effettuata soltanto la trattenuta del tributo fiscale.

1891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne aventi altre mansioni	74,==	69,==	64,==

2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presenteaccordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi per il futuro tutti gli eventuali premi elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

1891

3) - Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sulle indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

4) - Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

5) - Il presente accordo decorre dal giorno 3 Settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

6) - Tenuto conto che negli accordi di perequazione salariale stipulati in questi ultimi giorni, la data di decorrenza è stata portata 6 Agosto 1945, le ditte industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorativa effettuata dal 6 Agosto 1945 al 3 Settembre 1945. Il versamento dovrà essere effettuato in occasione del primo periodo di paga scadente dopo l'8/10/45.

Sulle somme versate dovrà essere effettuata soltanto la trattenuta del tributo fiscale.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p. L'UNIONE INDUSTRIALE

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

1073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

31 TRASPORTATION

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

ALESSANDRIA

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE TRANSPORTATION TRADE IN ALESSANDRIA PROVINCE; (No. 275).

1. This agreement, which is effective from the 10th of September 1945, concedes pay rates varying from 264 lire per day for the highest paid grade to 166,80 lire per day for the lowest paid grades.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4890

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc. LSC
29/1/46

1074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA IMPRESA DI AUTOTRASPORTO DI COSE E PERSONE

ALESSANDRIA

Stipulato il 10/10/45

Decorrenza 10/9/45

La mercede giornaliera per il personale viaggiante è determinata per 10 ore di lavoro ed oscilla fra £. 232,50 e £.264 contro precedenti £.144 e £. 112,50.
Per il personale ausiliario, la paga giornaliera per 8 ore di lavoro va da un minimo di £.166,50 ad un massimo di £.241,60 contro precedenti £. 49,20 e £.96.

E' prevista la corresponsione di indennità di trasferta e di speciali indennità per il responsabile della macchina.

Torino, dicembre 1945

4883

1075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra	Indenn. contin.
Addetti ordinariamente ai pozzetti di presa di corrente, ai pozzetti di uscita dei motori, ai pozzetti per il cambio, alla manovra delle paratoie	50	36	3.40	140.—	50			
Addetti ordinariamente ai pozzetti, sostituendo in servizio di notte il personale	54	38	3.64	149.40	50			
Addetti ordinariamente ai pozzetti, effettuando di notte sistematicamente le manovre, ai pozzetti, alla manovra delle paratoie	78.65	50	5.65	223.65	70			
Addetti ordinariamente ai pozzetti	75.30	53	5.30	148.30	40			
Personale di fatica addetto	70.30	50	5.30	118.30	30			

1888

1076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria Per 10ore	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
26	20	110		144,—	20	100	264,—
24	20	104		136,80	20	100	256,80
23,60	20	90,60		125,60	20	100	245,60
20,30	20	80,30		118,30	20	100	238,30
20,30	20	80,30		118,30	20	100	238,30

1888

1077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
Operai specializzati	8	9,30	20	90,---	8	12,30	20	
" qualificati	8	8,30	20	80,---	8	11,50	20	
Addetti alle stazioni servizio automobili	8	8,30	20	80,---	8	11,50	20	
Apprendisti a la mano d'opera								
fra i 20 e i 18 anni	8	4,30	20	34,40	8	6,30	20	
sotto i 18 anni	8	3,30	20	28,40	8	5,30	20	
Operai comuni sopra i 18 anni e lavoratrici	8	7,30	20	60,40	8	11,30	20	
" dai 20 ai 18 anni	8	5,30	20	44,40	8	8,30	20	
" sotto i 18 anni	8	3,30	20	28,40	8	5,30	20	
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,20	20	57,60	8	11,30	20	
" dai 20 ai 18 anni	8	4,70	20	37,60	8	7,30	20	
" sotto i 18 anni	8	3,30	20	26,40	8	5,30	20	
		Per Zone				Per B ore		
Personale addetto al campo e garage e personale di custodia.								
Fochisti e attivatori addetti al carico e scarico		60,80	20	60,80		97,30	20	
Custodi, guardiani e portieri		60,80	20	60,80		97,30	20	

4887

./.

1078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commissariat Gaz Parisien

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	3,20	20	30,—	8	12,30	20	100	241,60
8	6,30	20	60,—	8	15,60	20	100	288,80
8	8,—	20	80,—	8	17,30	20	100	310,60
8	4,30	20	34,40	8	8,30	20	100	172,20
8	5,—	20	40,—	8	9,30	20	100	188,40
8	7,50	20	60,—	8	13,40	20	100	237,60
8	5,30	20	42,40	8	9,30	20	100	206,—
8	3,60	20	30,80	8	6,80	20	100	169,20
8	7,80	20	62,40	8	11,30	20	100	212,—
8	4,70	20	37,60	8	7,30	20	100	180,—
8	5,—	20	40,—	8	9,—	20	100	188,80
Per 8ore				Per 8 ore				
8	8,—	20	80,—	8	17,30	20	100	317,30
8	8,—	20	80,—	8	17,30	20	100	317,30

4887

./.

1079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRE
DI LEGNO E AFFINI
Operai con famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACC		
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra
		per 10 ore				per 10 ore	
Fochini e sfibratori addetti al carico e scarico		79,50	20	99,50		112,50	20
Operai, Guardiani e portieri		79, 0	20	99,00		112,00	20

1080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DA UZUALAZEA SPETTACEE AL CEMORAAS DIEMOCRATIC DALLE LOTTE DI LIBERAZIONE.
DA MORTE E DISTRUZIONE
Costruiamo una Romania

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
	per 10 ore				per 10 ore			
	70,30	20	90,30		112,50	20	100	232,50
	70, 0	20	90,30		112,50	20	100	232,50

4686

1081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Ind. co.
		Per mezza				Per 10 ore		
[illegible]								
Addetti conducenti di carri di portata superiore ai 30 q.li, di autovetture con rimorchio, di autocarri con cabina rimorchio		30,—	"	30,—		144,—	"	
Addetti conducenti di autovetture di portata inferiore ai 30 q.li, di autovetture di proprietà del padrone		28,50	"	28,50		136,80	"	
Addetti conducenti di autocarri non rientranti in precedenza		28,—	"	28,—		134,40	"	
Addetti conducenti di autocarri con rimorchio		27,30	"	27,30		131,05	"	
Addetti conducenti di autocarri fino a 30 q.li		26,40	"	26,40		126,70	"	
Addetti conducenti di autocarri con rimorchio		26,40	"	26,40		126,70	"	

4885

1082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non Cont. Fa 1a12a

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
Per 10 ore				Per 10 ore				
	80,-	-	80,-		144,-	-	73	289,-
	84,-	-	84,-		154,40	-	73	309,40
	78,60	-	78,60		143,60	-	73	289,60
	78,30	-	78,30		142,30	-	73	287,30
	73,30	-	73,30		127,30	-	73	267,30

4885

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE
DI COSE E PERSONE
Non Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORD			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
PERSONALE AUSILIARIO								
Operai specializzati	8	9,50	-	76.--	8	15,20	-	
" qualificati	8	8,50	-	68.--	8	13,60	-	
Addetti alle stazioni servizio manutenzione automezzi	8	8,50	-	68.--	8	13,60	-	
Apprendisti di 1a assunzione								
fra i 16 e i 18 anni	8	4,30	-	34,40	8	6,90	-	
sotto i 16 anni	8	3,60	-	28,80	8	5,60	-	
Operai comuni sopra i 18 anni e lavavetture	8	7,60	-	60,80	8	12,20	-	
" dai 16 ai 18 anni	8	5,30	-	42,40	8	8,50	-	
" sotto i 16 anni	8	3,65	-	30,80	8	6,20	-	
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,20	-	57,60	8	11,50	-	
" dai 16 ai 18 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,90	-	
" sotto i 16 anni	8	3,65	-	29,20	8	5,85	-	
	Per 8 ore				Per 8 ore			
Personale addetto al carico e scarico e normale di custodia								
Facchini e stivatori addetti al carico e scarico	8	60,80	-	60,80		97,30	-	

4884

1084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRATIFICA SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
DI COSE E PERSONE
Non Capi famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
9,50	-	76,--	8	15,20	-	75	198,60
8,50	-	68,--	8	13,60	-	75	183,80
8,50	-	68,--	8	13,60	-	75	183,80
4,30	-	34,40	8	6,90	-	50	109,30
3,60	-	28,80	8	5,60	-	50	96,40
7,60	-	60,80	8	12,20	-	75	172,60
5,30	-	42,40	8	8,90	-	50	136,--
3,80	-	30,80	8	6,20	-	50	89,60
7,20	-	57,60	8	11,50	-	75	167,--
4,70	-	37,60	8	7,90	-	50	120,--
3,65	-	29,20	8	5,85	-	50	95,80
Per 8 ore				Per 8 ore			
60,80	-	60,80		97,30	-	75	172,30

4884

1085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI
DI COSTRUZIONE
Non Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
		Per 8 ore				Per 8 ore		
Custodi, guardiani e portieri		60,80	-	60,80		97,30	-	
		Per 10 ore				Per 10 ore		
Facchini e scaricatori addetti al carico e scarico		70,30	-	70,30		112,50	-	
Custodi, guardiani e portieri		70,30	-	70,30		112,50	-	

4883

1086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A GIORNALIERA SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI AUTOMOTOTRASPORTO
DI COSE E PERSONE
Non Capi famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	Per 8 ore				Per 8 ore			
[illegible]	60,80	-	60,80		97,50	-	75	172,50
	Per 10 ore				Per 10 ore			
[illegible]	70,30	-	70,30		112,50	-	75	187,50
[illegible]	70,30	-	70,30		112,50	-	75	187,50

4883

VERBALE DI ACCORDO

Per la revisione del trattamento salariale del personale dipendente dalle imprese di autotrasporti di cose e di persone

Il giorno 9 ottobre 1945, in Alessandria, presso la sede della Unione Industriale

fra

L'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore dott. Giovanni Carevalli

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto 15-3-1945 pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro della ex R.S.I. n. 4 del 24-3-45: vengono modificati come segue:

a) TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE GIORNALIERE PER 10 ORE DI LAVORO DA VALERE PER IL PERSONALE VIAGGIANTE:

	PAGHE GIORNALIERE PER 10 ORE
Autisti conducenti di autocarri di portata superiore ai 50 q.li di autocarri con rimorchio, di autocarro con o senza rimorchio	L. 144 ==
Autisti conducenti di autovetture in servizio di noleggio da rimessa	" 134,40
Autisti conducenti di autocarri senza rimorchio di portata inferiore ai 50 q.li, di autovetture di autoveicoli in genere	" 125,85
Bigliettari di ambo i sessi	" 112,50
Personale di fatica viaggiante	" 112,50

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE DA VALERE PER IL PERSONALE AUSILIARIO:

	PAGA BASE ORARIA PER 8 ORE
Operai specializzati	L. 15,20
" qualificati	" 13,60
Addetti alle stazioni servizio manutenzione	

4881

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785021

1087

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappre-
Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappre-
sentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto 15-6-1945 pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro della ex R.S.I. n. 4 del 24-9-45: vengono modificati come segue:

a) TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE GIORNALIERE PER 10 ORE DI LAVORO DA VALERE PER IL PERSONALE VIAGGIANTE:

	PAGHE GIORNALIERE PER 10 ORE
Autisti conducenti di autocarri di portata superiore ai 50 q.li di autocarri con rimorchio, di autocarro con o senza rimorchio	L. 144 ==
Autisti conducenti di autovetture in servizio di noleggio da rimessa	" 134,40
Autisti conducenti di autocarri senza rimorchio di portata inferiore ai 50 q.li, di autovetture di autoveicoli in genere	" 125,85
Bigliettari di ambo i sessi	" 112,50
Personale di fatica viaggiante	" 112,50

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE DA VALERE PER IL PERSONALE AUSILIARIO:

	PAGA BASE ORARIA PER 8 ORE
Operai specializzati	L. 15,20
" qualificati	" 13,60
Addetti alle stazioni servizio manutenzione autoveicoli	" 13,60
Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 8,90
Apprendisti sotto i 16 anni	" 5,80
Operai comuni sopra i 18 anni e lavavettura	" 12,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,50
" " sotto i 16 anni	" 6,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,85

o/o

4881

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli apprendisti addetti alle officine delle aziende alle quali si applica il presente decreto viene estesa la disciplina vigente per gli apprendisti delle industrie meccaniche, metallurgiche ed affini.

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nella presente tabella viene fatto riferimento alla disciplina vigente per gli operai delle industrie meccaniche, metallurgiche ed affini.

TABELLA DELLE PAGHE BASI GIORNALIERE E DELLE CATEGORIE DA VALERE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CARICO E SCARICO E PER IL PERSONALE DI CUSTODIA:

	8 ore (lavoro continuo)	10 ore (lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia)
Facchini e stivatori addetti al carico e scarico	L. 97,30	112,50
Custodi guardiani e portieri	" 97,30	112,50

Art. 2)- Nei casi in cui è prescritto l'impiego di due autisti per la condotta dell'autoveicolo (autocarro con rimorchio), all'autista al quale è affidata la responsabilità della macchina e del carico, verrà corrisposta una indennità speciale di L.12,80 al giorno.

Al personale operaio addetto continuamente o saltuariamente, a mansioni di fiducia (cassa, riscossioni, recapiti effetti e valori, ecc.) verrà corrisposta una indennità speciale di L. 12,80 al giorno ~~xx~~ ogni qual volta è adibito a tali mansioni. Vanno esclusi da tale indennità i bigliettari dei servizi di trasporto persone e gli addetti ai servizi pubblici da piazza per trasporto di persone e cose.

Art. 3°)- Al personale che, guida o viaggiante, comandato a prestare servizio fuori della sua normale residenza, sia costretto a pernottare o consumare pasti fuori sede, sarà fatto il seguente trattamento:

al personale guida o viaggiante:

a) corresponsione di una indennità giornaliera di trasferta, comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario:

di L. 240 - quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operai delle industrie meccaniche, metallurgiche

TABELLA DELLE PAGHE BASI GIORNALIERE DELLE CATEGORIE DA VALERE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CARICO E SCARICO E PER IL PERSONALE DI CUSTODIA:

		8 ore (lavoro continuo)	10 ore (lavoro discontinuo e di semplice attesa o custodia)
Facchini e stivatori addetti al carico e scarico	L.	97,30	112,50
Custodi guardiani e portieri	"	97,30	112,50

Art. 2)- Nei casi in cui è prescritto l'impiego di due autisti per la condotta dell'autoveicolo (autocarro con rimorchio), all'autista al quale è affidata la responsabilità della macchina e del carico, verrà corrisposta una indennità speciale di L.12,80 al giorno.

Al personale operaio addetto continuamente o saltuariamente, a mansioni di fiducia (cassa, riscossioni, recapiti effetti e valori, ecc.) verrà corrisposta una indennità speciale di L. 12,80 al giorno ~~xx~~ ogni qual volta è adibito a tali mansioni. Vanno esclusi da tale indennità i bigliettari dei servizi di trasporto persone e gli addetti ai servizi pubblici da piazza per trasporto di persone e cose.

Art. 3°)- Al personale che, guida o viaggiante, comandato a prestare servizio fuori della sua normale residenza, sia costretto a pernottare o consumare pasti fuori sede, sarà fatto il seguente trattamento:

al personale guida o viaggiante:

a) corresponsione di una indennità giornaliera di trasferta, comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario:

di L. 240 - quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale;

di L. 160 - quando si determina la necessità della consumazione dei due pasti oppure del pernottamento con la consumazione di un pasto;

b) corresponsione di un rimborso spese:

di L. 48 quando si determina la necessità della consumazione di un solo pa-

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

eto:
di L. 32 quando si determina la necessità del solo pernottamento;
al rimanente personale
corresponsione di una indennità di trasferta nella misura di L. 128 quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale.

Qualora la trasferta comporti soltanto la consumazione di due pasti, od il solo pernottamento abbinato alla consumazione di un pasto, l'indennità sarà ridotta a L. 48 per ogni pasto ed a L. 32 per il pernottamento.

Art. 4)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati e assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per adeguamento salariale concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte, dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 5)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sulla indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 6)- Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 7)- Il presente accordo decorre dal giorno 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge delle quali costituisce parziale modifica.

4880

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria

p. L'UNIONE INDUSTRIALI
della prov. di Alessandria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C 130 WINE & LIQUORS

ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE WINE AND LIQUEHR INDUSTRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 268).

1. The agreement, which is effective from the 10th of September 1945, concedes increases bringing the daily pay rates up to 248 lire par day for the highest paid category and to 164 lire for the lowest paid category.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

31 .12. 1945

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

4879

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC
29/1/46

1093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI

INDUSTRIA VINI, LIQUORI, ACQUE

GASSATE, ECC.

A L E S S A N D R I A

Stipulato il 2/10/45 Decorrenza 10/9/45

Per gli uomini la paga massima giornaliera è di £.248 e la minima di £.166,80 contro precedenti £.160 e £.49,20.-

Per le donne £.156,80 e £. 104,- contro precedenti £.63 e £.47,60.-

4878

Torino, Dicembre'45

1094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'AGRICOLTURA DEL VE

1284

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Ind. con.
DONNE								
Operaie specializzate	8	10,—	20	100,—	8	15,—	20	10
" qualificate	8	6,80	20	90,40	8	14,10	20	10
Apprendiste di 1a assunzione								
fra i 16 e i 18 anni	8	4,70	20	57,60	8	7,90	20	10
sotto i 16 anni	8	3,63	20	49,80	8	5,65	20	10
Manovali specializzate	8	8,—	20	84,—	8	12,80	20	10
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,20	20	77,60	8	11,30	20	10
" fra i 16 e i 18anni	8	4,70	20	57,60	8	7,30	20	10
" sotto i 16 anni	8	3,63	20	49,40	8	5,63	20	10
BAMBINE								
Operaie specializzate	8	6,—	20	68,—	8	9,60	20	10
" qualifiche	8	5,40	20	63,20	8	8,63	20	10
Apprendiste di 1a assunzione								
fra i 16 e i 18 anni	8	4,—	20	52,—	8	6,40	20	10
sotto i 16 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,30	20	10
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	4,30	20	56,—	8	7,20	20	10
Manovali comuni sotto i 18 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,30	20	10

1095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1484

TIA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA VINA, ALBERGHI, RISTORANTI,
PANETTERIE DI ALBERGHI ED AFFINI.
Unificazione per la Liguria

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	10,—	20	100,—	8	16,—	20	100	248,—
8	8,50	20	90,40	8	14,10	20	100	232,80
8	4,70	20	57,60	8	7,20	20	100	156,—
8	3,62	20	49,20	8	5,62	20	100	166,80
8	8,—	20	89,—	8	12,80	20	100	228,40
8	7,20	20	77,60	8	11,20	20	100	212,—
8	4,70	20	57,60	8	7,20	20	100	180,—
8	3,62	20	49,20	8	5,62	20	100	166,80
8	6,—	20	69,—	8	9,60	20	100	196,80
8	5,40	20	63,20	8	8,52	20	100	209,20
8	4,—	20	52,—	8	6,40	20	100	177,20
8	3,43	20	47,80	8	5,30	20	100	164,—
8	4,50	20	56,—	8	7,20	20	100	177,60
8	3,43	20	47,60	8	5,30	20	100	164,—

1096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. contin.
OPERAI								
Operai specializzati	B	20,—	—	80,—	B	16,—	—	72,
" qualificati	B	3,50	—	70,—	B	14,40	—	63
Apprendista di 1a annata								
" 2a "								
" 3a "								
" 4a "								
DONNE								
Operaie specializzate	B	6,—	—	60,—	B	5,—	—	45
" qualificate	B	5,50	—	55,—	B	4,65	—	41,8
Apprendista di 1a annata								
" 2a "								
" 3a "								
Manovali specializzati	B	4,—	—	40,—	B	3,—	—	27
" qualificati	B	3,60	—	36,—	B	3,20	—	28,8
Manovali comuni uomini di 18 anni	B	3,20	—	32,—	B	2,80	—	25,2
Manovali comuni uomini di 17 anni	B	2,80	—	28,—	B	2,50	—	22,5

1097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9184

Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.

1098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCOR			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	I c
Uomini								
Operai specializzati	8	4,80	20	58,—	8	12,20	20	
Operai qualificati	8	6,50	20	66,—	8	13,60	20	
Lavoratori di 1a manovalanza								
Da 15 a 16 anni	8	4,70	20	57,60	8	7,90	20	
Sotto i 16 anni	8	3,65	20	45,60	8	5,60	20	
Manovali specializzati	8	7,85	20	82,50	8	12,60	20	
Manovali comuni oltre i 16 anni	8	7,60	20	77,60	8	11,20	20	
" Da i 16 a i 18 anni	8	4,70	20	57,60	8	7,90	20	
" sotto i 16 anni	8	3,65	20	45,20	8	5,65	20	
Donne								
Operaie specializzate	8	3,10	20	37,20	8	5,45	20	
" qualificate	8	2,—	20	36,—	8	5,—	20	
Lavoratrici di 1a manovalanza								
Da i 16 a i 18 anni	8	4,—	20	52,—	8	6,60	20	
Sotto i 16 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,20	20	
Manovali comuni oltre i 16 anni	8	4,50	20	56,—	8	7,—	20	
" sotto i 16 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,20	20	

1099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE			Ore	NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.		Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
3,90	20	93,--	8	12,20	60	100	141,60
3,20	20	80,--	8	13,60	60	100	220,80
4,70	30	91,60	8	7,90	60	100	180,--
3,65	30	45,20	8	5,65	60	100	166,80
7,05	30	82,80	8	12,60	60	100	238,80
7,20	30	97,60	8	11,30	60	100	213,--
4,70	30	57,60	8	7,30	60	100	160,--
3,20	30	43,20	8	5,65	60	100	166,80
5,10	20	67,60	8	9,45	35	100	219,60
5,--	20	60,--	8	8,--	20	100	184,--
4,--	20	53,--	8	6,60	60	100	171,60
3,45	20	47,60	8	5,90	60	100	164,--
4,50	20	59,--	8	7,40	60	100	177,60
3,45	20	47,60	8	9,30	60	100	208,--

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO ACCORDO Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	I... co...
Operai specializzati	8	5,20	"	70,---	8	13,--	"	
" qualificati	8	5,20	"	62,---	8	13,50	"	
Apprendisti di 1a categoria								
fra i 16 e i 18 anni	8	4,70	"	37,60	8	7,50	"	
oltre i 18 anni	8	3,63	"	29,20	8	5,09	"	
Manovali specializzati	8	7,85	"	62,80	8	12,60	"	
Manovali comuni oltre i 18 anni	8	7,20	"	57,60	8	11,30	"	
" fra i 16 e i 18 anni	8	4,70	"	37,60	8	7,50	"	
oltre i 18 anni	8	3,63	"	29,20	8	5,09	"	
Donne								
Operaie specializzate	8	3,90	"	47,--	8	9,45	"	
" qualificate	8	3,---	"	36,---	8	6,---	"	
Apprendiste di 1a categoria								
fra i 16 e i 18 anni	8	3,---	"	24,---	8	6,30	"	
oltre i 18 anni	8	3,43	"	27,60	8	5,30	"	
Manovali comuni oltre i 18 anni	8	4,30	"	34,---	8	7,20	"	
" oltre i 18 anni	8	3,43	"	27,60	8	5,30	"	

1101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	3,50	...	70,...	8	10,50	...	75	156,50
8	6,50	...	68,...	8	13,50	...	75	163,50
8	4,70	...	37,50	8	7,50	...	30	110,...
8	5,63	...	69,20	8	8,69	...	30	96,50
8	7,63	...	52,50	8	13,90	...	75	173,50
8	7,50	...	37,50	8	13,90	...	75	167,...
8	4,70	...	37,50	8	7,50	...	30	110,...
8	3,63	...	29,20	8	5,69	...	30	95,50
8	3,90	...	47,20	8	8,69	...	75	130,50
8	3,...	...	41,...	8	8,...	...	75	139,...
8	4,...	...	32,...	8	6,20	...	30	152,50
8	3,43	...	27,50	8	5,30	...	30	109,...
8	6,30	...	25,...	8	7,20	...	75	132,50
8	3,69	...	27,50	8	5,30	...	30	109,...

1102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE INDUSTRIE DEI VINI E LIQUORI, DEGLI SCIROPPI, DELLE DISTILLERIE DI ALCOOL DI 2ª CATEGORIA, DELLE ACQUE GASSATE, DELLA BIRRA DEL FREDDO DEL GELATO, DELLE IDROTERMALI

Il giorno 2 ottobre 1945, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Industriale

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore dott. Giovanni Caravelli

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopracitate si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto 15 marzo 1945 pubblicato dal Bollettino degli Atti Ufficiali n. 5 del Commissariato Nazionale del Lavoro emanato dal Ministero del Lavoro della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE

Industria vini, liquori, sciroppi, e distillerie di alcole di 2ª categoria

	paga base oraria
UOMINI	
Operai specializzati	L. 16
" qualificati	" 14,10
Apprendisti di 1ª assunzione	
tra i 16 e i 18 anni	" 4,873
sotto i 16 anni	" 3,85
Manovali specializzati	" 12,80
" comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " tra i 16 e i 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,85
DONNE	
Operaie specializzate	" 9,60
" qualificate	" 8,65
APPRENDISTE DI 1ª assunzione	
tra i 16 e i 18 anni	" 6,40
sotto i 16 anni	" 5,50
Manovali comuni sopra i 16 anni	" 7,30
" " sotto i 16 anni	" 5,50

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

c/c

1103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NELLE INDUSTRIE DELLE ACQUE GASSATE DELLA BIRRA DEL FREDDO DEL GHIACCIO E IDROTERMALI

Operai specializzati	L.	15,20
" qualificati	"	13,60
APPRENDISTI DI 1^ assunzione		
tra i 16 e i 18 anni	"	7,50
sotto i 16 anni	"	5,85
Manovali specializzati	"	12,60
" comuni	"	11,50
" " tra i 16 e i 18 anni	"	7,50
" " sotto i 16 anni	"	5,85
DONNE		
Operaio specializzato	"	9,45
" qualificato	"	8 ==
APPRENDISTE DI 1^ ASSUNZIONE		
tra i 16 e 18 anni	"	6,40
sotto i 16 anni	"	5,50
Manovali comuni sopra i 16 anni	"	7,20
" " sotto i 16 anni	"	5,50

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

UOMINI	PAGHE GIORNALIERE		
	Orario giornaliero normale di servizio		
Raggruppamento A	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 125,80	117,40	108,30
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40
inferiori ai 16 anni	57,05	52,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	68,05	64 ==

4872

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella a) quando nella particolarità del caso la loro prestazione assuma carattere di continuità.

L'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 1[illegible]= giornaliere.

c/c

1104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

.. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elargizioni, ed acconti per adeguamento salariale finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3) Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria, Novi, Tortona, Casale , Ovada, Valenza, Acqui e Serravalle Libarna. Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 4)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 5)- Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 6)- Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato e sottoscritto

p. La Camera del Lavoro
della prov. di Alessandria

p. L'Unione Industriale
della prov. di Alessandria

4871

1105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SILK INDUSTRY

ALESSANDRIA

129

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE SILK INDUSTRY IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 269).

1. The agreement, which is effective from the 10th of September 1945, concedes pay rates varying from 239,20 lire per day for the highest paid grades to 164 lire per day for the lowest paid grades.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

31.12.1945

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

RCC. LS.C 29/1/46

ACTO

1106

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA DELLA SETA
= ALESSANDRIA =

STIPULATO : 3.10.1945
DECORRENZA : 10.9.1945

****

E' prevista la regolamentazione dell'apprendistato mercedi giornaliere per gli uomini oscillanti fra £. 166,80 e £. 239,20 contro precedenti £. 49,20 e £. 94,40.

Per le donne da £. 164 a £. 190,40 contro £. 47,60 e £. 64.

***

Torino, dicembre 1945

1107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE PARTITA GIORNALIERA SPETTANTE ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVO
SETA, FILATURA DEI BOZZOLI DOPPI, COMPRESE LE OPERAZIONI DI ASSASSO ED ESSI
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORD			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
UOMINI								
Operai specializzati	8	9,30	20	94,40	8	14,90	20	
" qualif. di 1a categ.	8	8,50	20	86,--	8	13,60	20	
" " " 2a "	8	8,10	20	84,80	8	13,--	20	
Manovali com. sopra 18 anni	8	7,20	20	77,60	8	11,30	20	
" com. dai 16 ai 18 anni	8	4,70	20	57,60	8	7,50	20	
" " sotto i 16 anni	8	3,65	20	49,20	8	5,85	20	
DONNE								
Operaie specializzate	8	5,30	20	64,--	8	8,80	20	
" qualif. di 1a categ.	8	5,20	20	61,60	8	8,30	20	
" " " 2a "	8	4,90	20	59,20	8	7,85	20	
Operaie comuni	8	4,70	20	57,60	8	7,50	20	
Manovali com. sopra 18 anni	8	4,50	20	56,--	8	7,20	20	
" com. dai 16 ai 18 anni	8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	
" " sotto i 16 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,90	20	
Apprendiste filatrici								
per il 1° semestre	8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	
" " 2° "	8	4,30	20	56,--	8	7,20	20	
" " 3° "	8	5,--	20	60,--	8	8,--	20	
Apprendiste manatrici com. sotto i 16 anni								
per il 1° semestre	8	3,45	20	47,60	8	5,90	20	
" " 2° "	8	4,05	20	52,40	8	6,90	20	
" " 3° "	8	4,60	20	56,80	8	7,40	20	
dai 16 ai 18 anni								
per il 1° semestre	8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	
" " 2° "	8	4,30	20	54,40	8	6,90	20	
" " 3° "	8	4,75	20	58,--	8	7,60	20	

4868

1108

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFA GIORNALIERA RIFERENTE ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA INDUSTRIA DELLA MACINATURA DELLA TURA DEI BOZZOLI DOPPI, COMPRESE LE OPERAZIONI DI AMMASSO ED ESSICAZIONE BOZZOLI.

Considerati Quali famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Cat.	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	9,30	20	94,40		14,90	20	100	239,20
	8,90	20	88,--		13,60	20	100	228,80
	8,10	20	84,80		13,--	20	100	224,--
ani	7,20	20	77,60		11,50	20	100	212,--
ni	4,70	20	97,60		7,50	20	100	180,--
	3,65	20	49,20		5,85	20	100	166,80
	5,50	20	64,--		8,80	20	100	190,40
	5,20	20	61,60		8,30	20	100	186,40
	4,90	20	59,20		7,85	20	100	182,80
	4,70	20	57,60		7,50	20	100	180,--
	4,50	20	56,--		7,20	20	100	177,60
	3,85	20	50,80		6,20	20	100	169,60
	3,45	20	47,60		5,50	20	100	164,--
	3,85	20	50,80		6,20	20	100	169,60
	4,50	20	56,--		7,20	20	100	177,60
	5,--	20	60,--		8,--	20	100	184,--
	3,45	20	47,60		5,50	20	100	164,--
	4,05	20	52,40		6,50	20	100	172,--
	4,60	20	56,80		7,40	20	100	179,20
	3,85	20	50,80		6,20	20	100	169,60
	4,30	20	54,40		6,90	20	100	175,20
	4,75	20	58,--		7,60	20	100	180,80

4868

1109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] DI LAVORO DELLA SIGNORA SPETTANZE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA INDUSTRIA D[illegible]
[illegible], VIGENTE DAL 20 LUGLIO 1947, CONCERNENTE LE QUALIFICAZIONI DI ARTIERI ED ASSIMILATI
Non Oss. Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. conti
OPERAI								
Operai specializzati	8	9,20	-	74,40	8	14,90	-	
Operai qualif. di 1a categoria	8	8,20	-	66,--	8	13,80	-	
" " 2a "	8	8,10	-	64,80	8	13,--	-	
Manovali com. sopra i 18 anni	8	7,20	-	57,60	8	12,50	-	
" dai 16 ai 18 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,90	-	
" sotto i 16 anni	8	2,93	-	23,40	8	2,85	-	
DONNE								
Operaie specializzate	8	5,50	-	44,--	8	8,80	-	
Operaie qualif. 1a cat.	8	5,20	-	41,60	8	8,30	-	
" " 2a "	8	4,90	-	39,20	8	7,80	-	
Operaie comuni	8	4,70	-	37,60	8	7,50	-	
Manovali com. sopra i 18 anni	8	4,50	-	36,--	8	7,20	-	
" com. dai 16 ai 18 anni	8	2,85	-	22,80	8	6,20	-	
" com. sotto i 16 anni	8	3,45	-	27,60	8	5,50	-	
Apprendiste specializz.								
per il 1° semestre	8	3,83	-	30,80	8	6,20	-	
" " 2° "	8	4,30	-	35,--	8	7,20	-	
" " 3° "	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-	
Apprendiste qualif. 1a cat.								
sino sotto i 18 anni								
per il 1° semestre	8	3,45	-	27,60	8	5,50	-	
" " 2° "	8	4,05	-	32,40	8	6,50	-	
" " 3° "	8	4,60	-	36,80	8	7,40	-	
dai 16 ai 18 anni								
per il 1° semestre	8	3,83	-	30,80	8	6,20	-	
" " 2° "	8	4,30	-	34,40	8	6,50	-	
" " 3° "	8	4,79	-	38,--	8	7,60	-	

A867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...NALIERA SPETTANTE AGLI LAVORATORI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA ...
...RAGLIA NORD, CONCESSA DA ... DI ACCORDO ED ASSICURAZIONE BOLOGNA.

Non ca.à Famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
3,90	-	74,40	8	14,90	-	79	104,60
5,50	-	88,--	8	13,60	-	79	188,80
6,30	-	94,80	8	13,--	-	79	179,--
7,40	-	97,60	8	12,50	-	79	167,--
8,70	-	97,60	8	7,50	-	53	110,--
5,83	-	93,28	8	5,85	-	30	99,80
5,50	-	84,--	8	8,60	-	79	143,40
5,60	-	41,60	6	8,30	-	79	141,40
4,80	-	59,80	8	7,80	-	79	137,80
4,70	-	37,60	8	7,50	-	79	135,--
4,50	-	35,--	8	7,20	-	79	132,60
3,89	-	30,80	8	6,20	-	50	93,50
3,45	-	27,60	8	5,50	-	50	94,--
3,85	-	30,80	8	6,20	-	50	99,60
4,30	-	36,--	8	7,20	-	50	107,50
5,--	-	40,--	8	8,--	-	50	114,--
3,45	-	27,60	8	5,50	-	50	94,--
4,05	-	32,40	8	6,50	-	50	102,--
4,60	-	36,80	8	7,40	-	50	109,20
3,83	-	30,60	8	6,20	-	50	99,50
4,30	-	34,40	8	5,50	-	50	103,20
4,73	-	38,--	8	7,50	-	50	110,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA, FILATURA DEI BOZZOLI DOPPI; COMPRESE LE OPERAZIONI DI AMMASSO ED ESSICAZIONE DEI BOZZOLI

Il giorno 3 Ottobre 1945, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Industriale della Provincia di Alessandria

fra

l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario Rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore Dr.Giovanni Garavelli

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione cintrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art.1 - I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 28/9/1944 pubblicato dal Bollettino degli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro della ex R.S.I. n. 2 del 7/10/1945 vengono così modificati:

a) Tabella delle categorie e delle paghe basi giornaliere

UOMINI	
Operai specializzati	L. 14,90
" qualificati di 1^ categoria	" 13,60
" " " 2^ "	" 13,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,85
DONNE	
Operaie specializzate	" 8,80
" qualificate di 1^ categoria	" 8,30
" " " 2^ "	" 7,85
Operaie comuni	" 7,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 6,20
" " sotto i 16 anni	" 5,50

La paga della filatrice provetta è riferita ad una bacinella fino a

Industriale della Provincia di [illegible]

fra

l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario Rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore Dr.Giovanni Garavelli

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione cintrattuale vigente per la categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art.1 - I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 28/9/1944 pubblicato dal Bollettino degli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro della ex R.S.I. n. 2 del 7/10/1945 vengono così modificati:

a) Tabella delle categorie e delle paghe basi giornaliere

UOMINI	
Operai specializzati	L. 14,90
" qualificati di 1^ categoria	" 13,60
" " " 2^ "	" 13,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 6,85
DONNE	
Operaie specializzate	" 8,80
" qualificate di 1^ categoria	" 8,30
" " " 2^ "	" 7,85
Operaie comuni	" 7,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 6,20
" " sotto i 16 anni	" 5,50

La pga della filatrice provetta è riferita ad una bacinella fino a 12 capi. Nel caso di lavoro:ad una bacinella oltre 12 fino a 16 capi e da oltre 16 capi fino a 20 capi sarà corrisposta una maggiorazione sulla paga base rispettivamente del 5% e del 10%.

APPRENDISTE: Le mezzanti (apprendiste filatrici) diventeranno filatrici provette dopo un tirocinio della durata di 18 mesi di effettivo lavoro durante il quale saranno corrisposte le seguenti paghe:

1° semestre	L. 6,20
2° "	" 7,20
3° "	" 8,==

Le apprendiste aspatrici sono soggette ad un periodo di tirocinio

./.

4866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della durata di 18 mesi, durante il quale saranno corrisposte le seguenti paghe:

ASSUNTE SOTTO I 16 ANNI

1°	semestre	L.	5,50
2°	"	"	6,50
3°	"	"	7,40

ASSUNTE DAI 16 AI 18 ANNI

2°	Semestre	L.	6,20
2°	"	"	6,90
3°	"	"	7,60

Al compimento del 18° anno di età dovrà però, comunque, essere corrisposta a tutte le apprendiste almeno la paga fissata per le operaie manovali dell'età corrispondente.

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero normale di serv. per 10 ore	Per 9 Ore	Per 8 Ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,85	117,40	108,50
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40
inferiore ai 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74,==	69,05	64,==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto a tutti gli effetti, al trattameto stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1) quando nella particolarità del caso la loro prestazione assuma carattere di continuità.

L'Indennità di trasferta non potrà essere inferiore a tutti gli operai a L. 128?== giornaliere.

Art. 2 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati eda assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali elargizioni, ed acconti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE per gli operai ai quali si applica la presente tabella

tinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegate con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero normale di serv.		
	per 10 ore	Per 9 Ore	Per 8 Ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,85	117,40	108,50
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40
inferiore ai 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74,==	69,05	64,==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto a tutti gli effetti, al trattameto stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1) quando nella particolarità del caso la loro prestazione assuma carattere di continuità.

L'Indennità di trasferta non potrà essere inferiore a tutti gli ~~operai~~ operai a L. 128?== giornaliere.

Art. 2 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ede assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elargizioni, ed acconti per adeguamenti salariali concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso le singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

-/- 4864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3 - Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche: le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sulla indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 4 - Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 5 - Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della Provincia di Alessandria

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della Provincia di Alessandria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4851

1116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

028 COTTON INDUSTY ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENTS IN RESPECT OF WORKERS IN THE COTTON INDUSTRY IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 270).

1. The agreement, which is effective from the 10th of September 1945, concedes pay rates varying from 241,60 lire for the highest paid grades to 164 lire for the lowest paid grades.-

2. The agreement fixes also travelling indemnities and pay rates for discontinuos work.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.45

E.Scicluna, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

RCC. LSC 29/1/46

4113

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BG/cc

270

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA

COTONIERA - ALESSANDRIA -

Stipulato il 11/10/45

Decorrenza: 10/9/45

E' previsto un'indennità di trasferta ed il lavoro discontinuo con relative tabelle salariali

Paga massima giornaliera per gli uomini: £.241,60 - minima £.166,80 contro precedenti £. 96 e £.50,80.
Per le donne £.193,60 e £.164 contro precedenti £.66 e £.47,60.

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Considerati ogni famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCOR			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
Operai specializzati	8	9,40	20	95,-	8	12,-	20	
" qualif. di 1a cat.	8	8,-	20	84,-	8	10,50	20	
" " 2a "	8	6,50	20	73,-	8	9,-	20	
Operai comuni	8	7,50	20	80,-	8	10,-	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	5,-	20	60,-	8	6,-	20	
" sotto i 16 anni	8	3,65	20	50,-	8	6,-	20	
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,20	20	77,60	8	11,50	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	4,70	20	37,60	8	7,50	20	
" sotto i 16 anni	8	3,65	20	45,20	8	5,-	20	
Donne								
Operaie specializzate	8	5,75	20	56,-	8	8,20	20	
" qualif. di 2a cat.	8	5,-	20	49,-	8	8,40	20	
" " 3a "	8	3,-	20	69,-	8	5,-	20	
Operaie comuni	8	4,75	20	57,50	8	7,20	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	4,20	20	53,60	8	6,70	20	
" sotto i 16 anni	8	3,70	20	45,50	8	5,50	20	
Manovali comuni	8	4,30	20	53,-	8	7,20	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	3,80	20	45,60	8	6,40	20	
" sotto i 16 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,35	20	

4261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Condizioni dei Lavoro

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.

1120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MINIMA DI CATEGORIA STABILITE DALLE CONVENZIONI ANNESSE ALL'ACCORDO

Non vale per Trieste

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	In co
EDILI								
Operai specializzati	8	9,30	-	76,-	8	12,20	-	
" qualif. di 1a cat.	8	8,30	-	68,-	8	11,60	-	
" " " 2a "	8	8,10	-	64,80	8	12,-	-	
Operai comuni	8	7,60	-	60,80	8	12,20	-	
" " di 16 ai 18 anni	8	5,-	-	40,-	8	8,-	-	
" sotto i 16 anni	8	3,93	-		8	6,20	-	
Nuovi in cerca prima i 18 anni								
" dai 16 ai 18 anni	8	7,60	-	57,60	8	11,20	-	
" sotto i 16 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,50	-	
EDILI	8	3,93	-	29,40	8	5,93	-	
Operai specializzato	8	9,79	-	78,32	8	12,80	-	
" qualif. di 1a cat.	8	9,35	-	74,80	8	12,60	-	
" " " 2a "	8	9,-	-	72,-	8	12,-	-	
Operai comuni	8	8,70	-	69,60	8	11,60	-	
" dai 16 ai 18anni	8	6,20	-	49,60	8	8,-	-	
" sotto i 16 anni	8	3,70	-	29,60	8	5,-	-	
Manovali comuni	8	4,50	-	36,-	8	6,-	-	
" dai 16 ai 18 anni	8	3,99	-	31,92	8	5,30	-	
" sotto i 16 anni	8	3,49	-	27,92	8	4,60	-	

4850

1121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AREA DI NEGOZIAZIONE SINDACATI ALEA FEDERAZIONE ADDETTI ALLE INDUSTRIE

Non Copyrighted

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
		9,30		76,		13,20		75	198,60
nt.		8,30		69,		12,60		75	189,80
		8,10		64,80		12,-		75	179,-
		7,60		60,80		11,80		75	172,60
		7,-		56,		8,-		50	124,-
nnà		3,85		30,80		6,40		50	95,60
à									
		7,20		57,60		11,50		75	167,-
nà		4,70		37,60		7,50		50	112,-
		5,05		40,40		5,25		50	96,60
		5,75		46,		9,20		75	148,60
		5,25		42,		8,40		75	142,40
nnà.				48,		8,-		75	138,-
				37,60		7,20		75	132,-
		4,70		37,60		6,70		50	120,60
nnà		4,20		33,60		5,50		50	97,20
nnà		3,70		29,60		7,-		75	132,60
		4,30		34,40		8,-		50	99,60
nnà.		3,12		25,		5,50		50	94,-
nnà.		3,62		28,96		7,20		50	

4860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Per la revisione dei minimi salariali delle maestranze addette all'industria cotoniera,

---

Il giorno 11/10/1945 in Alessandria, presso la sede dell'Unione Industriale

fra

L'Unione Industriale della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario Rag.Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore Dr.Giovanni Caravelli

e

La Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopra citate, si è convenuto quanto segue:

Art.1 - I minimi di paga stabiliti dal Decreto pubblicato negli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro del 29/9/44 n.1 emanato dalla ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe base orarie:

UOMINI	Paga base oraria
Operai specializzati	L. 15,20
" qualificati di 1^ categoria	" 13,60
" " " 2^ categoria	" 13,==
" comuni	" 12,20

Per le mansioni attaccafili semplici ai solfactings - caricatelai fcrature e doppiaggio cartoni Jacaquards - addetti esclusivamente alla pulizia o brunitura dei pettini - marcature difetti delle pezze, sono stabilite le seguente paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni	L. 8,==
b) sotto i 16 anni	" 6,==

CATEGORIE	
UOMINI	
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,85

4859

L'Unione Industriale della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario Rag.Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore Dr.Giovanni Garavelli

8

La Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopra citate, si è convenuto quanto segue:

Art.1 - I minimi di paga stabiliti dal Decreto pubblicato negli Atti Ufficiali del Commissariato Nazionale del Lavoro del 29/9/44 n.1 emanato dalla ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe base orarie:

UOMINI	Paga base oraria
Operai specializzati	L. 15,20
" qualificati di 1^ categoria	" 13,60
" " " 2^ categoria	" 13,==
" comuni	" 12,20

Per le mansioni attaccafili semplici ai solfactings - caricatelai forature e doppiaggio cartoni Jacaquards - addetti esclusivamente alla pulizia o brunitura dei pettini - marcature difetti delle pezze, sono stabilite le seguente paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni	L. 8,==
b) sotto i 16 anni	" 6,==

4859

CATEGORIE	
UOMINI	
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,85
DONNE	
Operaie specializzate	" 9,20
" qualificate di 1^ categoria	" 8,40
" " " 2^ "	" 8,==
" comuni	" 7,50

Per le mansioni attaffili ai selfactings - porgifili alle orditrici caricacantre, porgifili alla incorsatrici, fino ai 18 anni - filatura e doppiaggio cartone Jacaquarde - addetti esclusivamente alla pulitura e brunitura dei pettini - faldatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura meccanica, fino ai 17 anni - operaie al campionario che confezionano referenze, collezioni a tipi servendosi di campioni già in precedenza predisposti e ritagliati, fondistà e mansioni diverse di tintoria, mercerizzazione, finissaggio, stamperie e idrifilizzazione, fino ai 17 anni

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ollatrici di fazzoletti, federe, lenzuola, fino a 18 anni, confezionatura materiale idrofilo (tagliatricciarrotolatrici, impacchettatrici) statolatrici piegatrici su misura, imbustatrici, lavorazione gesso e compresse, sono stabilite le seguente paghe per le seguenti età:

a) dai 16 ai 18 anni	L.	6,70
b) sotto i 16 anni	"	8,90
c) Manovali comuni	"	7,20

Per le mansioni; operaie alle sfilacciatrici non di stracci e filetti attaccacordine ai selfactinge, fino ai 17 anni - portavasi e portaspole - attaccacordine ai ringa, cernita tubetti, pulitura tubetti cernita cascami e stracci, cavalevate - personale ausiliario non qualificato e addetto a mansioni diversi in tutti i reparti, sono stabilite le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni	L.	6,20
b) sotto i 16 anni	"	5,50

APPRENDISTI (Uomini e donne)

Le paghe per gli apprendisti si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate nell'art.5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli stabilimenti cotonieri del 3/12/1938. Al compimento del 16° anno di età dovrà però comunque essere corrisposta la paga fissata per gli operai manovali dell'età corrispondente.

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE - per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

	PAGHE BASI GIORNALIERE		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,85	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40

4858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782021

a) dai 16 ai 18 anni	L. 8,70
b) sotto i 16 anni	" 8,90
c) Manovali comuni	" 7,20

Per le mansioni; operaie alle sfilacciatrici non di stracci e filetti attaccacordine ai selfactinge, fino ai 17 anni - portavasi e portaspole - attaccacordine ai ringa, cernita tubetti, pulitura tubetti cernita cascami e stracci, cavalevate - personale ausiliario non qualificato e addetto a mansioni diversi in tutti i reparti, sono stabilite le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni	L. 6,20
b) sotto i 16 anni	" 5,50

APPRENDISTI (Uomini e donne)

Le paghe per gli apprendisti si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate nell'art.5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli stabilimenti cotonieri del 3/12/1938. Al compimento del 16° anno di età dovrà però comunque essere corrisposta la paga fissata per gli operai manovali dell'età corrispondente.

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE - per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

	PAGHE BASI GIORNALIERE		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,85	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Donnni aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40
inferiore ai 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74,==	69,05	64,==

4858

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratoei regolati dalla tabella a) quando nella particolarità del caso la loro

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

restazione assuma carattere di continuità.

L'indennità di trasferta non potrà essere inferioe a tutti gli ~~effetti~~ operai a L. 128,== giornaliere.

Art.2 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elergizioni ed acconti per adeguamento salariale concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte, dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art.3 - Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono enetità statiche, le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art.4- Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 5 - Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 ed avrà la durata stessa delle norme contrattuali di legge delle quali costituiscono parziale modifica.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della Provincia di Alessandria

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della Prov.di Alessandria

4857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

1127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

027

GAS-WORK
ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE GAS-WORKS IN ALESSANDRIA. (No. 271)

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes pay rates varying from 203 lire to 189,80 lire per day.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
A/. Regional Commissioner Piemonte

4856

Rcc. LSC
29/1/46

1128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'OFFICINAGAS

ALESSANDRIA

STIPULATO IL 19/10/45

DECORRENZA 1/10/45

Paga massima giornaliera L. 203 e minima L. 189,80 contro precedenti L. 77,60 e L. 69,60.

Torino, Dicembre 1945

1129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingenza
		Lavoro				Lavoro		
1a Categoria	8	0,30-1,40	-	77,60	8	13,70-2,30	-	12,-
2a "	8	7,30-1,30	-	73,40	8	13,-- -2,10	-	10,-
3a "	8	7,13-1,25	-	69,60	8	12,90-2,05	-	10,-
				Straordinario				
1a Categoria	8	0,30-1,40	20	97,60	8	13,70-2,30	20	15,-
2a "	8	7,30-1,30	20	93,40	8	13,-- -2,10	20	13,-
3a "	8	7,13-1,25	20	89,60	8	12,90-2,05	20	13,-

1130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
Lavoratori non Capi Famiglia								
8	0,30 - 1,60	-	77,60	8	13,70 - 2,30	-	75	203,-
8	7,00 - 1,30	-	73,60	8	13,- - 1,35	-	75	196,80
8	7,40 - 1,25	-	69,60	8	12,30 - 2,05	-	75	169,80
Lavoratori Capi Famiglia								
8	8,30 - 1,40	20	97,60	8	13,70 - 2,30	20	100	246,-
8	7,00 - 1,30	20	93,60	8	13,- - 2,15	20	100	242,20
8	7,40 - 1,25	20	89,60	8	12,30 - 2,05	20	100	234,80

VERBALE DI ACCORDO

Per la revisione dei minimi salariali delle maestranze addette alle Officine del Gas dell Provincia di Alessandria

---

Il giorno 18 Ottobre 1945, in Alessandria, presso la sede dell'Unione degli Industriali

fra

L'Unione degli Industriali della Provi;cia di Alessandria rappresentata dal suo Direttore Dr.Giovanni Geravelli e dal Rag.Boano, rappresentante dell'Italgas di Torino;

e

La Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

si è convenuto quanto appresso;

Art.1 - A tutti gli operai appartenenti alle officine gas della provincia di Alessandria dovranno essere corrisposte le paghe orarie non inferiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Categoria	Paga oraria	sesto
1^ categoria	13,70	2,30
2^ categoria	13,==	2,15
3^ categoria	12,30	2,05

Art.2 - Resta così convenuto che il sesto della paga corrisposta in precedenza a titolo di riposo, ai sensi dell'Art.8 del contratto nazionale 11 Ottobre 1928, viene mantenuto in aggiunta alla paga oraria.

Art.3 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali fin ora concessi in natura ed in danaro dalle sigole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art.4 - le retribuzioni orarie stabilite ne; presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita dovranno portare eventuali mente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

1553

Art.5 - Tenuto presente che gli operai hanno avuto un anticipo di L.2500,= si convine che il presente accordo abbia decorrenza effettiva dal 1° ottobre 1945; mentre per il mese di settembre restano assorbite L.1320,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

si è convenuto quanto appresso;

Art.1 - A tutti gli operai appartenenti alle officine gas della provincia di Alessandria dovranno essere corrisposte le paghe orarie non inferiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Categoria	Paga oraria	sesto
1^ categoria	13,70	2,30
2^ categoria	13,==	2,15
3^ categoria	12,30	2,05

Art.2 - Resta così convenuto che il sesto della paga corrisposta in precedenza a titolo di rischio, ai sensi dell'Art.8 del contratto nazionale 11 Ottobre 1928, viene mantenuto in aggiunta alla paga oraria.

Art.3 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali fin ora concessi in natura ed in danaro dalle sigole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'aziende per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art.4 - le retribuzioni orarie stabilite ne; presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita dovranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

4853

Art.5 - Tenuto presente che gli operai hanno avuto un anticipo di L.2500,= si convine che il presente accordo abbia decorrenza effettiva dal 1° ottobre 1945; mentre per il mese di settembre restano assorbite L.1320,= dell'anticipo avuto, per la differenza di L.1280,= il rappresentante dell'Italgas si impegna di proporne l'abbuono al Consiglio dei Commissari e di comunicare sollecitamente le decisioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
della Provincia di Alessandria
F.to Garavelli

p. L'ITALGAS DI TORINO
F.to Boano

p.LA CAMERA DEL LAVORO
della Provincia di Alessandria
F.to Ferraris

p.LA COMMISSIONE INTERNA
F.to Demichelis, Veronese, Buffa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

26 CONFECTIONARY ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE CONFECTIONERY INDUSTRY IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 272).

1. This agreement, which is effective from the 17th of September 1945, concede pay rates varying from 248 lire per day for the highest paid category to 164 lire per day for the lowest paid category.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. Sicluna, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc. LSC 29/1/46

4852

1134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
" ALESSANDRIA "

STIPULATO : 5.10.1945
DECORRENZA : 17.9.1945

Nulla di rilevante da segnalare.

Paghe giornaliere, per gli uomini, oscillanti fra £. 166,80 e £. 248 contro precedenti £. 49,20 e £. 100.

Per le donne da £. 164 a £. 196,80 contro £.47,60 e £. 68.

Torino, dicembre 1945

1135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
Operai specializzati	8	6,-	20	50,-	8	6,-	20	
" qualificati	8	5,40	20	45,60	8	5,40	20	
Apprendisti di 3a categoria								
Da 15 a 16 anni	8	3,20	20	27,60	8	3,20	20	
Oltre i 16 anni	8	3,60	20	31,60	8	3,60	20	
Manovali specializzati	8	6,-	20	52,-	8	6,-	20	
Manovali comuni oltre i 18 anni	8	5,20	20	45,60	8	5,20	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	4,40	20	38,40	8	4,40	20	
" sotto i 16 anni	8	3,60	20	31,60	8	3,60	20	
Garzoni specializzati	8	5,-	20	44,-	8	5,-	20	
" qualificati	8	4,60	20	40,40	8	4,60	20	
Apprendisti di 3a categoria								
Da 15 a 16 anni	8	2,80	20	24,40	8	2,80	20	
Sotto i 15 anni	8	2,40	20	21,20	8	2,40	20	
Manovali comuni oltre i 18 anni	8	4,40	20	38,40	8	4,40	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	3,60	20	31,60	8	3,60	20	

A630

1136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CONTRATTO PRECEDENTE			NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.

1137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	n° C	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	n° C	Paga oraria	Indenn. di guerra	Inden cont
Uomini								
Operai specializzati	8	20,—	"	160,—	8	20,—	"	75
" qualificati	8	8,62	"	70,40	8	10,10	"	75
Apprendisti al 1o anno								
fra i 16 e i 18 anni	8	4,70	"	37,60	8	2,90	"	50
sotto i 16 anni	8	4,60	"	36,80	8	2,85	"	50
Manovali specializzati	8	8,—	"	64,—	8	12,80	"	75
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,80	"	37,60	8	11,90	"	75
" dai 16 ai 18 anni	8	4,70	"	37,20	8	7,2	"	50
" sotto i 16 anni	8	3,69	"	29,80	8	3,83	"	50
Donne								
Operaia specializzata	8	6,—	"	48,—	8	9,60	"	75
" qualificata	8	5,50	"	44,—	8	8,80	"	75
Apprendista al 1o anno								
fra i 16 e i 18 anni	8	4,—	"	32,—	8	6,40	"	50
sotto i 16 anni	8	3,49	"	27,60	8	3,30	"	50
Manovali comuni sopra i 16 anni	8	4,50	"	36,—	8	7,20	"	75
" sotto i 16 anni	8	3,43	"	27,60	8	3,30	"	50

4684

1138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
20,000	"	80,000	8	10,000	"	75	80,000
0,60	"	70,60	8	10,10	"	75	137,80
8,70	"	37,60	8	7,30	"	50	120,000
3,60	"	20,80	8	5,83	"	90	96,66
8,000	"	64,000	6	12,60	"	75	177,40
7,80	"	37,60	8	11,30	"	75	197,000
4,70	"	37,60	8	7,30	"	30	120,000
3,60	"	28,80	8	5,83	"	30	96,66
6,000	"	48,000	8	8,60	"	75	131,60
3,50	"	24,000	8	5,80	"	75	203,40
4,000	"	32,000	8	6,40	"	30	101,40
3,65	"	27,60	8	5,96	"	90	64,000
3,30	"	26,40	8	7,30	"	75	132,60
3,45	"	27,60	8	5,30	"	90	94,000

GV 487

VERBALE DI ACCORDO

PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI DELLE MAESTRANZE DELLA INDUSTRIA DOLCIARIA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 5 ottobre 1945, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Industriale

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Girardi e dal suo Direttore dott. Giovanni Caravelli

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

ravvista l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopra citate, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi stabiliti dal Decreto 15 marzo 1945 pubblicato dal Bollettino degli Atti Ufficiali n. 3 del Commissariato Nazionale del Lavoro emanato dal Ministero del Lavoro della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella categorie e delle paghe basi orarie

	paga base oraria
UOMINI	
Operai specializzati	L. 16 ==
" qualificati	" 14,10
Apprendisti di 1^ assunzione	
tra i 16 e 18 anni	" 7,50
sotto i 16 anni	" 5,85
Manovali specializzati	" 12,80
Manovali comuni sopra i 16 anni	" 11,50
dai 16 ai 18 anni	" 7,50
sotto i 16 anni	" 5,85
DONNE	
Operaie specializzate	" 9,60
" qualificate	" 8,80
Apprendiste di 1^ assunzione fra i 16 e i 18 anni	" 6,40
Apprendiste di 1^ assunzione sotto i 16 anni	" 5,50
Manovali comuni sopra i 16 anni	" 7,20
" " sotto i 16 anni	" 5,50

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE

4848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

ravvista l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per la categoria sopra citata, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi stabiliti dal Decreto 15 marzo 1945 pubblicato dal Bollettino degli Atti Ufficiali n. 3 del Commissariato Nazionale del Lavoro emanato dal Ministero del Lavoro delle ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella categorie e delle paghe basi orarie

	paga base oraria
UOMINI	
Operai specializzati	L. 15 --
" qualificati	" 14,10
Apprendisti di 1^ assunzione	
tra i 16 e 18 anni	" 7,50
sotto i 16 anni	" 5,65
Manovali specializzati	" 12,80
Manovali comuni sopra i 16 anni	" 11,50
dai 16 ai 18 anni	" 7,50
sotto i 16 anni	" 5,65
DONNE	
Operaie specializzate	" 9,60
" qualificate	" 8,80
Apprendiste di 1^ assunzione fra i 16 e i 18 anni	" 6,40
Apprendiste di 1^ assunzione sotto i 16 anni	" 5,50
Manovali comuni sopra i 16 anni	" 7,20
" " sotto i 16 anni	" 5,50

4848

Al compimento del 18^ anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE - Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

o/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	PAGHE GIORNALIERE orario giornaliero normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,85	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	112,50	104,80	97,00
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40
inferiore ai 16 anni	57,05	53,10	49,20
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69,05	64 ==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella a) quando nella particolarità del caso la loro prestazione assuma carattere di continuità.

L'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 1[illegible] giornaliere.

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per adeguamento salariale concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte, dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito della azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3) Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 4)- Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 5)- Il presente accordo decorre dal 17 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato e sottoscritto

4817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

inferiore ai 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69,05	64 ==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella a) quando nella particolarità del caso la loro prestazione assuma carattere di continuità.

L'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 120 giornaliere.

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per adeguamento salariale concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte, dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito della azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3) Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 4)- Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 5)- Il presente accordo decorre dal 17 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato e sottoscritto

4847

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
della prov. di Alessandria

p.LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

25 TRASPORTATION AND DELIVERY

ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS ~~IN FIRMS ENGAGED IN THE TRANSPORTATION~~ AND DELIVERY OF MAIL ETC. IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 273).-

1. The agreement, which is effective from the 10th of September 1945, concedes pay rates varying from 241,60 lire per day to 164,80 lire per day.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.1.2. 45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC 29/1/46

LC 16

1144

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

273

ACCORDO SALARIALE PER LA RIASSUNZIONE

ADDETTI AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

A L E S S A N D R I A

Scioperato il 9/10/45 Decorrenza 10/9/45

Fermo stabilito paghe per 8 e 10 ore giornaliere di lavoro.

Massimo £.241.60 e minimo £. 164.80 contro precedenti £.96 e £.48.-

4845

Torino, Novembre'45

1145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE ALLE LAVORANTI DELLA AUSILIA
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO A		
	Ore	Paga oraria per 8 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria per 8 ore	Indenn. di guerra
UOMINI							
Operai di 1a categoria		76,--	20	96,--		121,60	20
" " 2a "		68,--	20	88,--		108,80	20
" " 3a cat. sopra i 18 anni		60,80	20	80,80		97,30	20
" " 3a " dai 16 ai 18 anni		42,40	20	62,40		67,85	20
" " 3a " sotto i 16 anni		30,80	20	50,80		49,30	20
Manovali comuni sopra i 18 anni		57,60	20	77,60		92,20	20
" dai 16 ai 18 anni		37,60	20	57,60		60,20	20
" sotto i 16 anni		29,20	20	49,20		45,70	20
DONNE							
sopra i 18 anni		40,--	20	60,--		64,--	20
sotto i 18 anni		28,--	20	48,--		44,80	20
CATEGORIE		Per 10 ore				Per 10 ore	
UOMINI							
Operai di 1a categoria		87,90	20	107,90		140,65	20
" " 2a "		78,65	20	98,65		119,43	20
" " 3a cat. sopra i 18 anni		70,30	20	90,30		112,90	20
" " 3a cat. dai 16 ai 18 anni		49,--	20	69,--		78,40	20
" " 3a cat. sotto i 16 anni		39,60	20	59,60		57,--	20

/.

1146

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...NE MENSILE GIORNALIERA SPETTANTE AGLI MARITTIMI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
Considerati Capi Famiglia

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria per 8 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria per 8 ore	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
...ia		76,--	20	96,--		121,60	20	100	241,60
		55,--	20	86,--		108,80	20	100	228,80
...ra 1		60,80	20	80,80		97,30	20	100	217,30
...16		42,40	20	62,40		67,85	20	100	187,85
...o 1		30,80	20	50,80		49,30	20	100	169,30
...a 1		57,60	20	77,60		92,20	20	100	212,20
...nna		37,60	20	57,60		60,20	20	100	180,20
...na		29,20	20	49,20		45,70	20	100	165,70
...na2		40,--	20	60,--		64,--	20	100	184,--
...na1		28,--	20	48,--		44,80	20	100	164,80
		Per 10 ore				Per 10 ore			
...214		87,50	20	107,50		140,65	20	100	260,65
		78,65	20	98,65		120,45	20	100	240,45
...ra		70,30	20	90,30		112,30	20	100	232,30
...1 16		49,--	20	69,--		78,40	20	100	198,40
...tto 4		37,60	20	57,60		57,--	20	100	177,--

/.

1147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MENSILE GIORNALIERA SPETTANTE ALLE MAESTRANZE DELLA AUSILIARI
Coniugati Capi Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCO		
	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra
Manovali comuni sopra i 18 anni		66,50	20	86,50		106,60	20
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni		49,30	20	69,30		72,00	20
Manovali comuni sotto i 16 anni		33,75	20	53,75		54,—	20
Donne							
sopra i 16 anni		46,25	20	66,25		74,—	20
sotto i 16 anni		32,40	20	52,40		54,55	20

1148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ES ITALO-GERMANICA RIGUARDANTE ALCUNI MIGLIORAMENTI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
Contadorati dalla Famiglia

	CONTRATTO PRECEDENTE			NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
1		56,60	20	66,60		106,60	20	100	226,60
		53,80	20	63,20		72,80	20	100	192,60
2		53,75	20	63,75		54,---	20	100	174,---
n 1		46,25	20	66,25		74,---	20	100	194,---
n 1		32,40	20	52,40		51,65	20	100	171,65

1149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingenza
		Per 8 ore				Per 8 ore		
Operai di 1a categoria	8	75,---	--	75,---	8	111,60	--	
" " 2a "	8	68,---	--	68,---	8	101,60	--	
" " 3a "								
Operai di 1a cat. dopo 1 anno	8	60,40	--	60,80	8	87,10	--	
Operai di 2a cat. dopo 1 anno	8	63,40	--	63,60	8	67,60	--	
Operai di 3a cat. dopo 1 anno	8	50,80	--	51,00	8	49,30	--	
Manovali comuni dopo 1 anno	8	37,40	--	37,50	8	53,40	--	
" dal 1° al 2° anno	8	37,40	--	37,60	8	60,80	--	
" dopo 1 2° anno	8	45,20	--	45,30	8	49,70	--	
DONNE:								
Operaie di 1a categoria	8	40,---	--	40,---	8	54,---	--	
" " 2a "	8	38,---	--	38,---	8	46,80	--	
		Per 10 ore				Per 10 ore		
Operai di 1a categoria		87,30	--	87,50		140,40	--	
" " 2a "		78,50	--	78,60		126,80	--	
" " 3a cat. dopo 1 anno		70,30	--	70,50		113,30	--	
" " 3a dal 1° al 2° anno		43,---	--	43,---		78,40	--	
" " 3a dopo 1 2° anno		53,60	--	53,80		87,---	--	

./.

1150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
	Per 8 ore				Per 8 ore			
8	70,-	"	70,-	8	125,60	"	75	156,75
8	60,-	"	60,-	8	108,60	"	75	183,60
8	48,80	"	48,80	8	87,80	"	75	172,30
8	40,60	"	40,60	8	67,80	"	90	157,80
8	30,80	"	30,80	8	49,30	"	90	94,30
8	37,60	"	37,60	8	93,30	"	75	167,30
8	31,50	"	37,80	8	80,20	"	90	170,20
8	25,20	"	25,20	8	49,70	"	90	94,70
	Per 10 ore				Per 10 ore			
8	87,50	"	87,50	8	140,63	"	75	215,63
8	75,-	"	75,-	8	123,75	"	75	198,75
8	62,50	"	62,50	8	112,50	"	75	187,50
8	50,-	"	50,-	8	78,40	"	90	128,40
8	37,50	"	37,50	8	57,-	"	90	147,-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACC		
	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria Per 10 ore	Indenn. di guerra
Fanciulli comuni sotto i 18 anni		56,60	"	56,60		106,60	"
Fanciulli comuni dai 16 ai 18 anni		49,30	"	49,30		72,80	"
Fanciulli comuni sotto i 16 anni		33,73	"	33,73		56,---	
DONNE							
sopra i 16 anni		45,25	"	45,25		74,---	
sotto i 16 anni		37,40	"	37,40		32,25	"

1152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ZONE MARMIFERA ORIENTALE SPETTANTE ALLA CAMERA CONFEDERALE DEL TRAFFICO
Non Oppl Ex Ligure

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria per 10 ore	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria per 10 ore	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
		56,50	-	56,50		106,60	-	75	181,60
		69,30	-	69,30		74,80	-	30	104,80
		33,75	-	33,75		54,-		30	104,-
		46,85	-	46,85		74,-		75	149,-
		32,40	-	32,40		32,89	-	30	101,89

VERBALE DI ACCORDO
PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI DEGLI ADDETTI AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

Il giorno 9-10-1945, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Industriale,

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore, dott. Giovanni Garavelli

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal decreto 15-3-1945 pubblicato nel Bollettino degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro della ex R.S.I. n. 4 del 24-3-1945 vengono modificati come segue:

a) Tabella delle catetorie e delle paghe basi orarie:

	paga base giornaliera per 8 ore (lavoro continuo)	per 10 ore (lavoro discontinuo o semplice attesa)
UOMINI		
Operai di 1ª categoria	L. 121,60	140,65
" " 2ª "	" 108,80	125,85
" " 3ª "		
sopra i 18 anni	" 97,30	112,50
dai 16 ai 18 anni	" 67,85	78,40
sotto i 16 anni	" 49,30	57 ==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 92,20	106,60
" " dai 16 ai 18 anni	" 60,20	69,80
" " sotto i 16 anni	" 46,70	54 ==
Donne		
sopra i 16 anni	" 64 ==	74 ==
sotto i 16 anni	" 44,80	51,85

Gli operai ai quali si applica il trattamento fissato per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per gli addetti a lavori continui, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Agli operai addetti continuamente o saltuariamente, a mansioni di fiducia (cassa, riscossione, recapiti effetti e valori, ecc.) e gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal decreto 15-3-1945 pubblicato nel Bollettino degli Atti Ufficiali del Ministero del Lavoro della ex R.S.I. n. 4 del 24-3-1945 vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe basi orarie:

	paga base giornaliere per 8 ore (lavoro continuo)	paga base giornaliere per 10 ore (lavoro discontinuo o semplice attesa)
UOMINI		
Operai di 1ª categoria	L. 121,60	140,65
" " 2ª "	" 108,80	125,85
" " 3ª "		
sopra i 18 anni	" 97,30	112,50
dai 16 ai 18 anni	" 67,85	78,40
sotto i 16 anni	" 49,30	57 ==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 92,20	106,60
" " dai 16 ai 18 anni	" 60,30	72,80
" " sotto i 16 anni	" 46,70	54 ==
Donne		
sopra i 16 anni	" 64 ==	74 ==
sotto i 16 anni	" 44,80	51,85

48 40

Gli operai ai quali si applica il trattamento fissato per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per gli addetti a lavori continui, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Agli operai addetti continuamente o saltuariamente, a mansioni di fiducia (cassa, riscossione, recapiti effetti e valori, ecc.) esclusi gli addetti al servizio recapito telegrammi ed espressi e recapiti in loco, verrà corrisposta una indennità speciale di L. 12,80 al giorno ogni qualvolta sono adibiti a tali mansioni.

L'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai a L. 128 = giornaliere.

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti minimi nuovi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per adeguamento salariale finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte; dopo l'applicazione del contratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti, presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro vebore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche: le oscillazioni del costo della vita potranno eventualmente portare variazioni sull'indennità di contingenza dadecidersi in sede competente.

Art. 4)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e dilegge vigenti per le categorie.

Art. 5)- Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. La CAMERA DEL LAVORO
F.to Ferraris

p.L'Unione Industriale
F.to Giraudi
" Garavelli

4839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMMERCIAL - 24
FIRMS
ALESSANDRIA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN COMMERCIAL FIRMS ENGAGED IN THE TRADE OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 274).

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, provides for a classification of the workers and fixes basic wages ranging from 6500 lire to 800 lire per month.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

31.12.45

DEICISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER.

4838

Approved.

W. Turner Goles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC
29/1/46

1157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DI MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI

A L E S S A N D R I A

STIPULATO IL 27/9/945

DECORRENZA 1/9/945

Sono previste le qualifiche gratifiche del personale impiegatizio e subalterno e gli scatti periodici di anzianità.-

Delle categorie impiegatizie gli stipendi vanno da L. 2600,00 a L. 6500,00, esclusa l'indennità di contingenza, contro precedenti L. 500,00 e L. 2150,00.

Per il personale subalterno da L. 800,00 a L. 2000,00 contro L. 200,00 e L. 500,00.

Torino, Dicembre 1945

4837

1158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISTRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE CONSERVIERE PRODOTTI INDUSTRIALI
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				
	Stipendio	Indenità presenza	Inden.di guerra	Totale	Sti
DIRIGENTI					
Categoria A					
Personale con mansioni direttive	2.150	650	500	3.300	6.
Categoria B					
Capi Ufficio-Ispettori-ecc.	1.350	450	500	2.300	3.
Vice Ispettori-Capo Magazziniere-ecc.	1.450	450	500	2.400	4.
Contabile	1.350	450	500	2.300	3.
Veterinario	1.250	450	500	2.200	3.
Corrispondente	1.150	450	500	2.100	3.
Altro personale con mansioni analoghe	1.150	450	500	2.100	3.
Categoria C					
Contabile d'ordine	1.000	450	500	1.950	3.
Aiuto contabile	600	450	500	1.550	2.
Fatturista	750	450	500	1.650	2.
Cassiere comune	1.050	450	500	2.000	3.
Cassiere veterinario	950	450	500	1.900	3.
" di vendita	650	450	500	1.600	3.
" di Magazzino	800	450	500	1.750	3.
Aiuto cassiere	600	450	500	1.550	2.
Magazziniere	850	450	500	1.800	3.
Campionarista	750	450	500	1.700	3.
Stenodattilografo	800	450	500	1.750	3.
Dattilografo	650	450	500	1.600	3.
Spedizioniere	650	450	500	1.600	3.
Altro personale con mansioni d'ordine	650	450	500	1.600	3.

F. 036

./.

1159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...NE MENSILE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI BENI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI
Considerati Capi famiglia

...EGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO		
	Stipendio	Indenn.di presenza	Indenn.di guerra	Totale	Stipendio	Indenn.di contingen.	Totale
...i direttivo	2.150	450	500	3.100	6.500	2.500	9.000
...ri-cco.	1.550	450	500	2.500	5.000	2.500	7.500
...ngazzinieri-cco.	1.450	450	500	2.400	4.500	2.500	7.000
	1.250	450	500	2.200	3.800	2.500	6.300
	1.250	450	500	2.200	3.800	2.500	6.300
	1.150	450	500	2.100	3.800	2.500	6.300
...zioni analoghe	1.150	450	500	2.100	3.800	2.500	6.300
	1.000	450	500	1.950	3.200	2.500	5.700
	600	450	500	1.550	2.600	2.500	5.100
	700	450	500	1.650	2.900	2.500	5.400
	1.050	450	500	2.000	3.200	2.500	5.700
	950	450	500	1.900	3.500	2.500	6.000
	650	450	500	1.600	3.200	2.500	5.700
	600	450	500	1.750	3.200	2.500	5.700
	600	450	500	1.550	2.600	2.500	5.100
	850	450	500	1.800	3.200	2.500	5.700
	750	450	500	1.700	3.200	2.500	5.700
	800	450	500	1.750	3.200	2.500	5.700
	550	450	500	1.500	2.600	2.500	5.100
	650	450	500	1.600	2.800	2.500	5.300
	650	450	500	1.600	2.800	2.500	5.300

1635

...zioni diverse

./.

1160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMM
PRODOTTI INDUSTRIALI
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				
	Stipendio	Inden.di presenza	Indenn.di guerra	Totale	Sti
Categoria D					
Personale con mansioni non impiegatizie					
Fattorino-Porta pacchi-Usciere	500	450	500	I.450	2.
Custode-Portiere-Guardia notturna	500	450	500	I.450	2.
Uomo di fatica-Facchino	500	450	500	I.450	2.
Imballatore	600	450	500	I.550	2.
Impaccatore e avvolgitore	500	450	500	I.450	2.
PERSONALE AUSILIARIO					
Conducente veicoli a trazione animale	500	450	500	I.450	2.
Conducente veicoli a trazione meccanica	600	450	500	I.550	3.
Falegname-meccanico-elettricista-tappezziere-artiere	500	450	500	I.450	2.
Retribuzione per il personale inferiore ai 21 anni di età					
Personale dai 14 ai 16 anni	200	250	500	950	
" " 16 ai 17 anni	250	250	500	I.000	I.
" " 17 ai 18 anni	350	250	500	I.100	I.
" " 18 ai 21 anni	500	450	500	I.450	2.

DONNE

Le retribuzioni sopra elencate verranno ridotte del 15% per il personale femminile.

NON CAPI FAMIGLIA

L'indennità di contingenza per i lavoratori non capi famiglia è stata fissata in:

L. 2.050 per gli uomini di età superiore a
" 1.875 per le donne di età superiore agl
" 1.250 per uomini e donne di età compres
" 1.250 per uomini e donne di età inferio

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ZIONE MENSILE SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI

Considerati Capi famiglia

G O R I E	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO		
	Stipendio	Inden.di presenza	Indenn.di guerra	Totale	Stipendio	Indenn.di contingen.	Totale
ni non impiegatizie							
hi-Usciere	500	450	500	I.450	2.600	2.500	5.I00
ruia notturna	500	450	500	I.450	2.500	2.500	5.000
ino	500	450	500	I.450	2.600	2.500	5.I00
	600	450	500	I.550	2.800	2.500	5.300
itore	500	450	500	I.450	2.600	2.500	5.I00
—							
trazione animale	500	450	500	I.450	2.600	2.500	5.I00
trazione meccanica	600	450	500	I.550	3.000	2.500	5.500
elettricista-tappezzie=	500	450	500	I.450	2.800	2.500	5.300
personale inferiore ai							
ai I6 anni	200	250	500	950	800	2.500	3.300
ai I7 anni	250	250	500	I.000	I.000	2.500	3.500
ai I8 anni	350	250	500	I.I00	I.400	2.500	3.900
ai 2I anni	500	450	500	I.450	2.000	2.500	4.500

a elencate verranno ri= personale femminile.

ngenza per i lavoratori stata fissata in:

L. 2.050 per gli uomini di età superiore agli anni 20
" I.875 per le donne di età superiore agli anni 20
" I.550 per uomini e donne di età compresa fra i I8 e i 20 anni
" I.250 per uomini e donne di età inferiore ai I8 anni

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI MERCI d'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI

L'anno 1945 il giorno 27 del mese di Settembre

T R A

l'Associazione Commercianti di Alessandria rappresentata dal Suo Presidente Sig. Angelo Boffi assistito dalla apposita Commissione nelle persone dei Sigg. Doglioli Comm. Giuseppe - Penna Giuseppe - Bertolotti Teresio - Giordana Cav. Cesare - Ferraris Giovanni e Tosi Ernesto.

E L A

Camera del Lavoro di Alessandria rappresentata dal Segretario Sig. Trotti Antonio assistito dalla apposita commissione nelle persone dei Sigg.: Gho Ezio - Spingardi Francesco - Assirelli Alvaro - Garbarino Giovanni - Caniggia Giovanni - Voglino Giovanni - Porta Vincenzo - Barberi Antonio Ferraris Rinaldo -

di è stipulato il seguente contratto Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende Commerciali di merci d'uso e prodotti industriali da Valere per la città di Alessandria e per le seguenti categorie commerciali:

1) Personale dipendente da magazzini di vendita di articoli dell'abbigliamento - arredamento e merci varie;
2) Personale dipendente da aziende commerciali del libro - carta ed affini.
3) Personale dipendente dalle aziende commercianti esercenti il commercio di materiali da costruzione.
4) Personale dipendente da aziende commerciali di legnami ed affini;
5) Personale dipendente dalle aziende commerciali di pelli-cuoi ed affini
6) Personale dipendente da orafi - argentieri - orologiai ed affini.
7) Personale dipendente da commercianti di automotocicli ed accessori.
8) Personale dipendente da commercianti all'ingrosso ed al dettaglio di combustibili solidi.
9) Personale dipendente dalle aziende commerciali di olii minerali - carburanti e lubrificanti.
10) Personale dipendente dalla aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti chimici - chimico farmaceutico - specialità medicinali - colori e Vernici.
11) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di concimi e prodotti per l'agricoltura.
12) Personale dipendente dalle aziende commerciali in ferro metalli - macchine e derivati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E L A

Camera del Lavoro di Alessandria rappresentata dal Segretario Sig. Trotti Antonio assistito dalla apposita commissione nelle persone dei Sigg.: Gho Ezio - Spingardi Francesco - Assirelli Alvaro - Garbarino Giovanni - Caniggia Giovanni - Voglino Giovanni - Porta Vincenzo - Barberi Antonio Ferraris Rinaldo -

di è stipulato il seguente contratto Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende Commerciali di merci d'uso e prodotti industriali da Valere per la città di Alessandria e per le seguenti categorie commerciali:

1) Personale dipendente da magazzini di Vendita di articoli dell'abbigliamento - arredamento e merci varie;
2) Personale dipendente da aziende commerciali del libro - carta ed affini.
3) Personale dipendente dalle aziende commercianti esercenti il commercio di materiali da costruzione.
4) Personale dipendente da aziende commerciali di legnami ed affini;
5) Personale dipendente delle aziende commerciali di pelli-cuoi ed affini.
6) Personale dipendente da orafi - argentieri - orologiai ed affini.
7) Personale dipendente da commercianti di automotocicli ed accessori.
8) Personale dipendente da commercianti all'ingrosso ed al dettaglio di combustibili solidi.
9) Personale dipendente dalle aziende commerciali di olii minerali - carburanti e lubrificanti.
10) Personale dipendente dalla aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti chimici - chimico farmaceutico - specialità medicinali - colori e Vernici.
11) Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di concimi e prodotti per l'agricoltura.
12) Personale dipendente dalle aziende commerciali in ferro metalli - macchine e derivati;
13) Personale dipendente da aziende commerciali esercente il servizio (anche parzialmente) di informazioni commerciali, ausiliari del commercio.
14) Personale dipendente dalle Ditte esercenti il commercio di prodotti per l'agricoltura.
15) Personale dipendente dalle copisterie a macchina.
16) Personale dipendente dalle case di commercio d'oltre mare.

./.

ART. 1 -

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE E COMPRENSIVE DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA E DI MENSA.

CAP. I°

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE -

Categoria A--
Personale con mansioni Direttive,personale che esercita effettivamente funzioni di dirigente dell'azienda sotto le direttive del datore di lavoro.....mensili L. 6500=

Categoria B -
Personale con mansioni di concetto,capi ufficio,ispettori,capi reparto,capi contabili,cassieri principali, gerenti o gestori di negozio..... " " 5000=
Vice capo reparto,vice ispettore,capo magazziniere..... " " 4500=
Contabile..... " " 3800=
Vetrinista..... " " 3800=
Corrispondenti..... " " 3800=
Altro personale con mansioni analoghe di concetto..... " " 3800=

Categoria C -
Contabile d'ordine..... " " 3200=
Aiuto contabile..... " " 2600=
Fatturista..... " " 2900=
Cassiere Comune..... " " 3200=
Commesso Vetrinista..... " " 3500=
" di Vendita..... " " 3200=
" di magazzeno..... " " 3200=
Aiuto commesso..... " " 2600=
Magazziniere..... " " 3200=
Campionarista..... " " 3200=
Stenodattilografo..... " " 3200=
Dattilografo..... " " 2600=
Spedizioniere..... " " 2800=
Altro personale con mannioni d'ordine..... " " 2800=

Il cassiere con oneri per errore avrà diritto di percepire una indennità mensile non inferiore al 5% del minimo previsto per la sua categoria.-

CAP. II°

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE (ai sensi del R.D.L.13/11/24 N°1825)

Categoria D - PERSONALE SUBALTERNO

Fattorino - portapacchi - usciere.....mensili L. 2600=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Categoria A--
Personale con mansioni Direttive,personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'azienda sotto le direttive del datore di lavoro.....mensili L. 6500=

Categoria B -
Personale con mansioni di concetto,capi ufficio,ispettori,capi reparto,capi contabili,cassieri principali, gerenti o gestori di negocio..... " " 5000=
Vice capo reparto,Vice ispettore,capo magazziniere..... " " 4500=
Contabile..... " " 3800=
Vetrinista..... " " 3800=
Corrispondenti..... " " 3800=
Altro personale con mansioni analoghe di concetto..... " " 3800=

Categoria C -
Contabile d'ordine..... " " 3200=
Aiuto contabile..... " " 2600=
Fatturista..... " " 2900=
Cassiere Comune..... " " 3200=
Commesso Vetrinista..... " " 3500=
" di Vendita..... " " 3200=
" di magazzeno..... " " 3200=
Aiuto commesso..... " " 2600=
Magazziniere..... " " 3200=
Campionarista..... " " 3200=
Stenodattilografo..... " " 3200=
Dattilografo..... " " 2600=
Spedizioniere..... " " 2800=
Altro personale con masnioni d'ordine..... " " 2800=

Il cassiere con oneri per errore avrà diritto di percepire una indennità mensile non inferiore al 5% del minimo previsto per la sua categoria.-

C A P. II°

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE (ai sensi del R.D.L.13/11/24 N°1825)

Categoria D - PERSONALE SUBALTERNO

Fattorino - portapacchi - usciere.....mensili L. 2600=
Custode - portiere- guardia notturna..... " " 2500=
(per il personale che usufruisce di alloggio - di almeno due camere - riscaldamento e luce il tutto non potrà, venire considerato più di L. 200= mensili)
Uomo di fatica - facchino ..... " " 2600=
Imballatore..... " " 2800=
Imbaccatore e avvolgitore..... " " 2600=

..//..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA E - PERSONALE AUSILIARIO

Conducente veicoli a trazione animale	mensili	L.	2600=
" " " " meccanica	"	"	3000=
Falegname, meccanico, elettricista, tappezziere, artiere	"	"	2800=
	settim.	"	650=

RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE INFERIORE AI 21 ANNI DI ETA' -

Al personale con mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno di età compito, avente qualsiasi mansione o qualifica Verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai	14	ai	16	anni	mensili	L.	800=
" "	16	"	17	"	"		L.1000=
" "	17	"	18	"	"	"	1400=
" "	18	"	21	"	"	"	2000=

ART. 2 -

- PERSONALE FEMMINILE -

Le retribuzioni da qui sopra elencate Verranno ridotte del 15% per il personale femminile.

ART. 3 -

AUMENTI PERIODICI E ANZIANITA' DI SERVIZIO

Il personale avrà diritto ad ottenere 10 aumenti biennali di retribuzione in ragione del 5% sulla paga;

Il primo scatto Verrà calcolato sul minimo contrattuale di categoria ed i successivi saranno calcolati sui minimi di categoria maggiorati dello importo dei bienni maturati precedentemente.

Ai fini dell'anzianità per il compato degli aumenti periodici, si considera quella maturata dal lavoratore nell'azienda dall'inizio del rapporto di lavoro e quella che lo stesso avesse eventualmente maturata presso altre aziende commerciali svolgenti analoga attività.

L'assegnazione degli aumenti periodici avrà effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto Verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici una anzianità massima di 10 anni.

In relazione alla istituzione degli aumenti periodici, ciascuna Ditta dovrà, sia nel libro paghe, quanto nei fogli di liquidazione, delle competenze, tenere distinti i Veri elementi costitutivi della retribuzione e cioè:

a) stipendio mensile o paga settimanale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai	14	ai	16	anni	.....	mensili	L. 800=
" "	16	"	17	"	.....	"	L.1000=
" "	17	"	18	"	.....	"	" 1400=
" "	18	"	21	"	.....	"	" 2000=

A R T. 2 -

- P E R S O N A L E F E M M I N I L E -

Le retribuzioni qui sopra elencate verranno ridotte del 15% per il personale femminile.

A R T. 3 -

AUMENTI PERIODICI E ANZIANITA' DI SERVIZIO

Il personale avrà diritto ad ottenere 10 aumenti biennali di retribuzione in ragione del 5% sulla paga;

Il primo scatto verrà calcolato sul minimo contrattuale di categoria ed i successivi saranno calcolati sui minimi di categoria maggiorati dello importo dei bienni maturati precedentemente.

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considerà quella maturata dal lavoratore nell'azienda dall'inizio del rapporto di lavoro e quella che lo stesso avesse eventualmente maturata presso altre aziende commerciali svolgenti analoga attività.

L'assegnazione degli aumenti periodici avrà effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici una anzianità massima di 10 anni.

In relazione alla istituzione degli aumenti periodici, ciascuna Ditta dovrà, sia nel libro paghe, quanto nei fogli di liquidazione, delle competenze, tenere distinti i vari elementi costitutivi della retribuzione e cioè:

a) stipendio mensile o paga settimanale.
b) ammontare degli aumenti periodici maturati.
c) eventuali altri elementi costitutivi della retribuzione, distinti secondo la rispettiva natura.

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A R T. 4 -

Q U A L I F I C A P E R S O N A L E.

Entro il 20 Ottobre 1945 le Aziende Commerciali dovranno comunicare per iscritto ai singoli dipendenti la categoria alla quale vengono assegnati, categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita con l'indicazione della relativa retribuzione.

A R T. 5 -

In considerazione che le aziende commerciali hanno corrisposto ai loro dipendenti, in attesa della stipulazione del contratto un acconto di L. 300= per ogni dipendente sugli aumenti concordati e che le stesse si sono obbligate a non pretendere la restituzione, il presente contratto entra in vigore dal 1° Settembre 1945.-

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 Alessandria Building

Addì 16 del mese di luglio,

Tra il Collegio Capimastri Costruttori ed Imprenditori Edili della Provincia di Alessandria e la Camera Confederale del Lavoro di Alessandria e Provincia,

è stato raggiunto il seguente accordo per la corresponsione di una indennità di carovita a tutti i dipendenti (operai da xxxx aziende costruttori edili della Provincia di Alessandria).

Art.1 - Le indennità giornaliere concordate dovranno essere corrisposte nella seguente misura:

- Operai specializzati e qualificati L.20,00 oraria
- " comuni e manovali comuni " 17,80 "
- Manovali inferiori ai 18 anni ed ope. " 13,- "

In base alla corresponsione dell'indennità di caro vita sopra riportata, la paga complessiva viene così corrisposta:

Qualifica	Paga base oraria	Indennità carovita oraria	Totale
Operai specializzati	L.9,20	L.20,80	L.30,=
Operai qualificati	" 8,50	" 20,80	" 29,30
Manovali comuni	" 7,60	" 17,80	" 25,40
Operai Comuni	" 7,20	" 17,80	" 25,=
Manovali comuni	" 4,70	" 13,=	" 17,70
Operai inf.ai 18 anni			

Operai a qualunque categoria appartengono che abbiano superato il 65° anno di età va corrisposta la paga base della categoria di appartenenza e l'indennità di carovita nella misura di L.....L.13,=

NOT APPROVED

4830

Art.2 - L'indennità di carovita di cui all'art.1 sarà corrisposta nella misura intera per i Comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi, Casale Monf.Acqui, Ovada e Valenza. I lavoratori addetti alle dipendenze di ditte che svolgono la loro attività nei restanti comuni della Provincia l'indennità di carovita va corrisposta nella misura del 90% di quella fissata nell'art.1.

Art.3 - L'indennità di carovita assorbe tutti i premi la ex indennità (compresa quella di guerra) e differenze paga corrisposte fino ad oggi.

Quindi l'indennità di carovita viene aggiunta alla reale paga

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Operai specializzati
- " comuni e manovali comuni
- Manovali inferiori ai 18 anni ed app. " 13,= "

In base alla corresponsione dell'indennità di caro vita sopra riportata, la paga complessiva viene così corrisposta:

Qualifica	Paga base oraria	Indennità carovita oraria	Totale
Operai specializzati	L.9,30	L.20,80	L.30,=
Operai qualificati	" 8,50	" 20,80	" 29,30
Manovali comuni	" [illegible]	" [illegible]	" [illegible]
Operai inferiori [illegible]	"	" 17,80	" 25,40
Operai Comuni	" 7,60	" 17,80	" 25,=
Manovali comuni	" 7,20	" 13,=	" 17,70
Operai inf.ai 18 anni	" 4,70		

Operai a qualunque categoria appartengono che abbiano superato il 65° anno di età va corrisposta la paga base della categoria di appartenenza e l'indennità di carovita nella misura di L.....L.13,=

NOT APPROVED

4830

Art.2 - L'indennità di carovita di cui all'art.1 sarà corrisposta nella misura intera per i Comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi, Casale Monf.Acqui, Ovada e Valenza. I lavoratori addetti alle dipendenze di ditte che svolgono la loro attività nei restanti comuni della Provincia l'indennità di carovita va corrisposta nella misura del 90% di quella fissata nell'art.1.

Art.3 - L'indennità di carovita assorbe tutti i premi ~~di~~ indennità (compresa quella di guerra) e differenze paga corrisposte fino ad oggi. Quindi l'indennità di carovita viene assunta alla reale paga base di contratto di lavoro.

Art.4 - L'indennità di ~~maggiata~~ carovita è ragguagliata ad ore.

Art.5 - Per le giornate in cui non ha luogo alcuna prestazione di lavoro per ragioni non dipendenti da colpa del ~~xixwawaterlavoratore~~ verrà corrisposto, oltre all'importo delle integrazioni stabilite dalle vigenti norme contrattuali e di legge l'indennità ridotta alla misura del 60% di cui:

il 50% a carico della Cassa integrazione Salari operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto

il 10% a carico del datore di lavoro

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Resta inteso che, fino a che L'Istituto della Previdenza Sociale non avrà deciso il rimborso della percentuale fissata a suo carico lo intero ammontare del 60% dell'indennità di caro vita dovrà essera corrisposto dall'azienda.

Art.6°) - L'indennità ridotta di cui all'art.5 spetta anche a quei dipendenti che sono assenti per malattia e infortunio.

L'indennità non viene corrisposta quando la sospensione del lavoro avviene a causa delle intemperie.

In caso di malattia la corresponsione dellaindennità decorre dopo il terzo giorno di malattia.

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di corrispondere le indennità dopo che la malttia sarà stata riconosciuta da un medico di controllo dal Collegio capi mastri costruttori e imprenditori edili.

In caso di divergenza tra i due medici sarà scelto un arbitro di comune accordo fra le parti stipulanti, restando fin d'ora inteso che le spese del giudizion arbitrale saranno sostenute dalla parte soccombente.

Art.7°) - L'indennità di caro vita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi sia previdenziali che infortunistici.

L'indennità di carovita fanno parte integrante soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie.

Per il corrente anno le indennità di cui sopra vengono corrisposte nellam misura del 50% per le ore di ferie spettanti ad ogni singolo operasio.

Art.8°) - Il presente accordo ha decorrenza dal I& Luglio e scade il 30 settembre I945; le parti convengono di riconvocarsi prima della scadenza del termine per esaminare le reazioni del mercato alla presente previdenza e a quello che la Camera del Lavoro si impegna di promuovere per frenare l'ascesa dei prezzi e di aumentare l'afflusso dei generi di consumo.

Qualora durante il periodo di applicazione del presente accordo fossero emanate o concordate dagli organi centrali norma di carattere generale ed uniforme si riconvocheranno immediatamente per stabilire le disposizioni da adottarsi.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p. IL COLLEGIO CAPI MASTRI EDILI

4629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR A CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES IN THE BUILDING TRADES OF THE PROVINCE OF ALESSANDRIA.(No.62)

1. The agreement concedes an indemnity which is considerably higher then that fixed by the Milan Agreement.- regarded by the Italian Government as the "ceiling" within which such agreements should be stipulated provincially. It also differs in the general social policy normally followed in collective contracts, no distinction is made between workers with dependents or without, very little difference is made for the various grades, a lower percentage is paid for unworked hours, etc.

2. R.I.J.A.C. is not in favour of approval and I concur in this reccomendation.

E. Scicluna Maj.
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

29.8.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4828

NOT APPROVED

ATTENTION

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ob/

R E L A Z I O N E

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI EDILI DELLA PROV. DI ALESSANDRIA

Decorrenza : 1° Luglio 1945 e scadenza 30/9/45

L'accordo in esame fissa una indennità di contingenza per gli operai edili che è del tutto diversa da quella stipulata coll'accordo di Milano.- Infatti in questo accordo si notano solo tre categorie di lavoratori, senza distinzione tra capi e non capi famiglia e la misura della indennità concessa (L.166,40 - 140,40 - 104 giornaliere) supera di non poco quella del predetto accordo di Milano.-

In tal modo il salario giornaliero per gli edili viene ad essere più elevato di quello dell'industria metallurgica preso come riferimento, sebbene la paga base degli edili sia inferiore e l'indennità di contingenza assorba, oltre la indennità di guerra anche tutte le altre.-

L'aumento della paga varia da un minimo del 93,95% ad un massimo del 153,65% cosichè il salario massimo è di L.235,40 giornaliero per operai specializzati capi famiglia e minimo di L.141,95 per operai inferiori ai 18 anni contro rispettivamente a L. 96,40 e 48,= precedenti.-

4827

La indennità di contingenza è pagata totalmente per i Comuni maggiori che vengono specificati mentre per il resto della provincia viene corrisposta nella misura del 90%.-

Per le giornate non lavorate l'indennità viene pagata nella misura del 60% di cui il 50% a carico della Cassa Integrazione salari ed il 10% a carico del Datore di lavoro.-

L'indennità così ridotta non viene pagata quando la sospensione del lavoro avviene a causa di intemperie.-

L'accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1945 ed avrà termine col 30 settembre 1945.-

Nell'accordo non vengono considerate maggiorazioni per i figli a carico.-

Torino, 21 Agosto 1945

1174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5826

1+75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4825

1176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3 (

4824

1177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN B

~~NUOVO~~ precedente ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc
Operai spec. C.F.	73,60	20	8		101,60	4,15	1,05
" " non C.F.	73,60	5	8		86,60	3,55	0,90
" qualif. C.F.	68,00	20	8		96,--	3,90	1,00
" " non C.F.	68,00	5	8		81,00	3,30	0,85
" comuni C.F.	60,80	20	8		88,80	3,60	0,90
" " non C.F.	60,80	5	8		81,80	3,35	0,85
Manovali comuni C.F.	57,60	20	8		85,60	3,50	0,90
" " non C.F.	57,60	5	8		70,60	2,90	0,75
Operai inf.ai 18 anni	37,60	5	8		50,60	2,05	0,55

- Agli operai, a qualunque categoria essi appartengano, che abbiano supe
deve essere loro corrisposta la paga base della categoria di appartene
nella misura di L.13 orarie.

4823

( ) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

1178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BA

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta	
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc
Operai special.C.F.	73,60	166,40	8		248,00	10,10	2,50
" " non C.F.	73,60	166,40	8		248,00	10,10	2,50
" qualif. C.F.	68,--	166,40	8		242,40	9,90	2,45
" " non C.F.	68,--	166,40	8		242,40	9,90	2,45
" comuni C.F.	60,80	142,40	8		211,20	8,60	2,15
" " non C.F.	60,80	142,40	8		211,20	8,60	2,15
Manovali com. C.F.	57,60	142,40	8		208,00	8,50	2,10
" "non C.F.	57,60	142,40	8		208,00	8,50	2,10
Operai inf.ai 18anni	37,60	104,00	8		149,60	6,10	1,55

- Agli operai, a qualunque categoria essi appartengano, che abbiano superat
deve essere loro corrisposta la paga base della categoria di appartenenz
vita nella misura di L. 13 orarie.

= Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

4822

1179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGIC
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente(specchio n? 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche
Operai spec. C.F.	96,40	235,40	139,=	143%	
" " non C.F.	82,15	235,40	153,25	187%	
" qualif. C.F.	91,10	230,05	138,95	152%	
" " non C.F.	76,45	230,05	153,65	203%	
" comuni C.F.	84,30	200,45	116,15	139%	
" " non C.F.	77,60	200,45	122,85	157%	
Manov. comuni C.F.	81,10	197,40	116,30	143%	
" " non C.F.	66,95	197,40	130,45	193%	
Operai inf.ai 18 anni	48,00	141,95	93,95	193%	

- Agli operai, a qualunque categoria essi appartengano, che abbi
anno di età, deve essere loro corrisposta la paga base della c
tenenza e l'indennità di carovita nella misura di L.13 orarie.

4821

1180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi

/js X

The 16th of July

Between the corporation of master-builders, sedile constructors and sedile contractors of Alessandria province and the Confederal Labour Chamber of Alessandria and the respective province,

the following agreement has been reached concerning the payment of a "carovita" indemnity to all the interested personnel (workers in the employ of sedile constructors' Firms of the province of Alessandria).

ART. 1 - The daily indemnity as agreed upon must be paid on the following scale:

Specialized and qualified workers	20,80 lire per h.
Common manual workers and common labourers	17,80 " " "
Labourers under 18 years	13,00 " " "

On the basis of the "carovita" indemnity as before specified, the aggregate wages are to be paid as follows:

QUALIFICATION	BASIC PAY PER H.	CAROVITA INDEMNITY per h.	TOTAL
Specialized workers	9.20	20.80	30,00
Qualified workers	8,50	20,80	29,30
Common manual workers	7,60	17,80	25,40
Common labourers	7,20	17,80	25,00
Workers under 18 y.	4,70	13,00	17,70

The workers of all categories above 65 years of age are entitled to the basic pay of the respective category, as well as to the "carovita" indemnity on a scale of... 13 lire.

ART. 2 - The "carovita" indemnity contemplated in Art.1 shall be paid in full in the communes of Alessandria and suburbs, Tortona, Novi, Casale Monf., Acqui, Ovada and Valenza. Workers in the employ of Firms displaying their activity in the remaining communes of the province are entitled to a "carovita" indemnity to be paid on a scale of 90% of that fixed in Art.1.

Art. 3 - The "carovita" indemnity is absorbing all the bonuses, indemnities (war indemnity included) and pay-differences granted up to the present day.

Therefore the "carovita" indemnity is added to the real basic pay of the employment agreement.

4820

1181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 4 - The "carovita" indemnity is computed on a per hour basis.

ART. 5 - For the working-days in which no actual work has been done, although not for fault of the worker, the latter shall receive the indemnity reduced to a 60 % rate, in addition to the amount of the implementing allowances as provided for in the employment agreements rules actually in force. The 60% indemnity shall be as follows:

50% on charge of the Wages Implementing Fund for industrial workers occupied on a part-time basis;
10% on charge of the employer.

It is understood that until such time as the Institute of Social Security shall decide to refund the percentage on its own charge, the Firm are under obligation to pay the full 60% amount of the "carovita" indemnity.

ART. 6 - The reduced indemnity as indicated in Art.5, is to be paid also to the employees who are absent in consequence of sickness and labour injury.

The indemnity is not paid whenever a stoppage of work is due to inclemency of wheather.

In case of sickness the payment of indemnity is starting after the third day of sickness.

The employer reserves to himself the faculty of paying the amount of the indemnities only after that the sickness is verified by an official physician of the Corporation of master-builders, edile constructors and edile contractors.

In case of disagreement between the two physicians, an arbitrator shall be chosen by the common agreement between the two contracting parties being it henceforth understood that the expenses connected with the arbitral award must be borne by the defeated party.

ART. 7 - The "carovita" indemnity is not to be considered as an integrant part of the wage, to whatever effect.

It is free of all social security as well as of all social and industrial injury insurance contributions.

The "carovita" indemnity is an integrant part only of the compensation to be paid to the workers for their vacation period.

For the current year the above mentioned indemnities shall be paid on a scale of 50%, for the hours of

1182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vacation which every worker is entitled to.

ART.8 - The present agreement shall enter into force on 18 July and expire on 30 September 1945, the contracting parties agreeing upon assembling together before the date of its expiration for the purpose of considering the reactions of the market. The Labour Chamber engages to take action toward checking the raising of prices and increasing the afflux of foodstuffs.

Whenever during the period of application of the present decree, there were issued or agreed upon rules of a general and uniform character, the contracting parties shall at once meet together again, in order to decide about the measures to be taken on the matter.

SIGNATURES TO FOLLOW

VERBALI DI ACCORDO

REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE INDUSTRIE OPERATRICI E TRASFORMATRICI DELLA CARTA E DEL CARTONE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 5 ottobre 1945, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Industriali

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore dott. Giovanni Garavelli

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente, per le categorie addette alle industrie operatrici e trasformatrici della carta e del cartone, si è convenuto quanto segue:

Art. 1) I minimi di paga stabiliti dal Decreto Spinelli del 2-3-1945 pubblicato negli atti ufficiali n. 2 del Ministero del Lavoro del 21-3-1945 della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) tabella delle categorie e delle paghe

INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DEL CARTONE.

Lavorazione per la trasformazione delle carte e cartoni:

UOMINI		
Operai specializzati	L.	15,70
" qualificati	"	13,90
" comuni	"	12,60

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati, maggiorata del 10%

DONNE		
Operaie specializzate	L.	8,70
" qualificate	"	8,10
" comuni	"	7,55

Le operaie capigruppo, capitavola e maestre per la lavorazione a mano di scatole o astucci fini ed artistici, saranno retribuite con la paga delle operaie specializzate maggiorata del 10%.

Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate, vetrate, catramate, dorate argentate, gommate, permeabilizzate, ondulate, sensibilizzate, per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili, [illegible] e coloritura) di recipienti paraffinati e di car-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ravolli

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti delle categorie interessate,

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente, per le categorie addette alle industrie operatrici e trasformatrici della carta e del cartone, si è convenuto quanto segue:

Art. 1) I minimi di paga stabiliti dal Decreto Spinelli del 2-2-1945 pubblicato negli atti ufficiali n. 2 del Ministero del Lavoro del 21-3-1945 nella ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) tabella delle categorie e delle paghe
INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DEL CARTONE
Lavorazione per la trasformazione delle carte e cartoni:

UOMINI

Operai specializzati	L. 15,70
" qualificati	" 13,90
" comuni	" 12,60

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati, maggiorata del 10%

DONNE

Operaie specializzate	L. 8,70
" qualificate	" 8,10
" comuni	" 7,55

Le operaie capigruppo, capitavole e maestre per la lavorazione a mano di scatole o astucci fini ed artistici, saranno retribuite con la paga delle operaie specializzate maggiorate del 10%.

Lavorazione di carte preparate in genere (velutate, vetrate, catramate, dorate argentate, gommate, permeabilizzate, onculate, sensibilizzate, per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili, paraffinatura, patinatura e coloritura) di recipienti paraffinati e di carte da parati:

4817

UOMINI

Operai specializzati	L. 15,20
" qualificati	" 13 ==
" comuni	" 12,50

DONNE

Operaie specializzate	" 9,10
" qualificate	" 8,40
" comuni	" 7,90

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TUTTE LE LAVORAZIONI CARTOTECNICHE

UOMINI

Operai ausiliari specializzati	L.	15,30
" " qualificati	"	13,70
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	12,40
" " dai 16 ai 18 anni	"	8,10
" " sotto i 16 anni	"	7,40
" comuni sopra i 18 anni	"	11,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	7,80
" " sotto i 16 anni	"	6 ==

DONNE

Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,40
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,35
" " sotto i 16 anni	"	5,70

APPRENDISTI:

Apprendisti di 1^ assunzione:		
tra i 16 e i 18 anni	"	7,10
sotto i 16 anni	"	5,90
Apprendiste di 1^ assunzione:		
tra i 16 e i 18 anni	"	6,35
sotto i 16 anni	"	5,70

Sulle paga di assunzione verranno apportati aumenti a scatti semestrali uniformi fino ad arrivare, al termine dell'apprendistato, alla paga della categoria (operai qualificati o comuni) alla quale l'apprendista viene avviato.

Le paghe basi sopra stabilite per l'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone si applicano anche agli operai ed operaie addetti alle lavorazioni cartotecniche occupati presso le aziende grafiche ed affini ed editrici.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1943, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini. La tavella delle paghe contenute in detto contratto viene sostituite dalla seguente:

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non siano tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero normale di serv. per 10 ore	per 8 ore	per 6 ore
Raggruppamento A)			
Autisti per servizio fuori stabilimento			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DONNE		
Bancovali comuni sopra i 18 anni	"	7,40
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,35
" " sotto i 16 anni	"	5,70
APPRENDISTI:		
Apprendisti di 1^ assunzione:		
tra i 16 e i 18 anni	"	7,10
sotto i 16 anni	"	5,90
Apprendiste di 1^ assunzione:		
tra i 16 e i 18 anni	"	6,35
sotto i 16 anni	"	5,70

Sulle paga di assunzione verranno a portati aumenti a scatti semestrali uniformi fino ad arrivare, al termine dell'apprendistato, alla paga della categoria (operai qualificati o comuni) alla quale l'apprendista viene avviato.

Le paghe basi sopra stabilite per l'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone si applicano anche agli operai ed xoperaie addetti alle lavorazioni cartotecniche occupati presso le aziende grafiche ed affini ed editrici.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1943, che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini. La tavelle delle paghe contenute in detto contratto viene sostituite dalla seguente:

Tabelle delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non siano tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE		
	Orario giornaliero normale di serv. per 10 ore	per 8 ore	per 6 ore
Raggruppamento A)			
Autisti per servizio fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati	125,80	117,40	108,80
RAGGRUPPAMENTO B)			
Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	112,50	104,50	97,20
di età dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,40
di età inferiore ai 16 anni	57 —	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40

o/o

4816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RAGGRUPPAMENTO B)
come aventi altre mansioni 74 == 69 == 54 ===

Art. 2) Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali fino ad ora concessi in natura e' in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria, Casale, Tortona, Acqui, Ovada, Novi e Valenza. Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 4)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni all'indennità di contingenza da ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ determinarsi in sede competente.

Art. 5)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 6)- Il presente accordo decorre dal giorno 5 settembre 1946 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria
F.to Ferraris

p. L'UNIONE INDUSTRIALI
della prov. di Alessandria
F.to Garavelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria, Casale, Tortona, Acqui, Ovada, Novi e Valenza. Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 4)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni all'indennità di contingenza da ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ determinarsi in sede competente.

Art. 5)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 6)- Il presente accordo decorre dal giorno 5 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria
F.to Ferraris

p. L'UNIONE INDUSTRIALI
della prov. di Alessandria
F.to Caravelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACC		
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra
1) Lavorazioni per la trasformazione della carta e del cartone							
1ª CAT.							
Operai specializzati	8	9,30	—	75,—	8	15,70	—
" qualificati	8	8,40	—	67,20	8	15,05	—
" comuni	8	7,65	—	61,20	8	12,60	—
2ª CAT.							
Operai specializzati	8	9,30	—	42,40	8	8,70	—
" qualificati	8	8,60	—	38,80	8	8,10	—
" comuni	8	8,70	—	37,60	8	7,55	—
3) Lavorazioni di carta pura cartiere, ai recipienti pura recipienti e di carte da pura pasta							
1ª CAT.							
Operai specializzati	8	9,30	—	74,60	8	15,20	—
" qualificati	8	7,85	—	62,80	8	12,60	—
" comuni	8	7,35	—	58,40	8	11,50	—
2ª CAT.							
Operai specializzati	8	9,30	—	44,—	8	9,10	—
" qualificati	8	8,10	—	38,80	8	8,40	—
" comuni	8	8,50	—	36,40	8	7,30	—

./.

1190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	9,50	"	76,--	8	13,70	"	75	109,60
8	8,40	"	67,20	8	13,40	"	75	186,20
8	7,55	"	65,25	8	12,50	"	75	175,50
8	5,55	"	44,40	8	8,70	"	75	144,60
8	4,50	"	36,20	8	8,10	"	75	138,80
8	4,70	"	37,60	8	7,55	"	75	132,40
8	9,20	"	73,60	8	13,20	"	75	165,60
8	7,85	"	62,80	8	12,60	"	75	172,--
8	7,45	"	59,60	8	12,20	"	75	172,--
8	5,30	"	44,--	8	9,10	"	75	147,80
8	5,10	"	40,80	8	8,40	"	75	144,20
8	4,50	"	36,40	8	7,50	"	75	135,20

./.

1191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingenza
3) Per tutte le lavorazioni meccaniche								
Operai qualificati specializzati	8	5,10	"	74,40	8	5,30	"	"
" qualificati	8	4,80	"	69,60	8	5,10	"	"
manovali specializzati oltre i 18 anni	8	4,30	"	62,40	8	4,60	"	"
" dai 16 ai 18 anni	8	3,80	"	55,20	8	4,10	"	"
" sotto i 16 anni	8	3,30	"	48,—	8	3,60	"	"
manovali comuni oltre i 18 anni	8	4,30	"	62,40	8	4,60	"	"
" dai 16 ai 18 anni	8	3,80	"	55,20	8	4,10	"	"
" sotto i 16 anni	8	3,30	"	48,—	8	3,60	"	"
Apprendisti da 18 anni in avanti	8	4,30	"	62,40	8	4,60	"	"
" tra i 16 e 18 anni	8	3,80	"	55,20	8	4,10	"	"
" sotto i 16 anni	8	3,30	"	48,—	8	3,60	"	"
Apprendiste da 18 anni in avanti	8	3,45	"	50,40	8	3,70	"	"
" tra i 16 e 18 anni	8	3,45	"	47,60	8	3,70	"	"
" sotto i 16 anni	8	3,45	"					

1192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Grado	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Grado	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	5,30	"	74,40	8	10,30	"	75	157,40
	5,30	"	69,40	8	10,70	"	75	184,60
	7,30	"	60,—	8	12,60	"	75	174,20
	4,30	"	39,80	8	6,30	"	50	134,80
	4,30	"	45,—	8	8,40	"	50	203,20
	7,30	"	57,60	8	11,90	"	75	176,40
	4,60	"	37,60	8	7,80	"	50	124,60
	2,60	"	29,20	8	6,—	"	50	98,—
	4,30	"	36,—	8	7,30	"	75	134,20
	3,60	"	30,60	8	6,30	"	50	100,80
	3,60	"	27,60	8	5,30	"	50	99,60
	4,30	"	34,40	8	7,10	"	50	104,80
	3,30	"	25,80	8	5,50	"	50	97,20
	3,15	"	30,60	8	6,35	"	50	100,40
	3,15	"	27,50	8	5,75	"	50	99,60

1193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIPARTIZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'I
OPERATRICE E TRASPORTATRICE DELLA CARTA E
DEL CARTONE
considerati Capi Famiglia

1942

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCO		
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di [illegible]
1) lavorazione per la trasformazione della carta e cartone							
UOMINI							
Operai specializzati	8	9,50	20	96	8	15,70	20
" qualifiati	8	8,40	20	87,20	8	13,90	20
" comuni	8	7,65	20	81,20	8	12,50	20
DONNE							
Operaie specializzate	8	5,30	20	62,40	8	8,70	20
qualifiate	8	4,90	20	59,20	8	8,10	20
" comuni	8	4,70	20	57,60	8	7,95	20
2) lavorazioni di carte paraffinate in genere, di rocidenti paraffinati e di carte da parati.							
UOMINI							
Operai specializzati	8	9,20	20	93,60	8	13,20	20
" qualifiati	8	7,85	20	82,80	8	13,--	20
" comuni	8	7,55	20	80,40	8	12,50	20

1194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA

OPERATRICI E TRASFORMATRICI DELLA CARTA E

DEL CARTONE

Coniugati Capi famiglia

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di [illegible]	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
la tra- rta e									
	8	9,50	20	96	8	15,70	20	100	245,60
	8	8,40	20	87,20	8	13,90	20	100	231,20
	8	7,65	20	81,20	8	12,60	20	100	220,80
te	8	5,30	20	62,40	8	8,70	20	100	189,60
	8	4,90	20	59,20	8	8,10	20	100	184,80
	8	4,70	20	57,60	8	7,55	20	100	180,40
l parte ore, di na i o di									
ti	8	9,20	20	93,60	8	15,20	20	100	241,60
	8	7,85	20	82,80	8	13,--	20	100	224,--
	8	7,55	20	80,40	8	12,50	20	100	220,--

./.

1195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIPARTIZIONE MEDIA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'I
OPERAZIONI E TRASFORMAZIONI DELLA CARTA E
DEL CARTONE
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO ACCORDO Ore	Paga oraria	Indenn. di caro-vita	I o
DONNE								
Operaie specializzate	8	5;50	20	64.--	8	9.10	20	
" qualificate	8	5.10	20	60.80	8	8.40	20	
" comuni	8	4.80	20	58.40	8	7.90	20	
b) Per tutte le lavorazioni cartotecniche								
UOMINI								
Operai ausiliari spec.ti	8	9.30	20	94.40	8	13.30	20	
" qual.	8	8.30	20	85.40	8	12.70	20	
Canovali specializzati sopra i 18 anni	8	7.50	20	80.--	8	12.40	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	4.90	20	59.20	8	8.10	20	
" sotto i 16 anni	8	4.50	20	56.--	8	7.40	20	
" comuni sopra i 18an	8	7.20	20	77.60	8	11.90	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	4.70	20	57.60	8	7.80	20	
" sotto i 16 anni	8	3.65	20	49.20	8	6.--	20	
DONNE								
Canovali comuni sopra i 18 anni	8	4.50	20	96.--	8	7.40	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	3.85	20	50.80	8	6.35	20	
" sotto i 16 anni	8	3.45	20	47.60	8	5.70	20	

./.

1196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

USIONE DELLA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA
OPERAIE E TRASFORMATRICI DELLA CARTA E
DEL CARTONE
Considerati Capi famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
8	5;50	20	64,--	8	9,10	20	100	192,80
8	5,10	20	60,80	8	8,40	20	100	187,20
8	4,80	20	58,40	8	7,90	20	100	183,20
8	9,30	20	94,40	8	15,30	20	100	242,40
8	8,30	20	85,40	8	13,70	20	100	229,60
8	7,30	20	80,--	8	12,40	20	100	219,20
8	4,90	20	59,20	8	8,10	20	100	184,80
8	4,50	20	56,--	8	7,40	20	100	179,20
8	7,20	20	77,60	8	11,90	20	100	215,20
8	4,70	20	57,60	8	7,80	20	100	182,40
8	3,65	20	49,20	8	5,--	20	100	168,--
8	4,50	20	56,--	8	7,40	20	100	179,20
8	3,85	20	50,80	8	6,35	20	100	170,80
8	3,45	20	47,60	8	5,70	20	100	165,60

./.

1197

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUS
CRATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E
DEL CARTONE
Considerati Capi Famiglia

A 1810

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	I c
APPRENDISTI								
Apprendisti di 1a assun. tra i 16 e 18 anni	8	4.30	20	54.40	8	7.10	20	
sotto i 16 anni	8	3.60	20	48.80	8	5.90	20	
Apprendisto di 1a assun. tra i 16 e 18 anni	8	3.85	20	50.80	8	6.33	20	
sotto i 16 anni	8	3.45	20	47.60	8	5.70	20	

1498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA

OPERAIRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E

DEL CARTONE

Considerati Capi Famiglia

ASTO 01581

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
n.	8	4,30	20	34,40	8	7,10	20	100	176,80
	8	3,60	20	48,80	8	5,90	20	100	157,20
n.	8	3,85	20	30,80	8	6,33	20	100	170,80
	8	3,45	20	47,60	8	5,70	20	100	169,60

1199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES PRODUCING SPECIAL SORTS OF PAPER AND CARD-BOARD IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 250).-

1. The agreement, which is effective from 13 September 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 245,60 lire for skilled male workers (189,60 lire for females) and to 168, lire for male juveniles under 16 years of age.(165 lire for females).-

5. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

10.12.45

E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

4809

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6a/

ACCORDO SALARIALE OPERAI ADDETTI INDUSTRIA
TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE = ALTA ITALIA

Stipulato 5/IO/45

Decorrenza 1/9/45

La paga giornaliera massima per gli operai specializzati è di L. 249.60 contro precedenti L. 96 e quella dei manovali sotto i 18 anni di L. 168 contro L. 49.20.

Per le donne, stesse categorie L. 189.60 e L. 165.60 contro L. 62.40 e L. 47.60

Novembre 1945

4808

Alessandria 21
Tarenghi

VERBALE DI ACCORDO

PER LA REVISIONE I MINIMI SALARIALI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA INDUSTRIA CONCIARIA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 21 settembre 1945, in Alessandria, presso la sede della Camera del Lavoro,

tra

l'Unione Industriali della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Direttore dott. Giovanni Garavelli

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vegente per la categoria dell'industria conciaria, si è convenuto quanto segue:

1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto 19 febbraio 1945 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 1 del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1945 delle ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

CATEGORIE	PAGA BASE ORARIA
Personale addetto alle lavorazioni: UOMINI	
Operai specializzati	L. 15,10
" qualificati	" 13,30
" comuni sopra i 18 anni	" 12,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,50
" " sotto i 16 anni	" 6,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,60
" " sotto i 16 anni	" 5,80
DONNE	
Operaie di 1^ categoria	" 8,60
" " 2^ categoria sopra i 18 anni	" 8,00
" " 2^ " dai 16 ai 18 anni	" 7,20
" " 2^ " fino a 16 anni	" 6 ==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 6,20
" " sotto i 16 anni	" 5,50
APPRENDISTI UOMINI	

4807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vegente per le categorie dell'industria conciaria, si è convenuto quanto segue:

1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto 19 febbraio 1945 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 1 del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1945 delle ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

CATEGORIE	PAGA BASE ORARIA
Personale addetto alle lavorazioni: UOMINI	
Operai specializzati	L. 15,10
" qualificati	" 13,30
" comuni sopra i 18 anni	" 12,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,30
" " sotto i 16 anni	" 6,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,30
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,80
" " sotto i 16 anni	" 5,80
DONNE	
Operaie di 1^ categoria	" 8,60
" " 2^ categoria sopra i 18 anni	" 8,00
" " 2^ " dai 16 ai 18 anni	" 7,20
" " 2^ " fino a 16 anni	" 6 ==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 5,20
" " sotto i 16 anni	" 5,50
APPRENDISTI UOMINI	
(per le mansioni di operaio qualificato)	
apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	L. 7,60
" " " " sotto i 16 anni	" 5,80
DONNE	
(per le mansioni di operaie di 1^ categoria)	
Apprendiste di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 6,20
" " 1^ " sotto i 16 anni	" 5,50

c/o

4807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La durata del apprendistato viene fissata come segue:
per gli assunti in età dai 14 ai 15 anni anni 4
" " " " " " 15 " 16 " " 3
" " " " " " 16 " 17 anni " 2
" " " " " " 17 " 18 " " 1

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa purchè l'apprendista abbia compiuto un periodo di tirocinio non inferiore alla metà di quello stabilito.

Sulla paga di assunzione verranno apportati aumenti semestrali uguali la cui misura si ottiene dividendo la differenza tra la paga base dell'operaio qualificato o dell'operaia di 1^ categoria e la paga base di assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri da compiere in base alla durata dell'apprendistato sopra stabilito.

TABELLA 2^

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero norm. servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8or
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati L.	125,90	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni			
di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
di età dai 16 ai 18 anni	78,40	73,20	67,40
di età inferiore ai 16 anni	57 ==	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

4806

2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

alla metà di quello stabilito.

Sulla paga di assunzione verranno apportati aumenti semestrali uguali la cui misura si ottiene dividendo la differenza tra la paga base dell'operaio qualificato o dell'operaia di 1ª categoria e la paga base di assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri da compiere in base alla durata dell'apprendistato sopra stabilito.

TABELLA 2ª

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero norm. servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati	L. 125,90	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni			
di età superiore ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
di età dai 16 ai 18 anni	78,40	73,30	67,40
di età inferiore ai 16 anni	57 ==	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

4806

2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito de l'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

4) Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

5) Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p.LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria

F.to Ferraris

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
della prov. di Alessandria

F.to G.Caravelli

4805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ★ ALESSANDRIA

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Considerati Capi Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCO		
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra
UOMINI							
Operai specializzati	8	9,45	20	95,60	8	I5,I0	20
" qualificati	8	8,30	20	86,40	8	I3,30	20
" comuni sopra i I8 anni	8	7,65	20	8I,20	8	I2,20	20
" dai I6 ai I8 ann	8	5,30	20	62,40	8	8,50	20
" sotto i I6 anni	8	3,85	20	50,80	8	6,20	20
Manovali comuni sopra i I8 anni	8	7,20	20	97,60	8	II,50	20
" dai I6 ai I8 an	8	4,70	20	57,60	8	7,60	20
" sotto i I6 anni	8	3,65	20	49,20	8	5,80	20
DONNE							
Operaie di Ia categoria	8	5,50	20	64,--	8	8,80	20
" " 2a "	8	5,--	20	60,--	8	8,--	20
" dai I6 ai I8 anni	8	4,50	20	56,--	8	7,20	20
" sotto i I6 anni	8	3,75	20	50,--	8	6,--	20
Manovali comuni sopra i I8 anni	8	4,50	20	56,--	8	7,20	20
" dai I6 ai I8 anni	8	3,85	20	50,80	8	6,20	20
" sotto i I6 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,50	20

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Considerati Capi Famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
8	9,45	20	95,60	8	I5,I0	20	I00	240,80
8	8,30	20	86,40	8	I3,30	20	I00	226,40
8	7,65	20	81,20	8	I2,20	20	I00	217,60
8	5,30	20	62,40	8	8,50	20	I00	I88,--
8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	I00	169,60
8	7,20	20	97,60	8	II,50	20	I00	212,--
8	4,70	20	57,60	8	7,60	20	I00	I80,80
8	3,65	20	49,20	8	5,80	20	I00	I66,40
8	5,50	20	64,--	8	8,80	20	I00	I90,40
8	5,--	20	60,--	8	8,--	20	I00	I84,--
8	4,50	20	56,--	8	7,20	20	I00	I77,60
8	3,75	20	50,--	8	6,--	20	I00	I68,--
8	4,50	20	56,--	8	7,20	20	I00	I77,60
8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	I00	I69,60
8	3,45	20	47,60	8	5,50	20	I00	I64,--

./.

1208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCO			
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	
UOMINI (per le mansioni di operaio qualif.	8							
Apprendisti di Ia assunzione tra i 16 e 18 anni	8	4,70	20	57,60	8	7,60	20	
" sotto i 16 anni	8	3,65	20	49,20	8	5,80	20	
DONNE (per le mansioni di operaie di Ia categ.)								
Apprendiste di Ia assunzione tra i 16 e 18 anni	8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	
" sotto i 16 anni	8	3,45	20	47,60	8	5,50	20	

1209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Considerati Capi famiglia

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
8								
8	4,70	20	57,60	8	7,60	20	I00	I80,80
8	3,65	20	49,20	8	5,80	20	I00	I66,40
8	3,85	20	50,80	8	6,20	20	I00	I69,60
8	,45	20	47,60	8	5,50	20	I00	I64,--

1210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO * ALESSANDRIA

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Non Capi Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO 29/5/47			
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	
UOMINI								
Operai specializzati	8	9,45	-	75,60	8	I5,I0	-	
" qualificati	8	8,30	-	66,40	8	I3,30	-	
" comuni sopra i I8 anni	8	7,65	-	6I,20	8	I2,20	-	
" dai I6 ai I8 anni	8	5,30	-	42,40	8	8,50	-	
" sotto i I6 anni	8	3,85	-	30,30	8	6,20	-	
Manovali comuni sopra i I8 anni	8	7,20	-	57,60	8	II,50	-	
" dai I6 ai I8 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,60	-	
" sotto i I6 anni	8	3,65	-	29,20	8	5,80	-	
DONNE								
Operaie di 1a categoria	8	5,50	-	44,--	8	8,80	-	
" 2a " sopra i I8 anni	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-	
" dai I6 ai I8 anni	8	4,50	-	36,--	8	7,20	-	
" fino ai I6 anni	8	3,75	-	30,--	8	6,--	-	
Manovali comuni sopra i I8 anni	8	4,50	-	35,--	8	7,20	-	
" dai I6 ai I8 anni	8	3,85	-	30,80	8	6,20	-	
" sotto i I6 anni	8	3,45	-	27,60	8	5,50	-	

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Non Capi Famiglia

	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO				
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
	8	9,45	-	75,60	8	I5,I0	-	75	I95,80
	8	8,30	-	66,40	8	I3,30	-	75	I8I,40
i I8	8	7,65	-	6I,20	8	I2,20	-	75	I72,60
anni	8	5,30	-	42,40	8	8,50	-	50	II8,--
ni	8	3,85	-	30,30	8	6,20	-	50	99,60
e i I8	8	7,20	-	57,60	8	II,50	-	75	I67,--
anni	8	4,70	-	37,60	8	7,60	-	50	II0,80
ni	8	3,65	-	29,20	8	5,80	-	50	96,40
ria	8	5,50	-	44,--	8	8,80	-	75	I45,40
sotra	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-	75	I39,--
anni	8	4,50	-	36,--	8	7,20	-	50	I07,60
ni	8	3,75	-	30,--	8	6,--	-	50	98,--
i I8	8	4,50	-	36,--	8	7,20	-	75	I32,60
anni	8	3,85	-	30,80	8	6,20	-	50	99,60
ni	8	3,45	-	27,60	8	5,50	-	50	94,--

./.

1212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Non Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORD			
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Ind con
APPRENDISTI								
Uomini (per le mansioni di operaio qualificato)								
Apprendisti di Ia assunzione tra i I6 e I8 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,60	-	
" sotto i I6 anni	8	3,65	-	29,20	8	5,80	-	
Donne (per le mansioni di operaie di Ia categoria)								
Apprendiste di Ia assunzione tra i I6 e I8 anni	8	3,85	-	30,80	8	6,20	-	
" sotto i I6 anni	8	3,45	-	27,60	8	5,50	-	

1213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Non Capi famiglia

1951

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
4,70	-	37,60	8	7,60	-	50	110,80
3,65	-	29,20	8	5,80	-	50	96,40
3,85	-	30,80	8	6,20	-	50	99,60
3,45	-	27,60	8	5,50	-	50	94,--

1214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE TANNING INDUSTRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE (Nº 215)

1. The agreement, which is effective from the 10th of Sept. 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 240.80 lire for skilled male workers and to 164 lire for unskilled females under 16 years of age.

2. Proportionate pay rates are fixed for discontinuous work.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

13/12/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

1206

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE OPERAI INDUSTRIA CONCIARIA
= ALESSANDRIA =

STIPULATO : 25.9.1945
DECORRENZA : 10.9.1945

****

Con le nuove tabelle, i salari giornalieri risultano così fissati:

massimo - operaio specializzato c.f. £.240,80 contro precedente £.95,60
- donne operaie 1^ cat. £.190,40 contro £.64.

minimo - manovali uomo sotto i 16 anni £.166,40 contro £. 49,20
- manovale donne sotto i 16 anni £.164 contro £.47,60.

Sono inoltre stabilite le paghe per gli operai addetti a lavori discontinui e varianti, per le 10 ore giornaliere, da £.74 per le donne a £.125,90 per gli uomini, oltre le indennità previste.

Le condizioni di maggior favore per gli operai mantengono la loro validità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con le nuove tabelle, i salari giornalieri risultano così fissati:

massimo - operaio specializzato c.f. £.240,80 contro precedente £.95,60

- donne operaie 1^ cat. £.190,40 contro £.64.

minimo - manovali uomo sotto i 16 anni £.166,40 contro £. 49,20

- manovale donne sotto i 16 anni £.164 contro £.47,60.

Sono inoltre stabilite le paghe per gli operai addetti a lavori discontinui e varianti, per le 10 ore giornaliere, da £.74 per le donne a £.125,90 per gli artisti, oltre le indennità previste.

Le condizioni di maggior favore per gli operai mantengono la loro validità.

Torino, 12.11.1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cement

20

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE DEI LAVORATORI DEL CEMENTO DI ALESSANDRIA

Decorrenza: 22-8-945

I minimi salariali già in vigore vengono elevati raggiungendo i minimi fissati dal nuovo accordo dei metalmeccanici di Torino. - Infatti la paga più elevata è di £. 15,-oraria per operaio specializzato. -

Però le paghe suddette per i i lavori speciali vengono aumentate come segue:

a) - operai addetti alle miniere 30%

b) - " scaricatori ed insaccatori 25%

Con successivo accordo del 13 settembre, oltre ai minimi salariali di cui all'accordo precedente, viene corrisposta ai dipendenti (impiegati ed operai) a far tempo dal 1° settembre la seguente indennità temporanea:

£. 4.- per ogni ora lavorativa agli operai capá famiglia;
" 3.- " " " " " " non " " "
" 32.- " " giornata lavorativa agli impiegati capo famiglia
" 24.- " " " " " " non " " "

Tale indennità sarà corrisposta fino alla stipulazione di un nuovo accordo nazionale o interregionale o regionale da valere per le categorie interessate.

Restano esclusi dal presente accordo gli operai addetti alla lavorazione eternit e del fibrocemento.

Torino 25-9-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

1218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) ALESSANDRIA

WAGE AGREEMENT N° FILE 19

INDUSTRY OR GROUP ARTIFICIAL SILK

DATE OF AGREEMENT 21-9-1945

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	282.80	270	
B)	243.60	235.60	

4797

Alessandria

Art. fibre tessili 19

VERBALE DI ACCORDO

PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E DEL LAMINATO TRASPARENTE DI CELLULOSA (cellofan)

Il giorno 21 settembre 1945 in Alessandria, presso la Camera del Lavoro,

fra

l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria rappresentata dal suo Direttore dott. Giovanni Geravelli

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata.

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie delle fibre tessili artificiali e del laminato trasparente di cellulosa (cellofan), si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal decreto 19 febbraio 1945 pubblicato negli Atti Ufficiali n. 1 del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1945 della ex Repubblica S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe

Categorie	paga base oraria
Uomini	
Operai specializzati	L. 15,20
Operai qualificati provetti	" 13,80
Operai qualificati	" 13,10
Operai comuni	" 12,20
Manovali comuni di età superiore ai 18 anni	" 11,50
" " di età dai 16 ai 18 anni	" 7,60
" " " " sotto i 16 anni	" 5,80
DONNE	
Operaie specializzate	" 9,60
" 1ª categoria	" 8,80
" 2ª "	" 7,60
" 3ª " di età non inferiore ai 16 anni	" 7,20
" 3ª " sotto i 16 anni	" 5,50

4796

TABELLA 2ª

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE orario giornaliero normale serv

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata.

ravvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie delle fibre tessili artificiali e del laminato trasparente di cellulosa (cellofan), si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal decreto 19 febbraio 1945 pubblicato negli atti Ufficiali n. 1 del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1945 della ex Repubblica S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe

Categorie	nuova base oraria
Uomini	
Operai specializzati	L. 15,20
Operai qualificati provetti	" 13,80
Operai qualificati	" 13,10
Operai comuni	" 12,20
Manovali comuni di età superiore ai 18 anni	" 11,50
" " di età dai 16 ai 18 anni	" 7,60
" " " " sotto i 16 anni	" 6,80
DONNE	
Operaie specializzate	" 9,60
" 1ª categoria	" 8,20
" 2ª "	" 7,60
" 3ª " di età non inferiore ai 16 anni	" 7,20
" 3ª " sotto i 16 anni	" 5,50

4796

TABELLA 2ª

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE orario giornaliero per 10 ore	normale per 9 ore	servizio per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 125,90	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	" 112,50	104,90	97,30
" " dai 16 ai 18 anni	" 78,40	73,20	67,40
" " inferiore ai 16 anni	" 57 --	53,10	49,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DONNE			
Raggruppamento C			
.nierniere patentate	81,40	75,90	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74--	69 --	64 --

Art. 2)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizoni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito del 'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

3)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art. 4)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 5)- Il presente accordo decorre dal giorno 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria
F.to Ferrari

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della prov. di Alessandria
F.to Caravelli

4795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN TEXTILE AND ARTIFICIAL FIBRE INDUSTRIES OF ALESSANDRIA PROVINCE (N° 183)

1. The agreement, which is effective from 10th Sept. 45, concedes increases in the minimum basic rates bringing the "take home wages" up to 196.60 lire and 151.80 lire for skilled males and females respectively, and of 96.40 lire and 94.00 lire for males and females under 16 years of age, with proportionate increases to other categories.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott.

R. Scott
Regional Labour Officer

26 Nov. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4794

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

DF/

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA FIBRETESSILI ARTIFICIALI E LAMINATO TRASPARENTE DI CELLULOSA (CELLOFAN).-

A L E S S A N D R I A

DECORRENZA 10/9/1945

- LA PAGA LORDA GIORNALIERA PER GLI OPERAI SPECIALIZZATI È FISSATA IN L.196,80 E LA MINIMA PERI MANOVALI SOTTO I 16 ANNI IN L.96,40 CONTRO PRECEDENTI L.76 E L.29,20; PER LE DONNE, MEDESIMA CATEGORIA, È DI L.151,80 E L.94 CONTRO L.48 E L.27,60.-

- RIMANGONO PIENO VIGORE LE ALTRE NORME CONTRATTUALI.-

4793

TORINO, 31 OTTOBRE 1945 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E D I A C C O R D O

PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE INDUSTRIE DELLE CALZATURE NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria 18

Il giorno 30 agosto 1945, in Alessandria, presso la Sede della Unione degli Industriali,

tra

Shoe-making

l'Unione degli Industriali della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag.Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore Dott. Giovanni Geravelli

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie delle calzature, si è convenuto quanto segue:

Art. 1° - I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 2 marzo 1945- pubblicato nel Bollettino degli Atti Ufficiali n. 2 del Comm.Naz. del Lavoro- emanato dal Ministero del Lavoro della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe

	paga base oraria
UOMINI	
Operai di I^ categoria	L. 15,20
" " 2^ "	" 14,--
" " 3^ "	" 13,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 6,85
apprendisti assunti in età tra i 14 e i 16 anni 1° semestre	" 5,50
apprendisti assunti in età tra i 16 e i 18 anni 1° semestre	" 6,70
DONNE	
Operaie di I^ categoria	" 9,60
" " 2^ "	" 8,50
" " 3^ "	" 7,70
Apprendiste assunte in età tra i 14 e i 16 anni 1° semestre	" 4,80
Apprendiste assunte in età tra i 16 e i 18 anni	" 5,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dal suo Commissario Aggiunto [illegible]
vanni Caravelli

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata;

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie delle calzature, si è convenuto quanto segue:

Art. 1° - I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 2 marzo 1945- pubblicato nel Bollettino degli Atti Ufficiali n. 2 del Comm.Naz. del Lavoro- emanato dal Ministero del Lavoro della ex R.S.I. vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe

	paga base oraria
UOMINI	
Operai di I^ categoria	L. 15,20
" " 2^ "	" 14,--
" " 3^ "	" 13,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 6,85
apprendisti assunti in età tra i 14 e i 16 anni 1° semestre	" 5,60
apprendisti assunti in età tra i 16 e i 18 anni 1° semestre	" 6,70
DONNE	
Operaie di I^ categoria	" 9,60
" " 2^ "	" 8,50
" " 3^ "	" 7,70
Apprendiste assunte in età tra i 14 e i 16 anni 1° semestre	" 4,80
Apprendiste assunte in età tra i 16 e i 18 anni 1° semestre	" 5,60
Apprendiste assunte in età tra i 18 e i 20 anni 1° semestre	" 7,20

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2 = Tenuto conto che negli accordi di perequazione salariale stipulati in questi ultimi giorni, la data di decorrenza è stata portata al 6 agosto 1945, le ditte industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorativa effettuata dal 6 al 31 agosto 1945.

Il versamento dovrà essere effettuato nella settimana successiva al ~~xxxx~~ primo periodo di paga dopo l'8 settembre 1945 e comunque non oltre il 25 settembre 1945.

Sulle somme versate dovrà essere effettuata soltanto la trattenuta del tributo fiscale.

Art. 3 = Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati e assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in danaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazione di carattere collettivo.

Art. 4 = Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi Ligure, Casale, Ovada, Valenza, Acqui e Castelnuovo Scrivia. Nella misura del 90% per tutti gli altri Comuni della Provincia di Alessandria.

Art. 5 = Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita dovranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 6 = Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 7 = Le disposizioni e le precisazioni concordate con la Camera del Lavoro col verbale sottoscritto il 27 agosto 1945, trovano applicazione col presente accordo.

Art. 8 = Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1945 e avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge, delle quali costituisce parziale modifica.

- 1791

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della Prov. di Alessandria
F.to Caravelli

p. LA CAMERA DEL LAVORO PROV.LE
di Alessandria
F.to Ferraris

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei trasporti aerei.

Art. 3 = Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati e assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni od adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in danaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazione di carattere collettivo.

Art. 4 = Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi Ligure, Casale, Ovada, Valenza, Acqui e Castelnuovo Scrivia. Nella misura del 90% per tutti gli altri Comuni della Provincia di Alessandria.

Art. 5 = Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita dovranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 6 = Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 7 = Le disposizioni e le precisazioni concordate con la Camera del Lavoro col verbale sottoscritto il 27 agosto 1945, trovano applicazione col presente accordo.

Art. 8 = Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1945 e avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge, delle quali costituisce parziale modifica.

- 1791

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della Prov. di Alessandria
F.to Caravelli

p. LA CAMERA DEL LAVORO PROV.LE
di Alessandria
F.to Ferraris

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE

ORARIO PER LE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI

CATEGORIE		PAGA DECRETO SPINELLI
A) **POLIGRAFICI**		
UOMINI		
TIPOGRAFI:		
COMPOSITORI A MANO ED IMPRESSORI:	OPERAI SPECIALIZZATI	£. 10.—
	" QUALIFICATI	" 9,65
	" COMUNI	" 8,10
COMPOSITORI A MACCHINA, TASTIERISTI E FONDITORI ALLA MONOTYPE		" 10,85
LITOGRAFI:		
INCISORI LITOGRAFI		" 10,85
TRASPORTATORI E STAMPATORI:	OPERAI SPECIALIZZATI	" 10,40
	" QUALIFICATI E TIRAPROVE	" 10,05
	" COMUNI	" 8,55
FOTOINCISORI:		
FOTOGRAFI, STAMPATORI, FOTOINCISORI, RITOCCATORI:	OPERAI SPECIALIZZATI	" 10,40
	" QUALIFICATI E TORCOLIERI	" 10,05
	" COMUNI	" 8,55
MONTATORI E FRESATORI		" 8,95
LEGATORI E LIBRAI:		
OPERAI SPECIALIZZATI		" 9,90
" QUALIFICATI E SPEDITORI		" 9,60
" COMUNI		" 7,90
RIGATORI E LINEATORI		" 9,90
ROTOCALCOGRAFI-FOTOPISTI-STEREOGALVANOTIPISTI:		
OPERAI SPECIALIZZATI		" 10,15
" QUALIFICATI		" 9,70
" COMUNI		" 8,10
LE PAGHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALLE ROTATIVE SONO QUELLE DEGLI IMPRESSORI, MAGGIORATE DEL 2%.		
SILOGRAFI-INCISORI DI MUSICA-FONDITORI DI CARATTERI-METTIFOGLI:		
SILOGRAFI ED INCISORI DI MUSICA		" 10,80
FONDITORI DI CARATTERI DA STAMPA		" 9,65
METTIFOGLI ALLE MACCHINE DA STAMPA IN GENERE ESCLUSE LE		" 7,90

1229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE

ORARIO PER LE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI

CATEGORIE	PAGA DECRETO SPINELLI	PAGA MAGGIORATA DEL 75%
NO ED IMPRESSORI: OPERAI SPECIALIZZATI	£. 10.—	£. 17,50
" QUALIFICATI	" 9,65	" 16,90
" COMUNI	" 8,10	" 14,20
OCHINA, TASTIERISTI E FONDITORI ALLA	" 10,85	" 19
FI	" 10,85	" 19
STAMPATORI: OPERAI SPECIALIZZATI	" 10,40	" 18,20
" QUALIFICATI E TIRAPROVE	" 10,05	" 17,60
" COMUNI	" 8,55	" 14,95
TORI, FOTOINCISORI, RITOCCATORI:		
OPERAI SPECIALIZZATI	" 10,40	" 18,20
" QUALIFICATI E TORCOLIERI	" 10,05	" 17,60
" COMUNI	" 8,55	" 14,95
ATORI	" 8,95	" 15,65
ZATI	" 9,90	" 17,30
ATI E SPEDITORI	" 9,60	" 16,80
	" 7,90	" 13,80
TORI	" 9,90	" 17,30
OPISTI-STEREOGALVANOTIPISTI:		
ZATI	" 10,15	" 17,75
TI	" 9,70	" 17
	" 8,10	" 14,20

LE PAGHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALLE ROTATIVE SONO QUELLE DEGLI IMPRESSORI, MAGGIORATE DEL 2%.

DI MUSICA-FONDITORI DI CARATTERI-METTIFOGLI:

ISORI DI MUSICA	" 10,80	" 18,90
ATTERI DA STAMPA	" 9,65	" 16,90
MACCHINE DA STAMPA IN GENERE ESCLUSE LE	" 7,90	" 13,80

1230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROTOCALCOGRAFI-FOTOPISTI-STEREOGALVANOTIPISTI:

OPERAI SPECIALIZZATI	"	10,15
" QUALIFICATI	"	9,70
" COMUNI	"	8,10

LE PAGHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALLE ROTATIVE SONO QUELLE DEGLI IMPRESSORI, MAGGIORATE DEL 2%.

SILOGRAFI-INCISORI DI MUSICA-FONDITORI DI CARATTERI-METTIFOGLI:

SILOGRAFI ED INCISORI DI MUSICA	"	10,80
FONDITORI DI CARATTERI DA STAMPA	"	9,65
METTIFOGLI ALLE MACCHINE DA STAMPA IN GENERE ESCLUSE LE LITOGRAFE	"	7,90

DONNE

LEGATRICI E LIBRAIE:

OPERAIE SPECIALIZZATE	"	5,15
" QUALIFICATE	"	4,75
" COMUNI	"	4,40

LAVORAZIONI VARIE:

METTIFOGLIO E PUNTATRICI SU MACCHINE DA STAMPA IN GENERE	"	4,90
SPOLVERATRICI, ADDETTE ALLA LACCATURA, PATINATURA E VERNICIATURA	"	4,70
LEVAFOGLIO, BORGIFOGLIO, BRONZATRICI	"	4,50

IL PERSONALE FEMMINILE CHE, EVENTUALMENTE VENISSE ADIBITO ALLE LAVORAZIONI POLIGRAFICHE SOPRA ELENCATE, ASSEGNATE AGLI UOMINI, AVRÀ DIRITTO ALLE STESSE RETRIBUZIONI STABILITE PER QUESTI ULTIMI

B) FOTOGRAFI AZIENDE INDUSTRIALI:

UOMINI

A) INCISORI	"	11.—
B) OPERATORI DAI 16 AI 18 ANNI	"	4,40
" FINO AI 16 ANNI	"	3,70

4790

1231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTI-STEREOGALVANOTIPISTI:

TI		"	10,15	" 17,75
		"	9,70	" 17
		"	8,10	" 14,20

PAGHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALLE
TATIVE SONO QUELLE DEGLI IMPRESSORI,
GGIORATE DEL 2%.

I MUSICA-FONDITORI DI CARATTERI-METTIFOGLI:

ORI DI MUSICA	"	10,80	" 18,90
TERI DA STAMPA	"	9,65	" 16,90
CCHINE DA STAMPA IN GENERE ESCLUSE LE	"	7,90	" 13,80

ATE	"	5,15	" 9.—
E	"	4,75	" 8,30
	"	4,40	" 7,70

TATRICI SU MACCHINE DA STAMPA IN GENERE	"	4,90	"" 8,60
ETTE ALLA LACCATURA, PATINATURA E VERNICIATURA	"	4,70	" 8,20
GLIO, BRONZATRICI	"	4,50	" 7,90

L PERSONALE FEMMINILE CHE, EVENTUALMENTE
VENISSE ADIBITO ALLE LAVORAZIONI POLIGRAFICHE
SOPRA EDENCATE, ASSEGNATE AGLI UOMINI, AVRÀ
DIRITTO ALLE STESSE RETRIBUZIONI STABILITE
PER QUESTI ULTIMI

E INDUSTRIALI:

16 AI 18 ANNI	"	11.—	" 19,25
O AI 16 ANNI	"	4,40	" 7,70
	"	3,70	" 6,45

4790

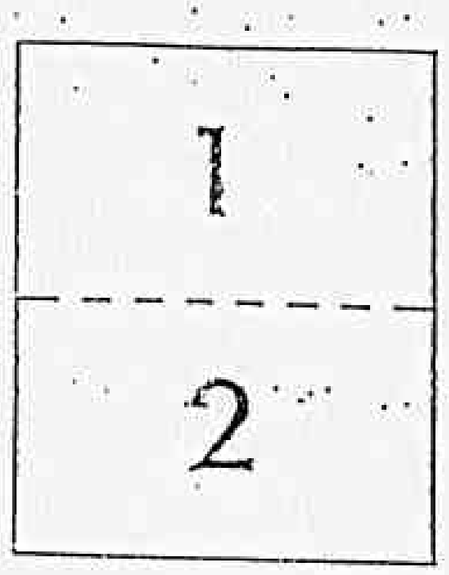
./.

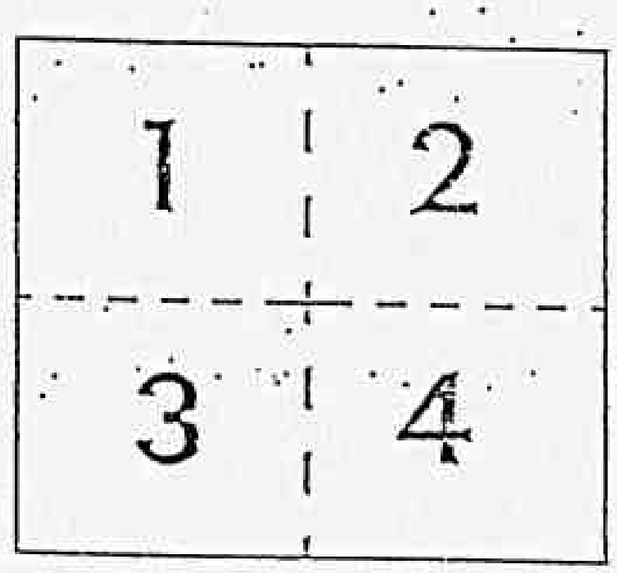
1232

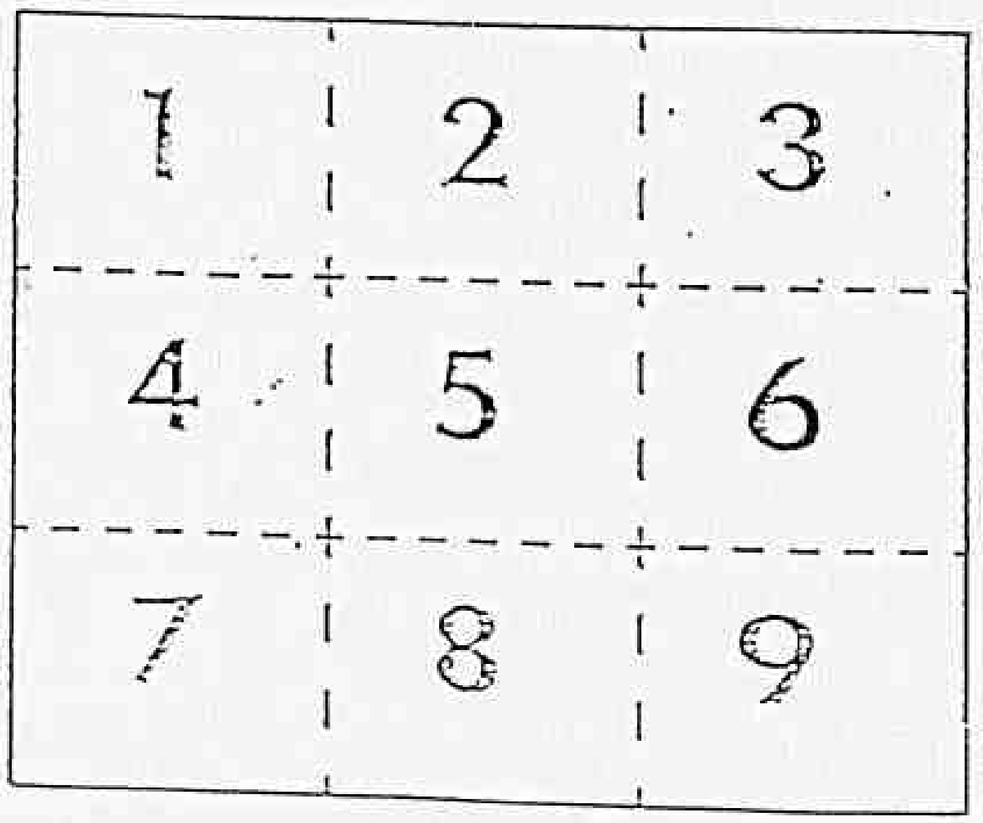
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.







1233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE

ORARIE PER LE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI

CATEGORIE	PAGA DECRETO SPINELLI
F) TIMPOGRAFI	
UOMINI	
OPERAI ADDETTI ALLE VARIE LAVORAZIONI DEI TIMBRI	£. 9,40
G) MAPPE CATASTALI:	
DONNE	
OPERAIE ADDETTE ALLE LAVORAZIONI DELLE MAPPE CATASTALI:	
SOPRA I 18 ANNI	" 5.—
DAI 16 AI 18 ANNI	" 4,40
SOTTO I 16 ANNI	" 3,70
H) PER TUTTI I RAMI DELL'INDUSTRIA SOPRA CONSIDERATI	
UOMINI	
ADDETTI AI SERVIZI COMPLEMENTARI:	
OPERAI SPECIALIZZATI	" 9,50
" QUALIFICATI	" 8,50
MANOVALI SPECIALIZZATI:	
SOPRA I 18 ANNI	" 7,85
DAI 16 AI 18 ANNI	" 5,50
SOTTO I 16 ANNI	" 4,50
ADDETTI A LAVORI E SERVIZI DI MAGAZZINO:	
SOPRA I 18 ANNI	" 8,40
DAI 16 AI 18 ANNI	" 5,50
SOTTO I 16 ANNI	" 4,50
MANOVALI COMUNI:	
SOPRA I 18 ANNI	" 7,20
DAI 16 AI 18 ANNI	" 4,70
SOTTO I 16 ANNI	" 3,65

LE PAGHE DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA SI APPLICANO ANCHE AGLI OPERAI POLIGRAFICI CHE PRESTANO LA LORO OPERA NELLE AZIENDE CARTOTECNICHE E CARTARIE

LE PAGHE BASE STESSE NON SI APPLICANO, INVECE, AGLI OPERAI ADDETTI PREVALENTEMENTE ALLE LAVORAZIONI DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI

1 2 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE

ORARIE PER LE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI

IE		PAGA DECRETO SPINELLI		PAGA MAGGIORATA DEL 75%
ALLE VARIE LAVORAZIONI DEI TIMBRI	£.	9,40	£.	16,45
ALLE LAVORAZIONI DELLE MAPPE CATASTALI:				
18 ANNI	"	5.—	"	8,75
I 18 ANNI	"	4,40	"	7,70
16 ANNI	"	3,70	"	6,45
ELL'INDUSTRIA SOPRA CONSIDERATI				
IZI COMPLEMENTARI:				
PECIALIZZATI	"	9,50	"	16,60
UALIFICATI	"	8,50	"	14,90
LIZZATI:				
	"	7,85	"	13,75
NI	"	5,50	"	9,60
	"	4,50	"	7,90
I E SERVIZI DI MAGAZZINO:				
	"	8,40	"	14,70
NI	"	5,50	"	9,60
	"	4,50	"	7,90
:				
	"	7,20	"	12,60
NI	"	4,70	"	8,20
	"	3,65	"	6,40

LE PAGHE DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA SI APPLICANO ANCHE AGLI OPERAI POLIGRAFICI CHE PRESTANO LA LORO OPERA NELLE AZIENDE CARTOTECNICHE E CARTARIE

LE PACHE BASE STESSE NON SI APPLICANO, INVECE, AGLI OPERAI ADDETTI PREVALENTEMENTE ALLE LAVORAZIONI DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI

1 2 3 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" 4,50

MANOVALI COMUNI:

SOPRA I 18 ANNI " 7,20
DAI 16 AI 18 ANNI " 4,70
SOTTO I 16 ANNI " 3,65

LE PAGHE DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA SI APPLICANO ANCHE AGLI OPERAI POLIGRAFICI CHE PRESTANO LA LORO OPERA NELLE AZIENDE CARTOTECNICHE E CARTARIE

LE PAGHE BASE STESSE NON SI APPLICANO, INVECE, AGLI OPERAI ADDETTI PREVALENTEMENTE ALLE DAVORAZIONI DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI

APPRENDISTATO

PER TUTTI I RAMI D'INDUSTRIA (ESCLUSI FOTOGRAFI DI AZIENDE ARTIGIANE):

UOMINI:

APPRENDISTI DI 1° ASSUNZIONE:

TRA I 16 E I 18 ANNI " 4,30
SOTTO I 16 ANNI " 3,60

DONNE

(LEGATRICI E LIBRAIE - LAVORAZIONI VARIE POLIGRAFICHE)

APPRENDISTE DI 1° ASSUNZIONE:

TRA I 16 E I 18 ANNI " 3,75
SOTTO I 16 ANNI " 3,35

4789

1236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		"	4,50	" 7,90
		"	7,20	" 12,60
		"	4,70	" 8,20
		"	3,65	" 6,40

HE DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA SI
ANO ANCHE AGLI OPERAI POLIGRAFICI
ESTANO LA LORO OPERA NELLE AZIENDE
ECNICHE E CARTARIE

HE BASE STESSE NON SI APPLICANO, INVECE,
PERAI ADDETTI PREVALENTEMENTE ALLE
ZIONI DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DEI
ICI

INDUSTRIA (ESCLUSI FOTOGRAFI DI AZIENDE

SSUNZIONE:

ANNI		"	4,30	" 7,50
		"	3,60	" 6,30

– LAVORAZIONI VARIE POLIGRAFICHE)

SSUNZIONE:

ANNI		"	3,75	" 6,55
		"	3,35	" 5,85

4183

1237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

ALESSANDRIA

Alessandria
Piazza Libertà 17

ADDÌ 26 SETTEMBRE 1945 IN ALESSANDRIA PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVÓRO DI ALESSANDRIA E CON LA MEDIAZIONE DELLO STESSO SI SONO RIUNITI I RAPPRESENTANTI DELLA UNIONE UNDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA NELLE PERSONE DEI SIGG. PIERINO RIVERA, LUIGI RIVERA, GEOM. CARLO CHIARVETTO, ASSISTITI DAL DOTT. SILLA PILATI E I RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA NELLA PERSONA DEL SUO SEGRETARIO, ERCOLE FERRARIS, ASSISTITO DAI RAPPRESENTANTI DELLE COMMISSIONI INTERNE, BEVILACQUA UMBERTO, RICCA FRANCESCO, MARIANI UMBERTO E GROSSI FEDERICO.

PRESA IN ESAME LA SITUAZIONE SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA SI È CONVENUTO CHE A DECORRERE DAL 6 AGOSTO 1945 I SALARI DI CUI AL DECRETO SPINELLI PUBBLICATI DAL BOLLETTINO DEGLI ATTI UFFICIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 21 MARZO 1945 N. 2 DELLA COSIDETTA R.P.S. VENGONO AUMENTATI DEL 75% (SETTANTACINQUE PER CENTO).

GLI ARRETRATI DIPENDENTI DAGLI AUMENTI DI CUI SOPRA VERRANNO PAGATI IN OCCASIONE DEL PRIMO PERIODO DI PAGA SCADENTE DOPO IL 26 SETTEMBRE 1945.

LE PARTI CONVENGONO CHE AGLI OPERAI VERRANNO MANTENUTI SINGOLARMENTE IN CIFRA QUELLE DIFFERENZE CHE ERANO STATE ATTRIBUITE IN DIPENDENZA DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO MARCHIANDI (CIRCOLARE 25 E 30).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PER L'UNIONE INDUSTRIALE

F.TO LUIGI RIVERA
PIERINO RIVERA

PER LA CAMERA DEL LAVORO

F.TO ERCOLE FERRARIS
UMBERTO MARIANI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

F.TO BORIS

6814

1238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SG/mm

ACCORDO SALARIALE MAESTRANZE ADDETTE INDUSTRIE CALZATURE
PROVINCIA ALESSANDRIA.=

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

...

Le paghe per gli uomini risultano aumentate dal 22% al 31% e quelle per le donne dal 17 al 22%, cosicchè i salari netti giornalieri, comprensivi di ogni indennità sono stati fissati per la categoria uomini da un minimo di £. ~~105,96~~ 97.5. per gli apprendisti ad un massimo di £.217 per gli operai di 1^ categoria contro £. 86,90 - £. 174,65 precedenti; per le donne da un minimo di £. ~~93,40~~ 91.45 per le apprendiste ad un massimo di £. 175,35 per le operaie di 1^ categoria contro rispettivamente precedenti £. 112,95 e £. 148,05.

Per il periodo dal 6 agosto (data di decorrenza degli altri accordi salariali stipulati per la provincia di Alessandria) al 31 agosto gli industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorativa effettuata in tale periodo.

Eventuali premi di elargizioni restano assorbiti dai nuovi aumenti, mentre mantengono piena validità tutte le condizioni di maggior favore per gli operai, in atto.

Le tariffe subiscono una lieve diminuzione percentuale per determinati comuni della provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le paghe per gli uomini risultano aumentate del 22% al 31% e quelle per le donne dal 17 al 22%, cosicchè i salari netti giornalieri, comprensivi di ogni indennità sono stati fissati per la categoria uomini da un minimo di £. ~~105,90~~ 97.5 per gli apprendisti ad un massimo di £.217 per gli operai di 1ª categoria contro £. 86,901 - £. 174,65 precedenti; per le donne da un minimo di £. ~~75,45~~ 91.45 per le apprendiste ad un massimo di £. 175,35 per le operaie di 1ª categoria contro rispettivamente precedenti £. 112,95 e £. 148,05.

Per il periodo dal 6 agosto (data di decorrenza degli altri accordi salariali stipulati per la provincia di Alessandria) al 31 agosto gli industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorativa effettuata in tale periodo.

Eventuali premi di classifiche restano assorbiti dai nuovi aumenti, mentre mantengono piena validità tutte le condizioni di maggior favore per gli operai, in atto.

Le tariffe subiscono una lieve diminuzione percentuale per determinati comuni della provincia.

Restano in vigore le altre norme contrattuali.

***

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN SHOE-MAKING INDUSTRIES OF ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 164).

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 45 concedes increases bringing the "take home wages" up to a maximum of 217. lire and 175,35 lire for 1st class male and female workers respectively.

2. For the hours worked during the period between the 6th of August 45 (date of operation of the previous agreement for Alessandria Province) and the 31st of August 45 a special allowance proportionate to the increase granted under the present agreement will be conceded .

3. Somewhat lower rates are provided for certain communes of the province.

4. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

24.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

3578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

1243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI INDUSTRIE DELLE CALZA

CATEGORIA UOMINI	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industrie metall.	Salario netto	OS
Operai 1° cat. C.F.	174,65	217	42,35	24			
" " " non "	150,90	194,15	43,25	29			
" 2° " C.F.	157.—	208,80	51,80	33			
" " " non "	143,30	185,05	41,75	29			
" 3° " C.F.	161,70	202,75	41,05	25			
" " " non "	136,70	179.—	42,30	31			
Manovali C.F.	157,15	189,80	32,65	21			
" non "	133,40	166,05	32,65	24			
" dai 16 ai 18 a.	90,70	112.—	21,30	23			
" sotto i 16 a.	82,75	107,05	24,30	29			
Apprendisti 14/16 a.	81,90	107,55	25,65	31			
" 16/18 a.	86,90	105,90	19,—	22			
DONNE							
Operaie 1° cat. C.F.	148,05	175,35	27,30	18			
" " " non "	124,30	151,65	27,35	22			
" 2° " C.F.	143,70	167.—	23,30	16			
" " " non "	119,05	143,30	24,25	20			
" 3° " C.F.	138,90	160,95	22,05	16			
" " " non "	115,20	137,25	22,05	19			
Apprendiste 14/16 anni	77,90	91,45	13,55	17			
" 16/18 "	81,60	97,35	15,95	19			
" 18/20 "	112,95	133,40	20,45	18			

1244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI — INDUSTRIE DELLE CALZATURE - ALESSANDRIA

rio netto cedente ecchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industrie metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
4,65	217	42,35	24			
0,90	194,15	43,25	29			
7.--	208,80	51,80	33			
3,30	185,05	41,75	29			
1,70	202,75	41,05	25			
6,70	179.--	42,30	31			
7,15	189,80	32,65	21			
3,40	166,05	32,65	24			
0,70	112.--	21,30	23			
2,75	107,05	24,30	29			
1,90	107,55	25,65	31			
6,90	105,90	19,--	22			
8,05	175,35	27,30	18			
4,30	151,65	27,35	22			
3,70	167.--	23,30	16			
9,05	143,30	24,25	20			
8,90	160,95	22,05	16			
5,20	137,25	22,05	19			
7,90	91,45	13,55	17			
1,60	97,55	15,95	19			
2,95	133,40	20,45	18			

1245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN F

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

INDUSTRIA DE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE	
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02
UOMINI						
Oper. 1° categ. C.F.	121,60	100	8	229,60	9,35	2,35
" " " non "	121,60	75	8	204,60	8,35	2,10
" 2° " C.F.	112.--	100	8	220.--	8,95	2,25
" " " non "	112.--	75	8	195.--	7,95	2.--
" 3° " C.F.	105,60	100	8	213,60	8,70	2,15
" " " non "	105,60	75	8	188,60	7,70	1,90
Manovali C.F.	92.--	100	8	200.--	8,15	2,05
" non "	92.--	75	8	175.--	7,15	1,80
" dai 16 ai 18 anni	60.--	50	8	118.--	4,80	1,20
" sotto i 16 anni	54,80	50	8	112,80	4,60	1,15
Apprendisti 15/16 anni	44,80	50	8	102,80	4,20	1,05
" 16/18 "	53,60	50	8	111,60	4,55	1,15
DONNE						
Operaie 1° Cat. C.F.	76,80	100	8	184,80	7,55	1,90
" " " non "	76,80	75	8	159,80	6,50	1,65
" 2° " C.F.	68.--	100	8	176.--	7,20	1,80
" " " non "	68.--	75	8	151.--	6,15	1,55
" 3° " C.F.	61,60	100	8	169,60	6,90	1,75
" " " non "	61,60	75	8	144,60	5,90	1,45
Apprendiste 14/16 anni	38,40	50	8	96;40	3,95	1.--
" 16/18 "	44,20	50	8	102,80	4,20	1,05
" 18/20 "	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE 2)

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

INDUSTRIA DELLE CALZATURE = ALESSANDRIA

	Salario contrattuale	INDENNITA' conting	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
C.F.	121,60	100	8	229,60	9,35	2,35	217.--	
"	121,60	75	8	204,60	8,35	2,10	194,15	
C.F.	112.--	100	8	220.--	8,95	2,25	208,80	
"	112.--	75	8	195.--	7,95	2.--	185,05	
C.F.	105,60	100	8	213,60	8,70	2,15	202,75	
"	105,60	75	8	188,60	7,70	1,90	179.--	
C.F.	92.--	100	8	200.--	8,15	2,05	189,80	
"	92.--	75	8	175.--	7,15	1,80	166,05	
anni	60.--	50	8	118.--	4,80	1,20	112.--	
nni	54,80	50	8	112,80	4,60	1,15	107,05	
nni	44,80	50	8	102,80	4,20	1,05	97,55	
"	53,60	50	8	111,60	4,55	1,15	105,90	
C.F.	76,80	100	8	184,80	7,55	1,90	175,35	
"	76,80	75	8	159,80	6,50	1,65	151,65	
C.F.	68.--	100	8	176.--	7,20	1,80	167.--	
"	68.--	75	8	151.--	6,15	1,55	143,30	
C.F.	61,60	100	8	169,60	6,90	1,75	160,95	
"	61,60	75	8	144,60	5,90	1,45	137,25	
nni	38,40	50	8	96;40	3,95	1.--	91,45	
"	44,20	50	8	102,80	4,20	1,05	97,55	
"	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133,40	

ri verranno conteggiati a parte

1247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO INDUSTRIE DELLE CA

CATEGORIA		Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
			corting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
UOMINI								
Operai 1° cat.	C.F.	76.--	100	8	184.--	7,90	1,85	174,65
" " "	non C.F.	76.- -	75	8	159.--	6,50	1,60	150,90
" 2° "	C.F.	68.--	100	8	176.--	7,20	1,80	157.--
" " "	non C.F.	68.--	75	8	151.--	6,15	1,55	143,30
" 3° "	C.F.	62,40	100	8	170,40	6,95	1,75	161,70
" " "	non C.F.	62,40	75	8	145,40	6,95	1,75	136,70
Manovali comuni	C.F.	57,60	100	8	165,60	6,75	1,70	157,15
"	non C.F.	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133,40
" dai 16/18 a.	xxx	37,60	50	8	95,60	3,90	1.--	90,70
" sotto i 16 a.		29,20	50	8	87,20	3,55	0,90	82,75
Apprendisti 14/16 a.		28.--	50	8	86.--	3,30	0,80	81,90
" 16/18 a°		33,60	50	8	91,60	3,75	0,95	86,90
DONNE								
Operaie 1°cat.	C.F.	48.--	100	8	156.--	6,35	1,60	148,05
" 1° "	nonC.F.	48.-	75	8	131.--	5,35	1,35	124,30
" 2° "	C.F.	42,40	100	8	150,40	6,15	1,55	143,70
" 2° "	non C.F.	42,40	75	8	125,40	5,10	1,25	119,05
" 3° "	C.F.	38,40	100	8	146,40	6.--	1,50	138,90
" 3° "	non C.F.	38,40	75	8	121,40	4,95	1,25	115,20
Apprendiste 14/16/anni		24.--	50	8	82.--	3,35	0,85	77,90
" 16/18 "		28.--	50	8	86.--	3,50	0,90	81,60
" 18/20 "		36.--	75	8	119.--	4,85	1,20	112,95

i assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO INDUSTRIE DELLE CALZATURE 1) ALESSANDRIA

	Salario contrattuale	INDENNITA' corting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	76.--	100	8	184.--	7,50	1,85	174,65	
C.F.	76.--	75	8	159.--	6,50	1,60	150,90	
C.F.	68.--	100	8	176.--	7,20	1,80	157.--	
C.F.	68.--	75	8	151.--	6,15	1,55	143,30	
C.F.	62,40	100	8	170,40	6,95	1,75	161,70	
C.F.	62,40	75	8	145,40	6,95	1,75	136,70	
C.F.	57,60	100	8	165,60	6,75	1,70	157,15	
C.F.	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133,40	
C.F.	37,60	50	8	95,60	3,90	1.--	90,70	
xxx	29,20	50	8	87,20	3,55	0,90	82,75	
	28.--	50	8	86.--	3,30	0,80	81,90	
	33,60	50	8	91,60	3,75	0,95	86,90	
C.F.	48.--	100	8	156.--	6,35	1,60	148,05	
C.F.	48.--	75	8	131.--	5,35	1,35	124,30	
C.F.	42,40	100	8	150,40	6,15	1,55	143,70	
C.F.	42,40	75	8	125,40	5,10	1,25	119,05	
C.F.	38,40	100	8	146,40	6.--	1,50	138,90	
C.F.	38,40	75	8	121,40	4,95	1,25	115,20	
	24.--	50	8	82.--	3,35	0,85	77,90	
	28.--	50	8	86.--	3,50	0,90	81,60	
	36.--	75	8	119.--	4,85	1,20	112,95	

ri verranno conteggiati a parte

1250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4783

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

GRAFICI 1)

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSS
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
UOMINI								
Tipografi								
Composit.a mano op.spec.C.F.	80	110	8	198	8,10	2	187,90	
" " " " " non "	80	92	8	180	7,35	1,80	170,85	
" a macch. op.spec. C.F.	86,80	110	8	204,80	8,35	2,10	194,35	
" " " " " non "	86,80	92	8	186,80	7,60	1,95	177,25	
Operai qualificati C.F.	77,20	110	8	195,20	7,95	2	185,25	
" " non "	77,20	92	8	177,20	7,20	1,80	168,20	
" comuni C.F.	64,80	110	8	182,80	7,45	1,85	173,50	
" " non "	64,80	92	8	164,80	6,70	1,70	156,40	
Litografi								
Operai specializzati C.F.	83,20	110	8	201,20	8,20	2,05	190,95	
" " non "	83,20	92	8	183,20	7,50	1,85	173,85	
" qualificat.e tiraprove C.F.	80,40	110	8	198,40	8,10	2	188,30	
" " " "non "	80,40	92	8	180,40	7,35	1,80	171,25	
" comuni C.F.	68,40	110	8	186,40	7,60	1,95	176,85	
" " non "	68,40	92	8	168,40	6,85	1,70	159,85	
Legatori e librai								
Operai specilizzati C.F.	79,20	110	8	197,20	8,05	2	187,15	
" " non "	79,20	92	8	179,20	7,30	1,80	170,10	
" qualificati C.F.	76,80	110	8	194,80	7,95	2	184,85	
" " non "	76,80	92	8	176,80	7,20	1,80	167,80	
" comuni C.F.	63,20	110	8	181,20	7,40	1,85	171,95	
" " non "	63,20	92	8	163,20	6,65	1,65	154,90	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1)

CATEGORIA		Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSS
			conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
Fotografi:									
Operai specializzati	C.F.	92	110	8	210	8,55	2,05	209,40	
" " non	"	92	92	8	192	7,85	2	182,15	
" qualificati	C.F.	80	110	8	198	8,10	2	187,90	
" " non	"	80	92	8	180	7,35	1,85	170,80	
" ausiliari	C.F.	64	110	8	182	7,40	1,85	172,75	
" " non	"	64	92	8	164	6,65	1,65	155,70	
Manov.spec.tutti i rami sopra									
i 18 anni	C.F.	62,80	110	8	180,80	7,30	1,85	171,65	
" " " non	"	62,80	72	8	142,80	5,80	1,45	135,55	
" " dai 16/18 anni	C.F.	44	52	8	104	4,55	1,05	98,40	
" " sotto i 16 anni		36	52	8	96	3,90	1	91,10	
Manov.comuni oltre 18a.	C.F.	57,20	110	8	175,20	7,15	1,80	166,25	
" " " non	"	57,20	72	8	137,20	5,60	1,45	130,35	
" " dai 16/18 anni		37,60	52	8	97,60	3,95	1	92,65	
" " sotto i 16 anni		29,20	52	8	89,20	3,65	0,90	84,65	
Apprendisti tra i 16/18		34,40	52	8	94,40	3,85	0,95	89,60	
" sotto i 16 anni		28,20	52	8	88,20	3,60	0,90	77,70	
DONNE									
Legatrici/librai									
Operaie specializzate	C.F.	41,20	100	8	149,20	6,10	1,55	141,55	
" " non	"	41,20	66	8	115,20	4,70	1,20	109,30	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

./.

4781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OS
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
Operaie qualificate C.F.	38	100	8	146.00	5,95	1,50	138,55	
" " non "	38	66	8	112	4,55	1,05	106,40	
" comuni C.F.	35,20	100	8	143,20	5,80	1,45	135,95	
" " non "	35,20	66	8	109,20	4,45	1,15	103,60	
" ausil.oppra 18 a.C.F.	44	100	8	152	6,20	1,65	144,15	
" " " " non "	44	60	8	112	4,55	1,15	106,30	
" " dai 16/18 anni	35,20	52	8	95,20	3,85	0,95	90,40	
" fino ai 16 anni	29,60	52	8	89,60	3,65	0,90	85,05	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

GRAFICI

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO	OSS
UOMINI								
Tipografi:								
Compositori a mano op.spec.C.F.	146	110	8	264	10,75	2,70	250,55	
" " " " " non "	146	92	8	246	10,05	2,55	233,40	
" "macch. " " C.F.	152	110	8	270	11	2,75	256,25	
" " " " " non "	152	92	8	252	10,30	2,55	239,15	
Operai qualificati C.F.	135,20	110	8	253,20	10,35	2,55	240,30	
" " non "	135,20	92	8	235,20	9,60	2,40	223,20	
" comuni C.F.	113,60	110	8	231,60	9,50	2,35	219,75	
" " non "	113,60	92	8	213,60	8,70	2,15	202,75	
Litografi:								
Operai specializz. C.F.	145,60	110	8	263,60	10,75	2,70	250,15	
" " non "	145,60	92	8	245,50	10	2,55	233,05	
" qual. e tiraprove C.F.	140,80	110	8	258,80	10,55	2,65	245,60	
" " " " non "	140,80	92	8	240,80	9,80	2,45	228,55	
" comuni C.F.	119,60	110	8	237,60	9,70	2,40	225,50	
" " non "	119,60	92	8	219,60	8,95	2,25	208,40	
Legatori e librai:								
Operai specializzati C.F.	138,40	110	8	256,40	10,50	2,65	243,25	
" " non "	138,40	92	8	238,40	9,70	2,45	226,25	
" qualificati C.F.	134,40	110	8	252,40	10,30	2,60	239,50	
" " non "	134,40	92	8	234,40	9,55	2,40	222,45	
" comuni C.F.	110,40	110	8	228,40	9,30	2,35	216,75	
" " non "	110,40	92	8	210,40	8,60	2,15	199,65	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4779

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSS
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
Fotografi:								
Operai specializzati C.F.	160,80	110	8	278,80	11,40	2,85	264,55	
" " non "	160	92	8	260	10,60	2,65	246,75	
" qualificati C.F.	140	110	8	258	10,50	2,65	244,85	
" " non "	140	92	8	240	9,80	2,45	227,75	
" ausiliari C.F.	112	110	8	230	9,70	2,35	217,95	
" " non "	112	92	8	212	8,65	2,15	201,20	
Manovali specializz.tutti i i rami - sopra i 18 anni C.F.	110	110	8	228	9,30	2,35	216,35	
" " " non "	110	72	8	190	7,75	1,95	180,30	
Idem" dai 16/18 anni	76,80	52	8	136,80	5,60	1,40	129,80	
" sotto i 16 anni	63,20	52	8	123,20	5	1,25	116,95	
Manovali comuni oltre 18 anni C.F.	100,80	110	8	218,80	8,90	2,25	207,65	
" " " " non "	100,80	72	8	180,80	7,35	1,85	171,60	
" " dai 16/18	55,60	52	8	135,60	5,50	1,40	128,70	
" " sotto i 16	51,20	52	8	111,20	4,50	1,15	105,55	
Apprendisti 16/18 anni	60	52	8	120	5,75	1,20	113,05	
" sotto i 16	50,40	52	8	110,40	4,50	1,10	104,80	
DONNE								
Legatrici e libraie								
Operaie special. C.F.	72	100	8	180	7,35	1,35	170,80	
" " non "	72	66	8	146	5,95	1,55	138,50	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

./.

4778

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSS
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
Operaie qualificate C.F.	66,40	100	8	174,40	7,10	1,80	165,50	
" " non "	66,40	66	8	140,40	5,70	1,45	133,25	
" comuni C.F.	61,60	100	8	169,60	6,90	1,75	160,95	
" " non "	61,60	66	8	135,60	6,50	1,40	127,70	
" qusiliarie special.C.F.	76	100	8	184	7,50	1,90	174,60	
" " " non "	76	60	8	144	5,85	1,50	136,65	
" "dai 16/18	61,60	52	8	121,60	4,95	1,25	115,40	
" "fino ai 16	51,60	52	8	111,60	4,55	1,15	105,90	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4777

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

GRAF.

CATEGORIA		Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZI
UOMINI								
Tipografi								
Composit. a mano								
operai spec.	C.F.	187,90	250,55	162,65	86			
" " " non	"	170,85	233,40	162,55	95			
Compost. a macch.								
operai spec.	C.F.	194,35	256,25	161,90	83			
" " " non	"	177,25	239,15	161,90	90			
Operai qualif.	C.F.	185,25	240,30	155,05	83			
" " non	"	168,20	223,20	155	92			
Operai comuni	C.F.	173,50	219,75	146,25	84			
" " non	"	156,40	202,75	146,35	93			
Litografi								
Operai special.	C.F.	190,95	250,15	59,20	31			
" " non	"	173,85	233,05	59,20	34			
"qual. e tiraprove	C.F.	188,30	245,60	57,30	30			
" " "non	"	171,25	228,55	57,30	33			
"comuni	C.F.	176,85	225,50	48,65	27			
" " non	"	159,85	208,40	48,55	30			
Legatori e librai								
Operai special.	C.F.	187,15	243,25	56,10	30			
" " non	"	170,10	226,25	56,15	33			
" qualif.	C.F.	184,85	239,50	54,65	29			
" " non	"	167,80	222,45	54,65	32			
" comuni	C.F.	171,95	216,75	44,80	25			
" " non	"	154,90	199,65	44,75	28			

4775

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
Fotografi							
Operai special. C.F.	209,40	264,55	55,15	26			
" " non "	182,15	246,75	64,60	37			
" qualif. C.F.	187,90	244,85	56,95	30			
" " non "	170,80	227,75	56,95	32			
" ausiliari C.F.	172,75	217,95	45,20	26			
" " non "	155,70	201,20	45,50	29			
Manov.spec.tutti i rami superiori di 18 a. C.F.	171,65	216,35	44,70	25			
idem idem non "	135,55	180,30	44,75	32			
idem dai 16/18 "	98,40	129,80	31,40	31			
idem sotto i 16 "	91,10	116,95	25,85	27			
Manov.comuni oltre i 18 anni C.F.	166,25	207,65	41,40	24			
idem idem non "	130,35	171,60	41,25	31			
idem dai 16 ai 18 "	92,65	128,70	36,05	39			
idem sotto i 16	84,65	105,55	20,90	23			
Apprendisti tra i 16/18	89,60	113,05	23,45	25			
" sotto i 16	77,70	104,80	27,10	35			
DONNE:							
Legatrici e libraie							
Operaie specializz.C.F.	141,55	170,80	29,25	20			
" " non "	109,30	138,50	29,20	26			
" qualif. C.F.	138,55	165,50	26,95	19			
" " non "	106,40	133,25	26,85	24			
" comuni C.F.	135,95	160,95	25	18			
" " non "	103,60	127,70	24,10	23			

4775

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
Ausiliarie spec. 18 C.F.	144,15	174,60	30,45	20			
" " "non "	106,30	136,65	30,35	28			
" dai 16/18 C.F.	90;40	115,40	25	27			
" fino ai 16	85,05	105,90	20,85	23			

4774

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



L 2 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000 | 146 | 149 L.S.C. / 438 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS - ALESS

(1 of 2 folders)

July - Dec 1945

1262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COLLECTIVE AGREEMENTS - ALESSANDRIA

2½

July - Dec. 1945

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PRINTING TRADE OF ALESSANDRIA PROVINCE (N° 144)

1. This agreement concedes increases on basic wages up to 75% for the lowest paid worker. The specialised worker now gets 19 lire per hour as compared to the former 10.85 lire.

2. The highest paid worker receives 256.25 lire daily (inclusive of contingency and other indemnities but exclusive of family allowance) as compared to the former daily "take home packet" of 194.35 lire.

3. The "de facto" wage rate for the same workers in Torino, Province is slightly higher than that fixed by this agreement, thus a specialised worker in Torino gets 19.50 lire per hour as compared to 19 lire in Alessandria.

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

20/IO/I945

Approved.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. This agreement concedes increases on basic wages up to 75% for the lowest paid worker. The specialised worker now gets 19 lire per hour as compared to the former 10.85 lire.

2. The highest paid worker receives 256.25 lire daily (inclusive of contingency and other indemnities but exclusive of family allowance) as compared to the former daily "take home packet" of 194.35 lire.

3. The "de facto" wage rate for the same workers in Torino, Province is slightly higher than that fixed by this agreement, thus a specialised worker in Torino gets 19.50 lire per hour as compared to 19 lire in Alessandria.

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

20/IO/I945

Approved.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Eugene R. Mc Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

td/

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER LAVORATORI INDUSTRIE GRAFICHE DI ALESSANDRIA

- - - -

Decorrenza : 6 agosto 1945.

Le paghe precedenti vengono aumentate del 75% cosicchè la paga oraria massima da £. 10,85 raggiunge £. 19.-

Le variazioni oscillano da un minimo del 18% ad un massimo del 93% cosicchè la paga giornaliera massima è di £. 256,25 per linotipisti contro £. 194,35 precedenti. -

Le differenze di merito rimangono in vigore anche col nuovo accordo e si aggiungono ai nuovi minimi.

Rimangono in vigore tutte le precedenti disposizioni normative.

Torino , 16 Ottobre 1945.

4772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1266

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) Alessandria

WAGE AGREEMENT N° FILE

INDUSTRY OR GROUP Chemical

DATE OF AGREEMENT 5 - September 1945

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	SKILLED	UNSKILLED	
A)	282	270	
B)	243,60	235,60	

4771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16

VERBALE DI ACCORDO PER LA REVISIONE
DEI SINDACATI SALARIALI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE INDUSTRIE
CHIMICHE AFFINI E DEI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 5 settembre 1945, in Alessandria, presso la sede della Unione Industriale,

fra

l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Giraudi e dal suo Direttore dott. Giovanni Gravelli

e

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Locale Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata,

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati da la regolamentazione contrattuale vigente per le categorie delle industrie chimiche ed affini e dei prodotti chimici per l'agricoltura, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 1° febbraio 1945 - pubblicato nel Bollettino degli Atti Ufficiali n. 1 del 15 marzo 1945 del Ministero del Lavoro - emanato dal Ministro del Lavoro della ex R.S.I., vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

	paga base oraria
UOMINI	
Operai specializzati	L. 14,70
" qualificati	" 13 —
" comuni sopra i 18 anni	" 12,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,50
" " sotto i 16 anni	" 6,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,90
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,80
DONNE	
Operaie di 1ª categoria	" 8,80
" " 2ª " sopra i 18 anni	" 8 —
" " 2ª " dai 16 ai 18 anni	" 7,20
" " 2ª " sotto i 16 anni	" 5,50

la Camera del Lavoro della provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Unico Provinciale assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti delle categorie interessate,

ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati da la regolamentazione contrattuale vigente per le categorie della industria chimica ed affini e dei prodotti chimici per l'agricoltura, si è convenuto quanto segue:

Art. 1)- I minimi di paga stabiliti dal Decreto del 1° febbraio 1945 - pubblicato nel Bollettino degli Atti Ufficiali n. 1 del 15 marzo 1945 del Ministero del Lavoro - emanato dal Ministro del Lavoro della ex R.S.I., vengono modificati come segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

	paga base oraria
UOMINI	
Operai specializzati	L. 14,70
" qualificati	" 13,40
" comuni sopra i 18 anni	" 12,20
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,90
" " sotto i 16 anni	" 6,20
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 7,50
" " sotto i 16 anni	" 5,80
DONNE	
Operaie di 1ª categoria	" 8,50
" " 2ª " sopra i 18 anni	" 8,-
" " 2ª " dai 16 ai 18 anni	" 7,20
" " 2ª " sotto i 16 anni	" 5,90
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,-
" " dai 16 ai 18 anni	" 6,30
" " sotto i 16 anni	" 5,50
APPRENDISTI (uomini)	
di 1ª assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 7,50
" 1ª " sotto i 16 anni	" 5,80

o/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La durata dell'apprendistato, nelle mansioni di operaio qualificato, viene fissata come segue:

per gli assunti in età dai 14 ai 15 anni, anni 4
" " " " " " 15 " 16 " " 3
" " " " " " 16 " 17 " " 2
" " " " " " 17 " 18 " " 1

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa purchè l'apprendista abbia compiuto un periodo di tirocinio non inferiore alla metà di quello stabilito.

Sulle paga di assunzione verranno apportati aumenti semestrali uguali la cui misura si ottiene dividendo la differenza tra la paga base dell'operaio qualificato e la paga base d'assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri da compiere in base alla durata dell'apprendistato sopra stabilito.

Art. 3)- Tenuto che negli accordi di perequazione salariale stipulati in questi ultimi giorni, la data di decorrenza è stata portata al 5 agosto 1945, le ditte industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorative effettuate dal 6 al 31 agosto 1945.

Il versamento dovrà essere effettuato nella settimana successiva al primo periodo di paga dopo l'8 settembre 1945 e comunque non oltre il 25 settembre 1945.

Sulle somme versate dovrà essere effettuata soltanto la trattenuta del tributo fiscale.

Art. 3)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati e assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

4769

Art. 4)- Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi Lig., Casale, Ovada, Valenza, Acqui e Serravalle Libarna. Nella misura del 90% per tutti gli altri Comuni della provincia di Alessandria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di quello stabilito.

Sulle paga di assunzione verranno apportati aumenti semestrali uguali la cui misura si ottiene dividendo la differenza tra la paga base dell'operaio qualificato e la paga base d'assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri da compiere in base alla durata dell'apprendistato sopra stabilito.

Art. 2)- Tenuto che negli accordi di perequazione salariale stipulati in questi ultimi giorni, la data di decorrenza è stata portata al 6 agosto 1945, le ditte industriali verseranno a ciascun operaio una somma a forfait corrispondente agli aumenti stabiliti nel presente accordo per ogni ora lavorativa effettuata dal 6 al 31 agosto 1945.

Il versamento dovrà essere effettuato nella settimana successiva al primo periodo di paga dopo l'8 settembre 1945 e comunque non oltre il 25 settembre 1945.

Sulle somme versate dovrà essere effettuata soltanto la trattenuta del tributo fiscale.

Art. 3)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati e assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte e condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

4769

Art. 4)- Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi Lig., Casale, Ovada, Valenza, Acqui e Serravalle Libarna. Nella misura del 90% per tutti gli altri Comuni della provincia di Alessandria.

Art. 5)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; le oscillazioni del costo della vita dovranno portare eventualmente variazioni sull'indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 6)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 7)- Le disposizioni e le precisazioni concordate con la Camera del Lavoro col verbale sottoscritto il 27 agosto 1945, trovano applicazione col presente accordo.

c/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8)- Il presente accordo decorre dal 1 settembre 1945 e avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge, delle quali costituisce parziale modifica.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della prov. di Alessandria

p. LA CAMERA DEL LAVORO PROV.
di Alessandria

4768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

INDUSTRIE CHIMICHE

CATEGORIA		Salario contrattuale	INDENNITA' contingenza guerra	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
UOMINI								
per.spec.	C.F.	73,60	100	8	181,60	7,40	1,85	172,35
" " non	"	73,60	75	8	156,60	6,40	1,60	148,60
" qualif.	C.F.	65,60	100	8	173,60	7,20	1,80	164,60
" " non	"	65,60	75	8	148,60	6,20	1,55	138,85
" comuni	C.F.	60,80	100	8	168,80	6,90	1,70	160,20
" " non	"	60,80	75	8	143,80	5,85	1,45	136,50
" dai 16/18 anni		42,40	50	8	100,40	4,10	1.--	95,30
" sotto i 16		30,80	50	8	88,80	3,65	0,90	84,25
Manovali	C.F.	57,60	100	8	165,60	6,75	1,78	157,15
" non	"	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133,40
" dai 16/18 anni		37,60	50	8	95,60	3,90	1,50	90,20
" sotto i 16 anni		27,20	50	8	85,20	3,45	0,85	80,90
Apprendisti 16/18 anni		37,60	50	8	95,60	3,90	0,95	90,75
" sotto i 16 anni		29,20	50	8	87,20	3,55	0,90	82,75
DONNE								
Oper. 1°cat.	C.F.	44.--	100	8	152.--	6,20	1,55	144,25
" " non	"	44.--	75	8	127.--	5,20	1,30	120,50
" 2° "	C.F.	40.--	100	8	148.--	6,05	1,50	141,45
" " non	"	40.--	75	8	123.--	5.--	1,25	116,75
" dai 16/18 anni		36.--	50	8	94.--	3,85	0,95	89,20
" sotto i 16 anni		30.--	50	8	88.--	3,60	0,90	83,50
Manov. comuni	C.F.	36.--	100	8	144.--	5,85	1,45	136,30
" " non	"	36.--	75	8	119.--	4,85	1,20	112,95
" dai 16/18 anni		30,80	50	8	88,80	3,60	0,90	84,30
" sotto i 16 anni		27,60	50	8	85,60	3,50	0,85	81,25

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1)

INDUSTRIE CHIMICHE ED AFFINI

ALESSANDRIA

	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
		~~carovita~~ guerra	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
C.F.	73,60	100	8	181,60	7,40	1,85	172,35	
"	73,60	75	8	156,60	6,40	1,60	148,60	
C.F.	65,60	100	8	173,60	7,20	1,80	164,60	
"	65,60	75	8	148,60	6,20	1,55	138,85	
C.F.	60,80	100	8	168,80	6,90	1,70	160,20	
"	60,80	75	8	143,80	5,85	1,45	136,50	
	42,40	50	8	100,40	4,10	1.--	95,30	
	30,80	50	8	88,80	3,65	0,90	84,25	
C.F.	57,60	100	8	165,60	6,75	1,78	157,15	
"	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133,40	
	37,60	50	8	95,60	3,90	1,50	90,20	
	27,20	50	8	85,20	3,45	0,85	80,90	
anni	37,60	50	8	95,60	3,90	0,95	90,75	
1 16 anni	29,20	50	8	87,20	3,55	0,90	82,75	
C.F.	44.--	100	8	152.--	6,20	1,55	144,25	
"	44.--	75	8	127.--	5,20	1,30	120,50	
C.F.	40.--	100	8	148.--	6,05	1,50	141,45	
"	40.--	75	8	123.--	5.--	1,25	116,75	
ni	36.--	50	8	94.--	3,85	0,95	89,20	
nni	30.--	50	8	88.--	3,60	0,90	83,50	
C.F.	36.--	100	8	144.--	5,85	1,45	136,30	
"	36.--	75	8	119.--	4,85	1,20	112,95	
nni	30,80	50	8	88,80	3,60	0,90	84,30	
anni	27,60	50	8	85,60	3,50	0,85	81,25	

iari verranno conteggiati a parte

1274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

INDUSTRIE CHIMI

CATEGORIA		Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTA NE
UOMINI								
Oper. specialz.	C.F.	117,60	100	8	225,60	9,20	2,30	214,
" " non	"	117,60	75	8	192,60	7,85	1,95	182,
" qualificati	C.F.	104.--	100	8	212.--	8,65	2,15	201,
" " non	"	104.--	75	8	187.--	7,20	1,80	178.
" comuni	C.F.	97,60	100	8	205,60	8,40	2,10	195,
" " non	"	97,60	75	8	180,60	7,35	1,85	171,
" dai 16 ai 18 anni		68.--	50	8	126.--	5,15	1,30	119,
" sotto i 16 anni		49,60	50	8	107,60	4,40	1,10	102,
Manovali	C.F.	92.--	100	8	200.--	8,15	2,05	189,
" non	"	92.--	75	8	175.--	7,15	1,80	166,
" dai 16 ai 18 anni		60.--	50	8	118.--	4,80	1,20	112,
" sotto i 16 anni		46,40	50	8	104,40	4,25	1,05	99,
Apprendisti dai 16 ai 18 anni		60.--	50	8	118.--	4,80	1,20	112,
" sotto i 16 anni		46,40	50	8	104,40	4,25	1,05	99,
DONNE								
Operaie 1° categ.	C.F.	70,40	100	8	178,40	7,25	1,80	169
" " " non	"	70,40	75	8	153,40	6,25	1,55	145
" 2° "	C.F.	64.--	100	8	172.--	7.--	1,75	163
" " " non	"	64.--	75	8	147.--	6.--	1,50	139
" dai 16 ai 18 anni		57,60	50	8	115,60	4,70	1,15	109
" sotto i 16 anni		47,20	50	8	105,20	4,30	1,05	99
Manovali comuni	C.F.	57,60	100	8	165,60	6,75	1,70	157
" " non	"	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133
" dai 16 ai 18 anni		49,60	50	8	107,60	4,40	1,19	102
" sotto i 16 anni		44	50	8	102.--	4,15	1,05	96

Gli assegni famigliari verranno corteggiati a parte

1275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE 2)

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI-ALESSANDRIA

	Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
C.F.	117,60	100	8	225,60	9,20	2,30	214,10	
"	117,60	75	8	192,60	7,85	1,95	182,80	
C.F.	104.--	100	8	212.--	8,65	2,15	201,20	
"	104.--	75	8	187.--	7,20	1,80	178.--	
C.F.	97,60	100	8	205,60	8,40	2,10	195,10	
"	97,60	75	8	180,60	7,35	1,85	171,40	
	68.--	50	8	126.--	5,15	1,30	119,55	
	49,60	50	8	107,60	4,40	1,10	102,10	
C.F.	92.--	100	8	200.--	8,15	2,05	189,80	
"	92.--	75	8	175.--	7,15	1,80	166,05	
	60.--	50	8	118.--	4,80	1,20	112.--	
	46,40	50	8	104,40	4,25	1,05	99,10	
18 anni	60.--	50	8	118.--	4,80	1,20	112.--	
5 anni	46,40	50	8	104,40	4,25	1,05	99,10	
C.F.	70,40	100	8	178,40	7,25	1,80	169,35	
on "	70,40	75	8	153,40	6,25	1,55	145,60	
C.F.	64.--	100	8	172.--	7.--	1,75	163,25	
on "	64.--	75	8	147.--	6.--	1,50	139,50	
nni	57,60	50	8	115,60	4,70	1,15	109,15	
i	47,20	50	8	105,20	4,30	1,05	99,85	
C.F.	57,60	100	8	165,60	6,75	1,70	157,15	
on "	57,60	75	8	140,60	5,75	1,45	133,40	
1 18 anni	49,60	50	8	107,60	4,40	1,10	102,10	
	44,-	50	8	102.--	4,15	1,05	96,80	

ari verranno conteggiati a parte

1276

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

INDUSTRIE CHIMIC

CATEGORIA		Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale %	Cat. similari industrie metall.	Salario netto	O
UOMINI								
Oper. specializ.	C.F.	172,35	214,10	41,75	24			
" " non	"	148,60	182,80	34,20	23			
" qualif.	C.F.	164,60	201,20	36,60	22			
" " non	"	138,85	178.--	39,15	28			
" comuni	C.F.	160,20	195,10	34,90	22			
" " non	"	136,50	171,40	34,90	25			
" dai 16 ai 18 anni		95,30	119,55	24,25	25			
" sotto i 16 anni		84,25	102,10	17,85	21			
Manovali	C.F.	157,15	189,80	32,65	21			
" non	"	133,40	166,05	32,65	24			
" dai 16 ai 18 a.		90,20	112.--	21,80	24			
" sotto i 16 anni		80,90	99,10	18,20	22			
Apprendisti dai 16/18 a.		90,75	112.--	21,25	23			
" sotto i 16 a.		82,75	99,10	16,35	20			
DONNE								
Opera ie 1° cat.	C.F.	144,25	169,35	25,10	17			
" " " non	"	120,50	145,60	25,10	21			
" 2° "	C.F.	141,45	163,25	21,80	15			
" " " non	"	116,75	139,50	22,75	19			
" dai 16 ai 18 annd		89,20	109,15	19,95	22			
" sotto i 16 anni		83,50	99,85	16,35	19			
Manovali comuni	C.F.	136,30	157,15	20,85	15			
" " non	"	112,95	133,40	20,45	16			
" dai 16 ai 18 anni		84,30	102,10	17,80	21			
" sotto i 16 anni		81,25	96,80	15,55	19			

1277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI-ALESSANDRIA

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale %	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
172,35	214,10	41,75	24			
148,60	182,80	34,20	23			
164,60	201,20	36,60	22			
138,85	178.--	39,15	28			
160,20	195,10	34,90	22			
136,50	171,40	34,90	25			
95,30	119,55	24,25	25			
84,25	102,10	17,85	21			
157,15	189,80	32,65	21			
133,40	166,05	32,65	24			
90,20	112.--	21,80	24			
80,90	99,10	18,20	22			
90,75	112.--	21,25	23			
82,75	99,10	16,35	20			
144,25	169,35	25,10	17			
120,50	145,60	25,10	21			
141,45	163,25	21,80	15			
116,75	139,50	22,75	19			
89,20	109,15	19,95	22			
83,50	99,85	16,35	19			
136,30	157,15	20,85	15			
112,95	133,40	20,45	16			
84,30	102,10	17,80	21			
81,25	96,80	15,55	19			

1278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN CHEMICAL INDUSTRIES AND IN FACTORIES PRODUCING FERTILIZERS OF ALESSANDRIA PROVINCE (N° 157)

1. This agreement, which is effective from 1st Sept. 45, concedes increases bringing the "take home wages" to 214.10 lire for skilled wrkers and to 99.10 for apprentices under 16 years of age.

2. Proportionate pay rates are provided for women.

3. All previous allowances and advances are absorbed by the new rates.

4. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

E. Scicluna maj

28 Nov. 1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4764

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE CHIMICHE E PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA PROVINCIA DI ALESSANDRIA.=

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

-:-

Le paghe giornaliere sono state aumentate con una percentuale che va da un minimo del 20% ad un massimo del 28% per la categoria uomini cosicchè per l'operaio specializzato sono fissate £. 214,10 e per gli apprendisti sotto i 16 anni £. 99,10 contro £. 172,35 e £. 99,10 precedenti.

Per le donne operaie di 1ª categoria £. 169,35 e £.96,80 per lo apprendistato sotto i 16 anni contro £. 144,25 e £. 81,25 precedenti. Aumenti che vanno dal 15 al 22%.

Viene fissato il periodo di apprendistato e l'aumento periodico.

Con i nuovi aumenti restano assorbite, fino alla concorrenza dei medesimi, tutte le altre elargizioni comunque beneficiate dai lavoratori. Eventuali accordi più favorevoli ai lavoratori manterranno la loro validità.

Mantengono vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

4763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-:-

Le paghe giornaliere sono state aumentate con una percentuale che va da un minimo del 20% ad un massimo del 28% per la categoria uomini cosicchè per l'operaio specializzato sono fissate £. 214,10 e per gli apprendisti sotto i 16 anni £. 99,10 contro £. 172,35 e £. 99,10 precedenti.

Per le donne operaie di 1^ categoria £. 169,35 e £.96,80 per le apprendiste sotto i 16 anni contro £. 144,25 e £. 81,25 precedenti. Aumenti che vanno dal 15 al 22%.

Viene fissato il periodo di apprendistato e l'aumento periodico.

Con i nuovi aumenti restano assorbite, fino alla concorrenza dei medesimi, tutte le altre elargizioni comunque beneficiato dai lavoratori. Eventuali accordi più favorevoli ai lavoratori manterranno la loro validità.

Mantengono vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

-:-

4763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PEREQUATIVO SALARIALE IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ED EQUIPARATI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Addì 29 settembre 1945, in Alessandria,

tra

l'Unione Industriali della provincia di Alessandria rappresentata dal suo Commissario rag. Giuseppe Giraudi, assistito dal dr. Giovanni Garavelli e dal dr. Silla Pilati;

e

La Camera del Lavoro della provincia di Alessandria rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria;

ritenuta l'opportunità di adeguare le retribuzioni degli impiegati e del personale equiparato dalle varie categorie d'industria con quelle degli operai, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati, si conviene quanto segue:

1) La tabella delle categorie e degli stipendi base mensili di cui al decreto dell'ex Ministro del Lavoro 2 marzo 1945, pubblicato sul Bollettino degli atti Ufficiali dell'Ex Ministero del Lavoro n. 2 del 21 marzo 1945, viene modificata nella seguente misura:

1) categoria	L.	6.500 ==
2) categoria:		
uomini sopra i 21 anni	"	5.300 ==
donne sopra i 21 anni	"	4.300 ==
uomini sotto i 21 anni	"	4.000 ==
donne sotto i 21 anni	"	3.200 ==
3) categoria:		
uomini sopra i 21 anni	"	3.800 ==
uomini dai 20 ai 21 anni	"	3.450 ==
" dai 19 ai 20 anni	"	3.100 ==
" dai 18 ai 19 anni	"	2.750 ==
" dai 17 ai 18 anni	"	2.400 ==
" dai 16 ai 17 anni	"	2.000 ==
" sotto ai 16 anni	"	1.550 ==
donne sopra i 21 anni	"	3.100 ==
" dai 20 ai 21 anni	"	2.850 ==
" dai 19 ai 20 anni	"	2.600 ==
" dai 18 ai 19 anni	"	2.350 ==
" dai 17 ai 18 anni	"	2.100 ==
" dai 16 ai 17 anni	"	1.800 ==
" sotto i 16 anni	"	1.450 ==

Le tabelle sopra riportate entrerà in vigore dal 17 settembre

4762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Camera del Lavoro della provincia di [illegible] Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria;

ritenuta l'opportunità di adeguare le retribuzioni degli impiegati e del personale equiparato dalle varie categorie d'industria con quelle degli operai, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati, si conviene quanto segue:

1) La tabella delle categorie e degli stipendi base mensili di cui al decreto dell'ex Ministro del Lavoro 2 marzo 1945, pubblicato sul Bollettino degli atti Ufficiali dell'Ex Ministero del Lavoro n. 2 del 21 marzo 1945, viene modificata nella seguente misura:

1) categoria	L.	6.500 ==
2) categoria:		
uomini sopra i 21 anni	"	5.300 ==
donne sopra i 21 anni	"	4.300 ==
uomini sotto i 21 anni	"	4.000 ==
donne sotto i 21 anni	"	3.200 ==
3) categoria:		
uomini sopra i 21 anni	"	3.800 ==
uomini dai 20 ai 21 anni	"	3.450 ==
" dai 19 ai 20 anni	"	3.100 ==
" dai 18 ai 19 anni	"	2.750 ==
" dai 17 ai 18 anni	"	2.400 ==
" dai 16 ai 17 anni	"	2.000 ==
" sotto ai 16 anni	"	1.550 ==
donne sopra i 21 anni	"	3.100 ==
" dai 20 ai 21 anni	"	2.850 ==
" dai 19 ai 20 anni	"	2.600 ==
" dai 18 ai 19 anni	"	2.350 ==
" dai 17 ai 18 anni	"	2.100 ==
" dai 16 ai 17 anni	"	1.800 ==
" sotto i 16 anni	"	1.450 ==

4762

La tabella sopra riportata entrerà in vigore dal 17 settembre 1945. Tenuto conto però dell'anticipo rispetto alla data predetta in cui vennero fatte conoscere le richieste di aumento da parte impiegatizia, si conviene che per il periodo 1° agosto - 16 settembre 1945, le ditte corrisponderanno, in via transattiva, ai dipendenti impiegati ed equiparati, una somma a forfait quale risulterebbe se il nuovo trattamento fosse entrato in vigore alla data del 1° agosto 1945, e ciò senza carico nè obbligo di contributi, salvo soltanto il tributo di R.M.

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato degli scatti di anzianità) rimarranno invariate nel loro valore in cifra ad aggiunte ai nuovi minimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutti gli scatti di anzianità -sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare- ferme restando le percentuali in atto, saranno a partire dalla data del 1° agosto 1945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

2) Tutti gli acconti e le perequazioni già con esse dal 1° agosto 1945 in poi saranno dedotti.

3) Il presente accordo che vale anche per tutti i rapporti di impiego risolti dopo il 1° agosto 1945, avrà decorrenza dal 17 settembre 1945 e varrà sino a tutto il 31 ottobre 1945, salvo restando la sua proroga sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali sostitutivi del presente.

Resta convenuto inoltre che le ditte che non potessero eseguire la liquidazione degli arretrati entro la metà del mese di ottobre, daranno un adeguato acconto.

p.L'Unione INDUSTRIALE DELLA
prov. di Alessandria
F.to Girardi
" Caravelli
" Pilati

p.LA CAMERA DEL LAVORO DELLA
prov. di Alessandria
F.to Ferrari

4761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF INDUSTRIAL EMPLOYEES IN ALESSANDRIA PROVINCE (N° 182)

1. The agreement, which is effective from 17th Sept. 45, establishes new rates equal to those approved by A.M.G. for Torino Province.

2. The new monthly rates vary from 2800 lire and 2700 lire for male and female juveniles respectively to 8375 lire for 1st category males and females.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. Scott
Regional Labour Officer

26. Nov. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4760

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA - ALESSANDRIA -

DECORRENZA : 17.9.1945

I nuovi stipendi sono eguali a quelli fissati per Torino e già approvati dall'A.M.G.

Per la 1^ categoria uomini è fissato un emolumento massimo complessivo mensile di 8375 contro 6ire 4500 precedenti, - minimo di £. 2800 per i giovani sotto i 16 anni contro £. 900.

Per le donne massimo £. 8375 contro £. 4500 precedenti e minimo £. 2700 contro £. 850.

Le eccedenze di fatto sui vecchi minimi rimarranno invariate nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi.

4759

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria
Jute industry
111

V E R B A L E D I A C C O R D O

Per la revisione dei minimi salariali delle maestranze addette alla industria della juta

Il giorno 4/10/1945 in Alessandria presso la Sede

f r a

l'Unioni Industriali della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo suo Commissario Rag. Giuseppe Ciraudi e dal suo Direttore Dott. Giovanni Geravelli

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata

ravvisata l'opportunità e, la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salarialirecati dallaregolamentazionecontrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art. I°) - I minimi di paga, stabiliti dal decreto 2/10/44 del Commissariato Nazionale del Lavoro della ex R.S.I. pubblicato dagli Atti Ufficiali del sopradetto Commissariato n. 3 del 10/10/44 vengono così modificati:

a) TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE:

UOMINI	PAGA BASE ORARIA	
Operai specializzati	L.	14,70
" qualificati di I^ categoria	"	13,30
" " " 2^ "	"	12,65
Operai comuni	"	12,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	7,50
" " sotto i 16 anni	"	5,85

4758

DONNE		
Operaie specializzate	"	8,80
Operaie qualifiacate I^ categoria	"	8,==
" " 2^ "	"	7,60
Operaie comuni	"	7,40
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,20
" " sotto i 16 anni	"	5,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Camera del Lavoro della Provincia di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata
ravvisata l'opportunità e, la necessità di provvedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie sopracitate, si è convenuto quanto segue:

Art. I°) - I minimi di paga, stabiliti dal decreto 2/10/44 del Commissariato Nazionale del Lavoro della ex R.S.I. pubblicato dagli Atti Ufficiali del sopradetto Commissariato n. 3 del 10/10/44 vengono così modificati:

a) TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE:

	PAGA BASE ORARIA	
UOMINI		
Operai specializzati	L.	14,70
" qualificati di I^ categoria	"	13,30
" " " 2^ "	"	12,65
Operai comuni	"	12,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	7,50
" " sotto i 16 anni	"	5,85
DONNE		
Operaie specializzate	"	8,80
Operaie qualifiacate I^ categoria	"	8,==
" " 2^ "	"	7,60
Operaie comuni	"	7,40
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,20
" " sotto i 16 anni	"	5,50

La paga della filatrice è riferita ad un filatoio.
Nel caso di lavoro su due filatoi verrà corrisposta una maggiorazione del 10% oltre la paga base.
La paga della tessitrice è riferita ad un telaio comune sino all'altezza luce pettine di cm. 175. In caso di diverse assegnazioni di telai verranno corrisposte, oltre la paga base, le seguenti maggiorazioni:
per un telaio comune di altezza luce pettine oltre cm. 175 .....5%
per due telai comuni di altezza luce pettine complessiva fino a cm. 240..10%

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per due telai comuni di altezza luce pettine complessiva oltre cm. 240 fino a cm. 350 .....13%
per due telai automatici di altezza luce pettine complessiva fino a cm. 240 ..... 5%
per due telai automatici di altezza luce pettine complessiva oltre cm. 350 .....10%

APPRENDISTI (Uomini e donne)

I minimi di paga per gli apprendisti si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate al punto 10 del capitolo quarto del contratto collettivo nazionale salariale di lavoro per gli addetti all'industria della juta, stipulato il 27 ottobre 1938.

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

b) TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

UOMINI

	PAGHE BASE GIORNALIERE					
	Orario giornaliero normale di servizio					
	per 10 ore		per 9ore		per 8 ore	
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L.	125,85	L.	117,40	L.	108,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	"	112,50	"	104,90	"	97,30
dai 16 ai 18 anni	"	78,50	"	73,20	"	67,40
inferiore ai 16 anni	"	57,05	"	53,10	"	49,30
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate	"	81,45	"	75,90	"	70,40
Raggruppamento D						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPRENDISTI (Uomini e donne)

I minimi di paga per gli apprendisti si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate al punto 10 del capitolo quarto del contratto collettivo nazionale salariale di lavoro per gli addetti all'industria della juta, stipulato il 27 ottobre 1938.

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

b) TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

	PAGHE BASE GIORNALIERE					
	Orario giornaliero normale di servizio					
	per 10 ore		per 9ore		per 8 ore	
UOMINI						
Raggruppamento A						
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L.	125,85	L.	117,40	L.	108,80
Raggruppamento B						
Uomini aventi altre mansioni di	"					
età superiore ai 18 anni	"	112,50	"	104,90	"	97,30
dai 16 ai 18 anni	"	78,50	"	73,20	"	67,40
inferiore ai 16 anni	"	57,05	"	53,10	"	49,30
DONNE						
Raggruppamento C						
Infermiere patentate	"	81,45	"	75,90	"	70,40
Raggruppamento D						
Donne aventi altre mansioni	"	74,==	"	69,05	"	64,==

4757

Gli operai, ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella a) quando nella particolarità del caso la loro prestazione assuma carattere di continuità.

L'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai, a L. 128 giornaliere.

;/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2°) - Con l'applicazione dei detti minimi nuovi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presnete accordo, annullati ed assorbiti sino alla concorrenza dei medesimi, gli eventuali premi; elargizioni, ed acconti per adeguamento salariale concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte, dopo il scontratto Spinelli.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potrannoessere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3°) - Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, le oscillazioni del costo della vita potranno portare eventualmente variazioni sulla indennità di contingenza da decidersi in sede competente.

Art. 4°) - Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti per le categorie.

Art. 5°) - Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali di legge delle quali costituisce parziale modifica.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p. L'UNIONE INDUSTRIALI

4756

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN KNITE INDUSTRIES OF ALESSANDRIA PROVINCE (N° 184)

1. The agreement, which is effective from 10th Sept. 45, concedes increases in the minimum basic rates bringing the "take home wages" for skilled adults up to 237.60 lire for men and 190.40 for women, with proportionate increases for other categories.

2. Lower rates are provided for casual workers.

3. R.I.J.A.G. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott.

R. Scott
Regional Labour Officer

26 Nov. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4755

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

td/

ACCORDO SALARIALE MAESTRANZE INDUSTRIE DELLA

J U T A. -

A L E S S A N D R I A

- Decorrenza : 10 settembre 1945

Le mercedi massime giornaliere, per gli uomini sono determinate in £. 192,60 per gli operai specializzati e minimi in £. 96. per i manovali sotto i 16 anni contro precedenti £. 73,60 e £. 29,20; per le donne rispettivamente : £. 145,40 e £. 94,- contro £. 44 e £. 27,60.-

Per i lavori discontinui sono fissate paghe inferiori.

Le condizioni di maggior favore per gli operai mantengono piena validità.

Torino, 31 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria

Pharma 13

ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DAI FARMACISTI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA

Addì 8 agosto 1945 in Alessandria, presso la sede della Camera Provinciale del Lavoro, Via C. Lombroso 6/A;

t r a

il Sindacato dei Farmacisti di Alessandria, rappresentato dal Dottor ANGELO BASSINI

e

LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, Rappresentata dal Segretario ERCOLE FERRARIS.

previa in esame la situazione economica dei dipendenti dai Farmacisti della città di Alessandria, si è convenuto quanto segue:

Art. 1°- A decorrere dall'11/V/1945 è istituita, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di carovita da corrispondersi al personale impiegatizio ed operaio dipendente dai Farmacisti della città di Alessandria, nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico... L. 100
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14.— giornaliere per gli operai e di L. 390.— mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima.

4753

b) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 21 comp. L. 62

c) Donne non capi famiglia di età sup. agli anni 20 compiuti L. 75

d) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni....." 62

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

Addì 6 agosto 1949 in Alessandria, presso la sede della Camera Provinciale del Lavoro, Via D. Alighieri 8/A;

tra

il Sindacato dei Farmacisti di Alessandria, rappresentato dal Dottor ANGELO BACCHI

e

LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, Rappresentata dal Segretario ERCOLE ZANARDI,

preso in esame la situazione economica dei dipendenti dai Farmacisti della città di Alessandria, si è convenuto quanto segue:

Art. 1°- A decorrere dall'11/7/1949 è istituita, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di carovita da corrispondersi al personale impiegatizio ed operaio dipendente dai Farmacisti della città di Alessandria, nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico...L. 100
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14,= giornaliere per gli operai e di L. 390,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima.

4753

b) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 comp.L. 82

c) Donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti L. 75

d) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni....." 62

e) Uomini e donne non capi famiglia di età inf.ai 18 anni....." 50

Art. 2°- L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario ed è però dovuta per le ferie, limitatamente al periodo per il quale il dipendente ha diritto in relazione alla sua anzianità di servizio, per le festività infrasettimanali e in caso di malattia ed infortunio solo nella misura del 50%. Non fa invece parte integrante del salario per la tredicesima mensilità e gratifica natalizia, indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 3°- L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra (L. 20 giornaliere).

Art. 4°- Agli effetti del presente accordo è considerato capo famiglia il lavoratore impiegato ed operaio che fruisce di assegni familiari nor-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

chè coloro che hanno persone conviventi a carico verso le quali hanno l'obbligo agli alimenti a norma del vigente codice civile.

Art. 2°- Sono assorbiti nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni percentuali od aumenti, già accordati od oggetti di contratto in corso di stipulazione dal 1° giugno 1949 in poi: escluso però quanto si riferisce a liquidazione di differenze arretrate od a sistemazione paghe esistenti a titolo di perequazione salariale stipulate e ratificate in sede sindacale.

Art. 3°- Per i dipendenti ai quali oltre alla retribuzione viene effettuata una somministrazione di alimenti nella misura di uno o più pasti giornalieri, si potrà operare una riduzione sul servizio in misura da concordarsi di volta in volta.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Ferrari Ercole

p. IL SINDACATO FARMACISTI
F.to Angelo Zecchi

COPIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF PHARMACY WORKERS IN ALESSANDRIA CITY. (No. 187).

1. The agreement provides for the payment of a contingency indemnity as from 1.7.45 of 100 lire a day for men and women heads of families, and proportionately smaller ammounts for other categories.

2. This contingency indemnity absorbs the war indemnity previously paid.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. SCOTT
Regional Labour Officer

26.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

4752

DF/

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO PER LA INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA FARMACISTI DI -ALESSANDRIA CITTA'-

DECORRENZA 1- 7- 1945 -

L'ACCORDO IN ESAME È STATO STILLATO SULLA FALSARIGA DI QUELLO DI MILANO, DA CUI SI DISCOSTA SOLO PER LA MISURA DELLE INDENNITÀ CHE SONO INFERIORI.-

L'ACCORDO PARIFICA LE DONNE AGLI UOMINI; ECCETTO PER LE DONNE NON CAPI FAMIGLIA DI ETÀ SUPERIORE AI 20 ANNI COMPIUTI CHE SONO CONSIDERATE A PARTE, PERÒ LA MISURA DELLA INDENNITÀ NON SUPERA QUELLA DELL'ACCORDO DI MILANO.-

L'INDENNITÀ MASSIMA È DI L. 100 GIORNALIERE PER UOMINI E DONNE CAPI FAMIGLIA, RAGGUAGLIABILI AD ORA.-

L'INDENNITÀ DI CONTINGENZA ASSORBE L'INDENNITÀ DI GUERRA.-

L'INDENNITÀ IN ESAME VIENE CORRISPOSTA OLTRECHÈ PER LE FERIE E LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, ANCHE IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO NELLA MISURA DEL 50 %.-

4751

TORINO- 31 OTTOBRE 1945 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION)....ALESSANDRIA.....

WAGE AGREEMENT N° FILE.....12.....

INDUSTRY OR GROUP.....METAL MECHANICAL.....

.....

DATE OF AGREEMENT.....AUGUST 27 1945.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	288	272	
B)	244	233,60	

4750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO
PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE NELL'INDUSTRIA MECCANICA E METALLURGICA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 27 agosto 1945 presso la Camera Confederale del Lavoro di Alessandria e Provincia fra

La Camera provinciale del Lavoro e l'Unione Industriali di Alessandria, in considerazione dell'attuale situazione economica e conseguente sperequazione dei salari esistente, si conviene quanto segue:

Art. 1)- Si stabilisce che qualunque accordo sindacale e specialmente salariale non possa avvenire per le categorie metalmeccaniche se non attraverso le rispettive Organizzazioni Sindacali con discussioni paritetiche.

Qualunque accordo diretto tra industriali ed operai nel predetto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come punto di partenza per eventuali richieste.

La Camera del Lavoro si impegna a non mai provocare richieste dirette da parte delle Commissioni interne agli Industriali, ed a svolgere azione disciplinare verso le commissioni che prenderanno tali iniziative.

Le ore di sciopero, per i motivi suddetti, non saranno retribuite.

Art. 2)- A far tempo dal 6 agosto 1945 è istituita una perequazione salariale, esclusa la indennità di contingenza, tale che l'importo globale orario della paga ad economia percepita non risulti inferiore ai minimi sottoindicati.

Operai specializzati e qualificati provetti	L.	15 ==
Operai qualificati	"	14 ==
Apprendisti prima assunzione dai 16 ai 18 anni	"	8 ==
Apprendisti prima assunzione sotto i 16 anni	"	7,25
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	13 ==
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	"	10 ==
Manovali specializzati sotto ai 16 anni	"	8,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12 ==
Manovali comuni tra i 16 anni e i 18 anni	"	9,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	"	8,25
DONNE		
1ª categoria	"	9,50
2ª " sopra ai 16 anni	"	9 ==
2ª " sotto ai 16 anni	"	7,50
3ª " sopra ai 16 anni	"	8 ==
3ª " sotto ai 16 anni	"	7 ==

4749

Art. 3)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino al- [illegible] concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elar-

Art. 1)- Si stabilisce che qualunque accordo salariale non possa avvenire per le categorie metalmeccaniche se non attraverso le rispettive Organizzazioni Sindacali con discussioni paritetiche.

Qualunque accordo diretto tra industriali ed operai nel predetto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come punto di partenza per eventuali richieste.

La Camera del Lavoro si impegna a non mai provocare richieste dirette da parte delle Commissioni interne agli Industriali, ed a svolgere azione disciplinare verso le commissioni che prenderanno tali iniziative.

Le ore di sciopero, per i motivi suddetti, non saranno retribuite.

Art. 2)- A far tempo dal 6 agosto 1945 è istituita una perequazione salariale, esclusa la indennità di contingenza, tale che l'importo globale orario della paga ad economia percepita non risulti inferiore ai minimi sottoindicati.

Operai specializzati e qualificati provetti	L. 15 ==	War indemnity also payable according to Turin Regional labour office 813/11
Operai qualificati	" 14 ==	
Apprendisti prima assunzione dai 16 ai 18 anni	" 8 ==	
Apprendisti prima assunzione sotto i 16 anni	" 7,25	
Manovali specializzati sopra i 18 anni	" 13 ==	
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	" 10 ==	
Manovali specializzati sotto ai 16 anni	" 8,50	
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12 ==	
Manovali comuni sotto i 16 anni e i 18 anni	" 9,50	
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 8,25	
DONNE		
1ª categoria	" 9,50	
2ª " sopra ai 16 anni	" 9 ==	
2ª " sotto ai 16 anni	" 7,50	
3ª " sopra ai 16 anni	" 8 ==	
3ª " sotto ai 16 anni	" 7 ==	

4749

Art. 3)- Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in danaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

c/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4)-Le tariffe di cui all(art. 2 si applicano nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nei comuni di Alessandria e sobborghi, Tortona, Novi, Casale, Ovada, Valenza, Acqui, Serravalle Libarna.
Nella misura del 90% per tutti gli altri comuni della provincia di Alessandria.

Art. 5)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono a entità statiche; tutte le leventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art. 6)- Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti ed in quanto legalmente riconosciute e non in deroga con le norme del presente accordo.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Ferraris
" Rossi
" Vogogna
" Poutrè

p.L'UNIONE INDUSTRIALE

F.to Garavelli
" Pilati

4748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS DEPENDENT ON THE METALLURGICAL INDUSTRY OF THE PROVINCE ALESSANDRIA (N° 84)

1. This wage agreement stipulated for the workers in industry in Alessandria Province is similar to the one stipulated for the industrial workers of Turin Province. The approval of the latter is pending review and recommendations by R.I.J.A.C. in view of formalities to be adjusted in the agreement presented.

2. The same economic treatment results from this agreement as is conceded to workers under the Aosta agreement. (N° 131).

3. The Province of Alessandria has been devided in two zones, one, consisting of cities of Alessandria, Tortona, Novi, Casale, Ovada, Valenza, Acqui, e Serravalle Libarna, where 100% of the increases granted are applicable. In the remaining parts of the province, the increases are reduced by 10%.

4. All those agreements already stipulated with more favorable terms will remain in force.

5. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

4747

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

in Alessandria Province is similar to the one stipulated for the industrial workers of Turin Province. The approval of the latter is pending review and recommendations by R.I.J.A.C. in view of formalities to be adjusted in the agreement presented.

2. The same economic treatment results from this agreement as is conceded to workers under the Aosta agreement. (N° 131).

3. The Province of Alessandria has been devided in two zones, one, consisting of cities of Alessandria, Tortona, Novi, Casale, Ovada, Valenza, Acqui,e Serravalle Libarna, where 100% of the increases granted are applicable. In the remaining parts of the province, the increases are reduced by 10%.

4. All those agreements already stipulated with more favorable terms will remain in force.

5. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

4747

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER = PIEMONTE

Approved —

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner-Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI INDUSTRIA METALLURGICI DELLA PROVINCIA - ALESSANDRIA -

Decorrenza: 6/8/1945.-

Il nuovo accordo stipulato per gli operai dell'industria metallurgica della provincia di Alessandria e uguale a quello stipulato a suo tempo per la analoga categoria della provincia di Torino, che é stato preso in esame a suo tempo dal Comitato consultivo Regionale e lasciato in sospeso perché le organizzazioni interessate avevavo convenuto di rivedere ed ampliare la sfera della sua applicazione.-

In particolare le paghe coà nuovo accordo vengopo aumentate di circa £. 5 orarie in media cosichhé ad esempio gli operai specializzati hanno un salario orario di £. 15 anziché £. 9,50 come in precedenza.-

La provincia di Alessandria agli effetti dell'applicazione dell'accordo viene suddivisa in due zona, di cui la prima comprendente Alessandria e sobborghi, Tortona Novi, Casale, Ovada Valenza, Acqui e Serravalle Libarna ha il 100% mentre il rimanente, formante la 2^ zona ha il 90% della intera indennità.

Le ore di sciopero provocate da richiesta dirette da parte delle Commissioni interne non vengono pagate.

Gli accordi già stipulati a condizioni più favorevoli rimarranno in vigore.

4746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1305

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria 9

ACCORDO INDENNITA' DI CAROVITA

Addì 11 agosto 1945, in Alessandria all'unanimità

tra

l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria (ora Associazione)

e

la Camera del Lavoro provinciale ;

visto l'accordo per l'indennità di carovita stipulato in data 26 giugno 1945; per il periodo dal 1° al 31 luglio 1945;

considerato che la ratifica da parte dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Torino, dell'accordo stesso é stata concessa, in data 7 luglio 1945, con la condizione di aggiornarsi a quanto sarebbe stato deliberato nella riunione di Milano dai rappresentanti sindacali delle provincie del Nord Italia;

é stato stipulato il seguente accordo per la corresponsione di una indennità di carovita a tutti i dipendenti (impiegati e operai) da aziende industriali associate della provincia di Alessandria.

Art. 1) - A far tempo dal 1° agosto 1945 é istituita un'indennità di carovita giornaliera e mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le ore ordinarie e straordinarie di effettive prestazione lavorative.

Detta indennità é stabilita nella seguente misura:

	Operai		Impiegati	
	giorn.	oraria	mensili	oraria
a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico	100	12,50	2500	12,50
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliere per gli operai e di L. 350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima.	14	1,75	350	1,75
b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore ai 18 anni	75	9,375	1875	9,375
c) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	50	6,25	1250	6,25

4745

Agli effetti del presente accordo si considera capo famiglia colui che é riconosciuto tale agli effetti della corresponsione dell'indennità di guerra; tutti coloro che godono degli assegni familiari, e coloro che, pur non essendo ammessi al godimento degli assegni familiari, percepiscono l'indennità di guerra, in quanto hanno a loro carico dei congiunti aventi diritto agli alimenti, ai sensi del Codice Civile.

Le parti sono concordi nel dichiarare che di due o più persone, facenti parte dello stesso nucleo familiare, una sola potrà percepire l'indennità massima.

./.

1306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2 = L'indennità di carovita di cui sopra sarà corrisposta in misura integrale ai lavoratori addetti a stabilimenti siti entro il territorio della circoscrizione amministrativa dei comuni di : Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Casale Monf.to, Acqui, Ovada e Valenza.

Ai lavoratori addetti a stabilimenti siti nel restante territorio della provincia sarà corrisposta l'indennità nella misura del 90% di quella fissata all'art. 1.

Art. 3 = L'indennità di guerra, come già al precedente accordo, resta in vigore.

Art. 4 = Gli operai e gli impiegati sospesi e lavoranti ad orario ridotto percepiranno il 75% dell'indennità di contingenza. Di questo 75% , il 50% é a carico della Cassa integrazione e il 25% é a carico dell'azienda.

Art. 5 = I dipendenti assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio , avranno diritto di percepire l'indennità di contingenza nella misura del 60% di quella fissata.

In caso di malattia la corresponsione dell'indennità decorre dopo il terzo giorno di assenza.

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di corrispondere l'indennità dopo che la malattia sarà stata riconosciuta da un medico di controllo dell'Unione degli Industriali.

In caso di divergenza tra i due medici sarà scelto un arbitro di comune accordo fra le due organizzazioni sindacali, restando fin d'ora inteso che le spese per il giudizio arbitrale saranno sostenute dalla parte soccombente.

Art. 6 = A decorrere dal 1° agosto 1945 i lavoratori (impiegati e operai), sospesi o lavoranti ad orario ridotto, percepiranno il 75% della paga oraria dalle 0 alle 48 ore settimanali, di cui il 50% é a carico della Cassa integrazione salari ed il 25% a carico dell'azienda.

Con il presente articolo si intende che le disposizioni relative ai minimi settimanali garantiti previsti dai contratti e decreti in vigore, restano sospesi per la durata del presente accordo di carovita.

Art. 7 = Le parti si impegnano di esaminare e regolare, con spirito di comprensione e con la necessaria sollecitudine, la situazione delle industrie sinistrate e quindi inattive od inattive per altra causa di forza maggiore, autorizzando quegli adattamenti e quelle modifiche che, caso per caso, si renderanno necessarie.

Art. 8 = L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per le festività infrasettimanali.

Essa é esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali e assicurativi.

In attesa delle decisioni che saranno eventualmente adottate dal Ministero delle Finanze, le aziende tratteranno ed accantoneranno l'importo dei tributi fiscali.

./.

1307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 9 = Il presente accordo ha la durata di due mesi dal 1° agosto al 30 settembre 1945.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
della Provincia di Alessandria

p. LA CAMERA DEL LAVORO
della Prov. di Alessandria

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS IN ALESSANDRIA PROVINCE. (Nº 16).

1. This agreement has already been in force (following approval by R.C.) and this is merely an extension of date with slight modifications.

2. The modifications introduced fall within the ceiling set by the "Milan Agreement", except that indemnity is made payable also for overtime.

3. R.I.J.L.C. is in favour of approval save for the clause allowing indemnity payment for overtime.

4. I am in favour of this recommendation.

E Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER- PIEMONTE

APPROVED

4742

Eloyd E. Thomas
Colonel- Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

19.9.1945

1308

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ob/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI INDUSTRIA DI ALESSANDRIA.-

Validità: dal 1° agosto al 30 sett. 1945

---------==oCo==---------

Col nuovo accordo di contingenza viene prorogato fino al 30 settembre p.v., l'accordo del 26 giugno u.s. approvato dal Commissario Regionale dell'A.M.G. in data 7 Luglio 1945, con aggiunta di alcune modifiche e disposizioni generali.-

Infatti nel nuovo accordo, a parte la misura della indennità che rimane quella dell'accordo precedente, viene aggiunto :

a)- La corresponsione degli assegni supplementari per le persone a carico nella misura di L. 14 giornaliere;

b)- Il pagamento del 75% della indennità ai lavoratori sospesi e ad orario ridotto di cui il 50% a carico della Cassa integrazioni ed il 25% a carico del datore di lavoro;

c)- Alle località della provincia viene corrisposto solo il 90% della indennità totale; escluse : Tortona, Novi Ligure, Casale Monferrato, Acqui, Ovada e Valenza.-

d)- Altre disposizioni di carattere generale tolte dall'accordo di Milano.-

4741

Torino, 13 Settembre'45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1310

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi /js

MINUTES OF LABOUR AGREEMENT

B E T W E E N

the Metal-mechanicals' Syndicate of the Lombard Industrialists Association represented by its President, Dr.Senator Borletti and Messrs Ing. Ivo Petrelli, Ing. Emilio Zacchi and Gaetano Fantauzzo, assisted by Dr. Rino Nosadini and Dr.Sandro Aglio,

A N D

the F.I.O.M. represented by Messrs Monfrini Bruno, Volonté Franco and Repossi Luigi,

the 8 October 1945 at the seat of the Prefecture of the city of Milan,

considering the actual economic situation and the requested wage adjustments,

it is agreed upon and stipulated as follows:

ART.1

The aggregate labour recompense (excluding the emergency indemnity) for all the workers, will be increased at each wages period, by an addition of the difference existing between the amount of the de facto average aggregate earnings per hour obtained by the respective workers' category, and the figures given hereunder, respectively for each category of workers:

a) MEN	1	2	3	4
Specialized and expert workers	18,30	19,30	20,30	9,50
Qualified workers	16,50	17,25	18,20	8,50
Specialized labourers, above 18 years	14,40	15,20	16,00	7,60
" under 18 years	10,00	10,60	11,15	5,30
Common labourers,above 18 years	13,50	14,25	15,00	7,20
" between 18 and 16 years	8,75	9,30	9,80	4,70
" under 16 years	6,80	7,20	7,60	3,65
b) WOMEN				
1st Category	10,50	11,25	12,00	5,50
2nd Cat.above 16 years	8,50	9,25	10,00	5,00
" " under 16 years	6,40	6,95	7,50	3,75
3rd Cat. above 16 years	7,50	8,25	9,00	4,50
" " under 16 years	5,75	6,35	6,90	3,45

4719

Figures of the first column are to be applied in the sense of the preceding paragraph, for all industrial

1311

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

establishments of the respective category, for the period from 3.9 to 30.9.1945. Figures of the second column relate to all industrial establishments, except Smelting Works, for the period from the 1st of October 1945 up to the beginning of the following pay period after 15.11.1945. Ever since this pay period is to begin the application of figures as indicates in the third column, which, on the other hand, are to be applied from the date of 1.10 for the Smelting Works' personnel, limitedly to the workers of the first group.

The amount of the de facto average earnings per hour of each category, as indicated in the preceding paragraph, is to be calculated by dividing by the number of working hours actually served, the amount of the respective earnings obtained (therefore with exclusion of non-worked hours and of working days) by the workers belonging to the same category (including piece-work and other labour recompenses, with the exclusion of the single emergency indemnity) in its 14 days pay' period or the 4 weeks regularly paid before the 30th September last.

For the Firms controlling several industrial establishments, the said average is to be calculated for each single establishment.

The new aggregate earnings are applicable to Milan and the respective province; the contracting parties agree that, as soon as the general situation becomes normal, it will be taken due account of the usual differentiation beween town and country.

ART.2

For the workers paid on a labour-saving basis contract, the addition to the aggregate labour recompense as indicated in Art.1 of the present agreement, must be considered to all effects as replacing piece--work. Therefore, the addition in question must be de jure absorbed by the piece-work earnings, whenever the Firm is establishing piece-work, or whenever the worker employed on a labour-saving basis is transferred to the piece-work.

ART.3

4739

Thanks to the enforcement of the pay additions contemplated in the present agreement, from the date on which the same becomes effective, there are to be considered void and absorbed in the future all eventual bonuses, indemnities, fixed piece-work earnings, adjustment accounts and wage increases granted up to the

1312

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

present by the Firms in money or in kind. Eventual "de facto" situations existing in certain Firms, involving an aggregate labour recompense higher than that fixed in the present agreement, are to be always considered valid for the Firm which has accepted such conditions, but they cannot be taken into consideration for whatever eventual requests of a collective character. The more favorable conditions as above referred to, will be effective only until such time as a new labour regulation of a national character will be agreed upon, and it will be taken for granted that both contracting parties must comply with the rules and provisions of the new labour regulation.

ART.4

All workers displaced temporarily from their working post to other lines of work, shall be entitled to a piece-work percentage treatment, as provided for the labour group to whom they are destined, while the basic pay already acquired shall remain unchanged.

Whenever the workers temporarily displaced to other lines of working activity, are declining to resume their former working place, save for serious and well grounded causes, the Firm will be entitled to proceed to their regular dismissal.

Whenever the worker is asking in writing to be displaced to another working post, for which a lower pay is contemplated, the Firm reserves to itself the right to grant the displacement, without of course rescinding the employment relations with the said worker, but reserving to the latter the lower pay.

(9)

4738

ART. 6

Inasmuch as by virtue of the present agreement there shall be established a general adjustment of the economic conditions of the workers employed with the different industrial establishments, a thing that in the opinion of both contracting parties is considered necessary for bringing into realization a more peaceful and stable situation from a social and industrial standpoint, it must be understood that there shall be carried on no more negotiations or direct agreements between the Firms and the workers of the internal commissions - with the sole exception of cases of a strict individual character, such as wage or salary

1) Art.5 is lacking. Note by the translator.

1313

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

increase for personal merit - concerning syndical and specially wage or salary issues. The said negotiations and agreements must take place only on a general platform, between the respective Syndical organizations (F.I.O.M. or Labour Chamber and Lombard Industrialists Ass. n.).

Inasmuch requests, negotiations or agreements of such a kind are bound to upset the situation and to invalidate the wage adjustments brought into realization by both contracting parties, they shall not be favoured or promoted by the Labour Chambers, by the F.I.O.M. or by the Lombard Industrialists Ass.n. The latter, on the contrary are engaging themselves to take proper measures against such internal commissions or Firms who would take part in such disrupting negotiations or agreements.

Whatever eventual direct agreement between the Firms and the attached employees based on principles at variance with those above set forth, will be taken in no consideration to all possible effect, by the two Syndical organizations, and will be considered actually without value.

ART. 7

The workers attached to discontinued jobs = although remaining unchanged the actual wages regulation = in compliance with the preceding Art.1, shall be entitled to receive in addition to their aggregate earnings, the wages increase percentage calculatédnon the basis of the same article, for the respective category of workers, that is:

Men,	group	A)	equal/qualified workers
"	"	B)	" to specialized labourers
Women,	"	C)	" to women 1st category
"	"	D)	" " " 2nd "

4737

ART.8

The labour recompense due to apprentice workers will be proportionate to the average aggregate earnings of the present agreement, as they have been fixed for workmen and workwomen of the special category which the apprentice workers are arriving at on ending their apprentiship, although with an 18 % detraction. The two contracting parties will take care to fix in due time the data of the calculations in question by means of special tables.

ART.9

The aggregate labour recompense fixed under Art.1 of the present agreement are to be considered as comprehens-

1314

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ive of the 2% wages addition as alluded to in Art.10 of the Legislative Decree of the Lieutenant General 19.10.1944, n.384.

The contracting parties are confirming that on fixing wages levels contemplated in the present agreement for the metal-mechanical workers, they have taken due account = although exceptionally and in view of the special situation confronting this category of workers = of the eventual financial burden to be borne by the category under consideration, on account of the extinction of the regulation concerning the unified contribution. However it must be understood that, on all other occasions, a financial burdens of such a kind must rest on charge of the interested contracting party.

ART. 10

The present agreement becomes effective right to-day, and it shall remain valid and unchanged until the stipulation of a new labour contract of a national character.

ART.11

The wages falling due during the period from 3.9.45 to the date on which the present agreement becomes effective, may be paid in three instalments of 14 days each.

Read, approved and signed.

for THE LOMBARD INDUSTRIALISTS ASS.N - Signed: S.Borletti
I.Petrelli
E.Zecchi
Fantauzzo

for THE F.I.O.M. signed :
F.Volonté
B.Monfrini

(Alessandria 11 Cement Factories)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 agosto I945 in Alessandria presso la Camera del Lavoro

f r a

l'Associazione dei Produttori Cemento e Fibrocemento del Monf.to, rappresentata dal suo Direttore Dr.Giovanni Alberto Castellani

e

la Camera Provinciale del Lavoro di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris, assistito dal Segretario della Camera del Lavoro di Casale Sig. Bruno Camillo

è stato raggiunto un accordo di massima per la perequazione dei salari degli operai e degli impiegati dipendenti dalle industrie del cemento con la esclusione della lavorazione Eternit e del Fibrocemento per le quali sarà convenuto un accordo a parte.

Art.I°- I minimi salariali, attualmente vigenti per le categorie, vengono modificati come segue:

Operai specializzati	L. I5,== orarie
Operai qualificati	" I4,== "
Operai comuni	" I3,== "
Manovali comuni sopra i I8 anni	" I2,== "

Art.2°- Oltre alle paghe suddette vengono corrisposte le seguenti percentuali per lavori speciali:

a) Operai addetti alle miniere 30%

b) Operai scaricatori od insaccatori 25% - -

4735

Art.3°- Le parti si riservano di incontrarsi nel più breve tempo possibile per aggiornare la tabella Ia e 2a (riportata dal Decreto Spinelli) e le tabelle degli stipendi degli impiegati in base alle medesime percentuali adottate per gli operai come all'art.I° del presente accordo.

Si riservano inoltre di concludere a parte l'accordo per il raddoppio del periodo feriale, secondo quanto concordato per gli operai di Torino.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di contingenza in misura ridotta agli operai assenti per malattia ed infortunio, il Direttore dell'Associazione si riserva di adottare una decisione entro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'Associazione dei Produttori Cemento e Fibrocemento
presentata dal suo Direttore Dr.Giovanni Alberto Castellani

e

la Camera Provinciale del Lavoro di Alessandria, rappresentata dal suo Segretario Ercole Ferraris, assistito dal Segretario della Camera del Lavoro di Casale Sig. Bruno Camillo

è stato raggiunto un accordo di massima per la perequazione dei salari degli operai e degli impiegati dipendenti dalle industrie del cemento con la esclusione della lavorazione Eternit e del Fibrocemento per le quali sarà convenuto un accordo a parte.

Art.I°- I minimi salariali, attualmente vigenti per le categorie, vengono modificati come segue:

Operai specializzati	L. I5,== orarie
Operai qualificati	" I4,== "
Operai comuni	" I3,== "
Manovali comuni sopra i I8 anni	" I2,== "

Art.2°- Oltre alle paghe suddette vengono corrisposte le seguenti percentuali per lavori speciali:

a) Operai addetti alle miniere 30%

b) Operai scaricatori od insaccatori 25% - -

4735

Art.3°- Le parti si riservano di incontrarsi nel più breve tempo possibile per aggiornare la tabella Ia e 2a (riportata dal Decreto Spinelli) e le tabelle degli stipendi degli impiegati in base alle medesime percentuali adottate per gli operai come all'art.I° del presente accordo.

Si riservano inoltre di concludere a parte l'accordo per il raddoppio del periodo feriale, secondo quanto concordato per gli operai di Torino.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di contingenza in misura ridotta agli operai assenti per malattia ed infortunio, il Direttore dell'Associazione si riserva di adottare una decisione entro brevissimo tempo.

p.L'ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI
CEMENTO E FIBROCEMENTO DEL MONF.TO
F.to Castellani

p.LA CAMERA CONF.DEL LAVORO
(che firma con riserva di accettazione da parte delle Commissioni Interne interessate
F.to Ferraris
F.to Bruno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 del mese di settembre 1945 in Casale presente il rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti il rappresentante dell'Associazione Produttori Cemento e Fibrocemento del Monferrato nelle persone del Dr.Teresio Marchino - Preisdente Dr.Luigi Buzzi Vice Presidente e del Direttore Dr.Giovanni Alberto Castellani e i rappresentanti della Camera Provinciale del Lavoro di Alessandria nelle persone del Segretario Sig.Ferraris Ercole assistito dal Sig.Bruno Camillo Segretario della Camera del Lavoro di Casale;

Esaminato il verbale di accordo redatto in Alessandria il 29 Agosto 1945 e che forma parte integrante del presente accordo, essendo stato accettato dalle Commissioni Interne, si precisa e si conviene quanto segue:

1) oltre i salari minimi e le percentuali di aumento per lavori speciali le ditte corrisponderanno a tutti i dipendenti (operai ed impiegati) capi famiglia una indennità temporanea di L.4,== (quattro) per ogni ora lavorata per gli operai e di L. 32,== giornaliere per ogni giornata di presenza per gli impiegati; agli operai non capo-famiglia verrà corrisposta nella misura di L.3,==(tre) orarie per gli operai e di L. 24,==giornaliere;per gli impiegati. L'indennità di cui sopra ha vigore dal 1° settembre 1945 ed avrà carattere temporaneo sino alla stipulazione del nuovo contratto Nazionale Interregionale o regionale da valere per la categoria (Industrie produttrici di calce e cemento), restando inteso che tale provvidenze dovranno essere assorbite fino alla loro concorrenza da eventuali futuri accordi di cui sopra.

2) All'art.2 dell'accordo 29 Agosto 1945 viene precisato che la percentuale del 3% va corrisposta solamente agli operai che lavorano nel sottosuolo;

   Per operai scaricatori di cui al punto b) dell'art.2 del citato accordo 29/8/1945 si intendono gli operai caricatori e scaricatori addetti al parco trasbordo.

3) In merito all'ultimo capoverso dell'accordo 29 agosto citato precisa che agli operai assenti soltanto per infortunio le ditte corrisponderanno agli operai infortunati ed ammessi al relativo trattamento di sussidio da parte dell'Istituto Infortuni il 50% dell'indennità di contingenza per tutto il periodo indenizzabile.-

4734

p. L'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CEMENTO E FIBROCEMENTO

Dr.Teresio Marchina
Dr.Luigi Buzzi
Dr.G.Alberto Castellani

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Sig.Ercole Ferraris
Sig.Bruno Camillo

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Dr.Vigilio Flabi

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ALESSANDRIA

MEMO. FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS DEPENDENT ON CEMENT FACTORIES IN ALESSANDRIA PROVINCE. (Nº 106).-

1.- The agreement concedes an increase in basic wages as follows:

(a) a maximum increase in basic wages from 9.50 lire to 15 lire per hour;
(b) a further increase (varying from 25% to 30%) to miners, sackers and similar workers whose job entails particular hardship;
(c) a further wage supplement (varying from 3 to 4 lire per hour) to workers and employees, pending the conclusion of a wage agreement on a provincial or regional basis.-

2.- The increases allowed bring these workers up to the "de facto" wages paid in industrial firms of Torino and in order to ensure efficient work this economic treatment would appear to be necessary, considering the particular hardship and unpleasantness of the work entailed.-

3.- R.I.J.A.C. is in favour of approval.-

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE. 4733

APPROVED.

28.9.1945

Floyd E. THOMAS
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Alessandria

all Industrie 10

Addì 10 settembre 1945 in Alessandria presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro si sono riuniti i rappresentanti della Camera del Lavoro di Alessandria e dell'Unione Industriale della Provincia di Alessandria i quali mercè l'interessamento del Prefetto di Alessandria hanno convenuto quanto segue:

Con decorrenza immediata le Aziende industriali verseranno ai propri dipendenti aventi qualifica impiegatizia ed equiparati un acconto di L. 2.500,== restando inteso che detto acconto andrà diffalcato dell'aumento di carattere generale che verrà concordato a Torino per i dipendenti dell'industria, aventi qualifica impiegatizia.

Resta convenuto che l'accordo di Alessandria avrà decorrenza e sarà stipulato nella stessa forma di quello che verrà concordato per la Provincia di Torino.

per LA CAMERA DEL LAVORO
F.to (Ferraris)

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
f.to (illeggibile)

4732

p. UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
IL DIRETTORE
F.to (Boris)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR AN ADVANCE OF 2500 LIRE TO EMPLOYEES DEPENDENT ON INDUSTRIAL FIRMS IN ALESSANDRIA PROVINCE
(N° 86)

1. The advance of 2500 lire is made pending the conclusion of a wage agreement for employees. The increases of pay for workers in this sector of production have already been concluded.

2. This advance will eventually be deducted from the retroactive pay due on the stipulation of the contract.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

E. Scicluna Maj
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

4731

Floyd E. Thomas
Colonel- Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria Provincia 8

ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DAGLI STUDI PROFESSIONALI DEI MEDICI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA

Dependents of medical Institutes

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Addì 8 Agosto 1945 in Alessandria, presso la Sede della Camera Provinciale del Lavoro, via C.Lombroso,8/A,

t r a

IL SINDACATO =L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, rappresentato dal suo PRESIDENTE PROF.DOTT.ANDREA MANAI

e

la CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA,rappresentata dal suo SEGRETARIO ERCOLE FERRARIS,

presa in esame la situazione economica dei dipendenti dagli studi professionali dei medici della città di Alessandria, si è convenuto quanto segue:

ART.I°) = A decorrere dal I°.7.1945 è istituita, in aggiunta all'indennità di presenza in corso, una indennità di carovita da corrispondersi al personale impiegatizio, ed operaio dipendente dagli studi professionali dei medici della città di Alessandria, nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico ...L.100,=

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14 giornaliere per gli operai e di L.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima.

473

b) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . .L.82,=

c) Donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . .L.75,=

d) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni . . . . . .L.62,=

e) Uomini e donne non capifamiglia di età inferiore ai 18 anni. . . . . .L.50,=

ART.2°) = L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello sti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

=L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, rappresentato dal suo PRESIDENTE PROF.DOTT.ANDREA MANAI

e

la CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA,rappresentata dal suo SEGRETARIO ERCOLE FERRARIS,

presa in esame la situazione economica dei dipendenti dagli studi professionali dei medici della città di Alessandria, si è convenuto quanto segue:

ART.I°) = A decorrere dal I°.7.1945 è istituita, in aggiunta all'indennità di presenza in corso, una indennità di carovita da corrispondersi al personale impiegatizio, ed operaio dipendente dagli studi professionali dei medici della città di Alessandria, nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico ...L.100,=

   Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14 giornaliere per gli operai e di L.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima. 473

b) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . .L.82,=

c) Donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . .L.75,=

d) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni . . . . . .L.62,=

e) Uomini e donne non capifamiglia di età inferiore ai 18 anni. . . . . .L.50,=

ART.2°) = L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario ed è però dovuta per le ferie, per le festività infrasettimanali ed in caso di malattia od infortunio. In questo ultimo caso solo nella misura del 50%.Non fa invece parte integrante del salario per la tredicesima mensilità e gratifica natalizia, indennità di preavviso e di licenziamento.

ART.3°) = L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra(E20,= giornaliere).

ART?4°) = Agli effetti del presente accordo è considerato capofamiglia il lavoratore, impiegato ed operaio che fruisce di assegni familiari nonchè coloro che hanno persone conviventi a carico verso le quali hanno l'obbligo agli alimenti a norma del vigente Codice Civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.5°) = Sono assorbiti nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni percentuali od aumenti, già accordati od oggetti di contratto in corso di stipulazione dal I°giugno 1945 in poi, escluso però quanto si riferisce a liquidazione di differenze arretrate ed a sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazione salariale stipulate e ratificate in sede sindacale.

ART.6°) = Per i dipendenti ai quali oltre alla retribuzione viene effettuata una somministrazione di alimenti nella misura di uno o più pasti giornalieri, si potrà, operare una riduzione sul carovita in misura da concordarsi di volta in volta.

Letto, approvato e sottoscritto.-

Ferrari

prof. Andrea Usmani

4729

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE SALARIALI IN VIGORE AL 1° luglio 1945

PER I DIPENDENTI DAGLI STUDI PROFESSIONALI

MEDICI

ODONTOTECNICI	L. 1120,85	mensili	
INFERMIERI PATENTATI	" 642,50	"	(1)
FATTORINI CON MANSIONI DI PULIZIA :			
sino a 19 anni.	" 481,50	"	
dai 19 ai 22 anni	" 569,30	"	
oltre i 22 anni	" 627,85	"	

Alle suddette paghe vanno aggiunte le seguenti indennità:

INDENNITA' DI PRESENZA:

Agli uomini superiori ai 18 anni	L. 18.=	giornaliere
" " inferiori ai 18 anni e alle donne	" 10.=	"

INDENNITA' DI GUERRA:

Ai soli capi famiglia	" 20.=	"

4728

(1) per il personale femminile riduzione del 20%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mensile

SPECCHIO RETRIBUZIONE [redacted] CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA Uomini		Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) Presenza	Guerra	TOTALE LORDO	Rit. R.M.
Odontotecnici	CF.	1120,85		450	500	2070,85	169.--
" non	CF	1120,85		450	-	1570,85	128,20
Inferm. Paten.	CF	642,50		450	500	1592,50	129,95
" " non	CF	642,50		450	-	1092,50	89,15
Fattorini Pulizia							
Sotto i 19 anni non	CF	482,50		450	-	931,50	76,--
Fatt. 19/22 anni	CF	569,30		450	500	1519,30	123,95
" " " non	CF	569,30		450	-	1019,30	83,15
" Oltre i 22 anni	CF	627,85		450	500	1577,85	128,75
" " " non	CF	627,85		450	-	1077,85	87,95
Donne							
Inferm. pa ten.	CF	514.--		250	500	1264.--	103,15
" " non	CF	514.--		250	-	764.--	62,35

4727

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

1326

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mensile

IBUZIONE ~~ECCEZIONALE~~ A CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) Presenza	Guerra	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
1120,85		450	500	2070,85	169.==	21,10	1880,75	
1120,85		450	=	1570,85	128,20	16.=	1426,65	
642,50		450	500	1592,50	129,95	16,25	1446,30	
642,50		450	=	1092,50	89,15	11,15	992,20	
482,50		450	=	931,50	76,==	9,50	846.==	
569,30		450	500	1519,30	123,95	15,50	1379,85	
569,30		450	=	1019,30	83,15	10,40	925,75	
627,85		450	500	1577,85	128,75	16,10	1235.==	
627,85		450	=	1077,85	87,95	11.==	978,90	
514.=		250	500	1264.==	103,15	12,90	1147,95	
514.=		250	=	764.=	62,35	7,80	693,85	

727

familiari verranno conteggiati a parte

1327

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GLOBALE Mensile CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA		Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOT NE
Uomini			Presenza	Carovita			R.M.	ECO.	
Odontotecnici	CF	1120,85	450	2500		4070,85	332,20	41,50	36
" non	CF	1120,85	450	2050		3620,85	295,45	36,95	32
Inferm. paten.	CF	642,50	450	2100		3192,50	260,50	32,55	28
" " non	CF	642,50	450	2050		3142,50	284,70	32,05	28
Fattobini Pulizia									
Fat. fino a 19 anni		481,50	450	1550		2481,50	202,50	25,30	22
" 19/22	CF	569,30	450	2500		3519,30	287,15	35,90	31
" " non	CF	569,30	450	2050		3069,30	250,45	41,30	27
" oltre i 22 anni"		627,85	450	2500		3577,85	291,95	36,50	32
" " " non	CF	627,85	450	2050		3127,85	255,25	31,90	28
DONNE									
InferM. patent.	CF	514.==	250	2500		2964.==	241,85	27,45	26
" " non	CF	514.==	250	2050		2814.==	229,60	28,70	25

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE ~~GIORNALIERA~~ Mensile CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Presenza	Carovita	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
1120,85	450	2500	4070,85	332,20	41,50	3697,15	
1120;85	450	2050	3620,85	295,45	36,95	3288,45	
642,50	450	2100	3192,50	260,50	32,55	2899,45	
642,50	450	2050	3142,50	284,70	32,05	2825,75	
481,50	450	1550	2481,50	202,50	25,30	2253,70	
569,30	450	2500	3519,30	287,15	35,90	3196,25	
569,30	450	2050	3069,30	250,45	41,30	2777,55	
627,85	450	2500	3577,85	291,95	36,50	3249,40	
627,85	450	2050	3127,85	255,25	31,90	2840,70	
514.==	250	2500	2964.==	241,85	27,45	2694,70	
514.==	250	2050	2814.==	229,60	28,70	2555,70	

famigliari verranno conteggiati a parte

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA Uomini	Salario netto precedente(specchio n° 1)	Salario netto base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
Odontotecnici CF	1880,75	3697,15	1816,40	96.			
" non CF	1426,65	3288,45	1861,80	130.			
Inferm. patent.CF	1446,30	2899,45	1453,15	100.4			
" " non CF	992,20	2825,75	1833,55	184.			
FATTORINI PULIZIA							
Fat. fino a 19 an	846.=	2253,70	1407,70	166.			
" 19/22 anni CF	1379,85	3196,25	1816,40	131.			
" " non CF	925,75	2777,55	1851,80	200.			
" Oltre 22 CF	1235,==	3249,40	2014,40	163.			
" " " non CF	978,90	2840,70	1861,80	190.			
DONNE							
Inferm. patent. CF	1147,95	2694,30	1546,75	134.			
" " non CF	693,85	2555,70	1861,85	268.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS DEPENDENT ON MEDICAL INSTITUTES IN ALESSANDRIA (N° 72)

1. The agreement conceds a high cost of living indemnity on the same lines as that of the Milan approved agreement.

2. Equality of treatment to women is granted but the "ceiling" is only exceeded in the case of "women without dependents and over 20 years of age".

3. RIJAC recommends approval with the exception mentioned in para 2 above : I am in favour of this recommendation.

E. Sciciluna maj

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

Torino, 6/9/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4724

Approved.

/S/ Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

7/9/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

td/

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO PER INDENNITA'
DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI
MEDICI DI ALESSANDRIA.

-----:-----

Decorrenza : 1 luglio 1945.

L'accordo in esame è stipulato sulla falsariga di quello di Milano del 10 luglio u.s., però la misura delle indennità è lievemente inferiore e parifica le donne agli uomini.

Col nuovo accordo le retribuzioni subiscono un aumento variabile da un minimo del 96% ad un massimo del 268%. Cosicchè si ha una retribuzione massima di £. 3697,15 per odontotecnici capi famiglia e minima di £. 2555 per donne infermiere patentate non capi famiglia contro rispettivamente a £. 1880,75 e £. 693,85 precedenti.

L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra.

4723

-------=oOo=-------

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Fleuse 6

UNIONE INDUSTRIALI

Della Provincia di Alessandria

Alessandria...22/7/1945.....

(I)

Shoe-making

ACCORDO PER LE INDUSTRIE DELLE CALZATURE DI

V A L E N Z A

Tra l'Unione Industriali di Alessandria
e
La Camera del Lavoro di Valenza

Assistita dal Segretario della Camera del Lavoro di Alessandria
Presa in esame la situazione verificatasi nel ramo calzature a seguito dell'applicazione del concordato di Alessandria per la corresponsione di un caro-vita;

Si conviene:

che nell'industria delle calzature di Valenza venga conservato agli operai l'aumento del 50% sulle paghe di categoria del contratto nazionale per le ore lavorative finora corrisposte, corrispondendo a parte l'indennità di caro-vita secondo la disciplina concordata ad Alessandria, ferme restando tutte le disposizioni integrative.

Il presente accordo ha vigore a partire dal 19 Luglio 1945.

LEGA INDUSTRIALE DI ALESSANDRIA
F.to Caravelli

CAMERA DEL LAVORO DI VALENZA
F.to Angeleri

CAMER ADEL LAVORO DI ALESSANDRIA
F.to Ferrari

(I) Sede provvisoria
Viale Milite Ignoto N.22 telef.N.104
Indirizzo telegr.Unindustria-Alessandria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1333

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PR
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) Guerra	INDENNITA' (1) Mensa	TOTALE LORDO	Ritenu R.M.
Op. 1° Cat. Cap. fam.	76		20	8	104	4,25
" " " non Cap. fam.	76		5	8	89	3,60
" 2° " Cap. fam.	68		20	8	96	3,90
" " " non Cap. fam	68		5	8	81	3,35
" 3° " Cap. fam.	62,40		20	8	90,40	3,70
" " " non Cap. fam.	62,40		5	8	75,40	3,10
Apprend. 14=16 anni	28		5	8	41.	
" 16=18 anni	33,60		5	8	46,60	
DONNE Op. 1° Cat. CF	48		20	8	76.	3,10
" " " " non CF.	48		5	8	71.	3,90
" " 2° " cap. F.	42,40		20	8	70,40	3,85
" " " " non CF.	42,40		5	8	52,40	2,25
" " 3° " cap. F.	38,40		20	8	66,40	3,70
" " " " non CF.	38,40		5	8	51,40	2,10
Apprend. 14=16 anni	24		5	8	37.	
" 16=18 "	28		5	8	41.	
Maestro Cap. fam.	~~91,20~~		20	8	~~119,20~~ 95.1°	~~4,25~~
" Non Cap. fam.	~~91,20~~		5	8	~~104,20~~ 80.8°	~~4,25~~ 2,90

(1) -_Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4721

1334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) Guerra	INDENNITA' (1) Mensa	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
a.	76		20	8	104	4,25	1,10	98,65	
Fam.	76		5	8	89	3,60	0,95	84,45	
a.	68		20	8	96	3,90	1,—	91,10	
Fam	63		5	8	81	3,35	0,85	76,80	
a.	62,40		20	8	90,40	3,70	0,95	85,75	
Fam.	62,40		5	8	75,40	3,10	0,80	71,50	
	28		5	8	41.			41.—	
	33,60		5	8	46,60			46,60	
F	48		20	8	76.	3,10	0,80	72,10	
CF.	48		5	8	71.	3,90	0,75	66,55	
F.	42,40		20	8	70,40	3,85	0,75	65,80	
CF.	42,40		5	8	52,40	2,25	0,60	52,55	
F.	38,40		20	8	66,40	3,70	0,70	62.—	
CF.	38,40		5	8	51,40	2,10	0,55	48,75	
	24		5	8	37.			37.—	
	28		5	8	41.	3,60	0,90	41.—	
	~~91,20~~		20	8	~~119,20~~	~~4,25~~	~~1,25~~	~~113,10~~	
a.	~~91,20~~		5	8	~~104,20~~	~~4,25~~ 2,90	~~1,20~~ 0,90	~~98,85~~	

famigliari verranno conteggiati a parte

1335

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE	
UOMINI		Mensa	carovita		R.M.	ecc.
Oper. 1° cat. Cap.F.	114.-	8	110	232.-	9,55	2,40
" " " Non CF.	114.-	8	92	214.-	8,70	2,20
" 2° " Cap.F.	102.-	8	110	220.-	9.-	2,30
" " " non CF.	102.-	8	92	202.-	8,30	2,10
" 3° " Cap.F.	93,60	8	110	211,60	8,70	2,15
" " " non CF.	93,60	8	92	193,60	7,90	1,95
APPRENDISTI						
14 = 16 anni	42.-	8	52	102.-	4,15	1,05
16 = 18 "	50,40	8	52	110,40	4,55	1,15
ZONE						
Oper. 1° Categ. CF.	72.-	8	100	180.-	7,35	1,85
" " " non CF.	72.-	8	66	146.-	5,95	1,50
" 2° " CF.	63,60	8	100	171,60	7.-	1,75
" " " non CF.	63,60	8	66	137,60	5,60	1,40
" 3° " CF.	57,60	8	100	165,60	6,75	1,70
" " " non CF.	57,60	8	66	131,60	5,35	1,35
APPRENDISTI						
14 = 16 anni	36.-	8	52	96.-	3,95	1.-
16 = 18 "	42.-	8	52	102.-	4,10	1.05
MANOVRE						
Cap. fam.	~~36,80~~	8	100	~~244,80~~ 240.-	1.93 9,70	~~2,50~~ 1.95
non Cap. fam.	~~36,80~~	8	66	~~210,80~~ 160.-	~~8,95~~ 0.52	~~2,15~~ 1.65

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4720

1336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario contrattuale	INDENNITÀ (1) Mensa	INDENNITÀ (1) carovita	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
114.-	8	110	232.-	9,55	2,40	220,05	
114.-	8	92	214.-	8,70	2,20	203,10	
102.-	8	110	220.-	9.-	2,30	208,70	
102.-	8	92	202.-	8,30	2,10	191,60	
93,60	8	110	211,60	8,70	2,15	200,75	
93,60	8	92	193,60	7,90	1,95	183,75	
42.-	8	52	102.-	4,15	1,05	96,80	
50,40	8	52	110,40	4,55	1,15	104,70	
72.-	8	100	180.-	7,35	1,85	170,80	
72.-	8	66	146.-	5,95	1,50	138,55	
63,60	8	100	171,60	7.-	1,75	162,85	
63,60	8	66	137,60	5,60	1,40	130,60	
57,60	8	100	165,60	6,75	1,70	157,15	
57,60	8	66	131,60	5,35	1,35	124,90	
36.-	8	52	96.-	3,95	1.-	91,05	
42.-	8	52	102.-	4,10	1.05	96,85	
~~36,80~~ 36,80	8	100	~~194.- 246,80~~ 10.-	7.93	~~2,50~~ 1.95	~~232,30~~ 184.50	
~~36,80~~ 36,80	8	66	~~164.- 210,80~~	~~8,95~~ 6.56	~~2,15~~ 1.65	~~200,10~~ 152.25	

amigliari verranno conteggiati a parte

20

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
UOMINI							
Oper. 1° Cat. CF.	98,65	220,05	121,40	123.==			
" " " non CF.	84,45	203,10	118,65	139.==			
" 2° Cat. CF	91,10	208,70	117,60	119.==			
" " " non CF	76,80	191,60	114,80	149,5			
" 3 Cat. CF	65,75	200,75	115.==	134.==			
" " " non CF	71,50	183,75	112,25	157.==			
APPRENDISTI							
14 a 15 anni	41.==	96,80	55,80	136.==			
16 a 18 "	46,60	104,70	58,10	124,5			
DONNE							
Oper. 1ª Cat. CF.	72,10	170,80	98,70	137,5			
" " " non CF	66,75	138,55	72.==	105.==			
" 2ª " CF.	65,80	162,85	97,05	147.==			
" " " non CF	52,50	130,60	78,10	149.==			
" 3ª " CF.	62.==	157,15	95,15	153,5			
" " " non CF	48,75	124,90	76,15	156.==			
APPRENDISTE							
14 a 16 anni	37.==	91,05	54,05	146.==			
16 a 18 "	41.==	96,85	55,85	136,5			
MANOVALI							
Cap. fam.	~~113,10~~ 71.80	~~232,30~~ 154.50	~~119,20~~ 82.70	~~106.==~~ 102			
non Cap. fam.	~~90,85~~ 67.80	~~200,10~~ 132.85	~~101,25~~ 65.05	~~103.==~~ 102			

4719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR AN INCREASED BASIC WAGE AND "CONTINGENCY" INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS IN THE SHOE MAKING INDUSTRY OF VALENZA (ALESSANDRIA) (No. 67).-

1.- The agreement concedes an increase in basic wages of approx. 50% and applies the high cost of living bonus already approved for industrial workers in Alessandria Province.-

2.- The "take home packet" falls within the wage "ceiling" of the prevailing wage structure in the region.-

3.- RIJAC is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.-

29.8.1945

E.Scicluna major

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

4718

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 3 3 8

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER LE INDUSTRIE CALZATURE DI VALENZA (Alessandria)

==========

Col nuovo accordo salariale i minimi di paga precedenti vengono aumentati del 50% - cosicchè il salario orario massimo è di £.14,25 per gli uomini di 1° categoria in confronto a £.9,50 precedenti.

Inoltre l'accordo concede pure l'indennità di contingenza in vigore ad Alessandria.

Pertanto l'aumento che viene effettuato varia da un minimo del 102% ad un massimo del 157% cosicchè il salario massimo è di £.220 giornaliere per operai 1° categoria capi famiglia e minimo di £.91,05 per apprendisti dai 14-16 anni contro rispettivamente £.98,65 e £.37 precedenti.

L'accordoha decorrenza dal 19 luglio u.s.ed è valido per la città di Valenza e Comune.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Monferrato
Alessandria
Cement 7

V E R B A L E D ' A C C O R D O

Il giorno 16 luglio 1945 in Casale Monf.to

tra

l'Associazione Produttori Cemento e Fibrocemento del Monferrato rappresentata ~~dal~~ per delega del Presidente dal Direttore Dott.Alberto Castelleni e

La Camera Confederale del Lavoro di Alessandria e Provincia, rappresentata dal suo Segretario ERCOLE FERRARIS ~~ed assistito~~ assistito dal Segretario della Camera del Lavoro di Casale Monf.BRUNO CAMILLO

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale dipendente dalle Industrie Casalesi del Monf.to:

Art.1 - A far tempo dal 25 Giugno 1945 è istituita la indennità di contingenza giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita alla misura seguente:

	Operai Giorn.orarie	Impiegati Mensili orarie
a) Uomini e donne capi famiglia comune persona a carico	L.120,=	L.3.000,=
Agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15,= giornaliere per gli operai e L.375,= mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima limitatamente alle tre persone prime a carico oltre la prima	L.15,=	L.375,=
b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.	L. 100 =	" 2500
c) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa tra i 16 e 20	"	" 2000

4716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

La Camera Confederale del Lavoro di Alessandria e Provincia, rappresentata dal suo Segretario ERCOLE FERRARIS ~~di~~ assistito dal Segretario della Camera del Lavoro di Casale Mon.to BRUNO CAMILLO

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale dipendente dalle Industrie Casalesi del Mon.to:

Art.1 - A far tempo dal 25 Giugno 1945 è istituita la indennità di contingenza giornaliera e mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le dole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita alla misura seguente:

	Operai	Impiegati
	Giorn. oraria	Mensili orarie
a) Uomini e donne capi famiglia comunque persona a carico	L.12C,=	L.3.000,=
Agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15,= giornaliere per gli operai e L.375,= mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima limitatamente alle tre persone prime a carico oltre la prima	L.15,=	L.375,=
b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.	L. 100 =	" 2500
c) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e 20 compiuti.	" 80 =	" 2000
d) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 56 =	" 1400

Per capi famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato che fruisce di assegni familiari, nonchè coloro che hanno persone conviventi a carico verso le quali hanno l'obbligo degli alimenti a norma del vigente codice civile. La qualità di conviventi a carico deve essere dimostrata a mezzo di atto notorio da rilasciare avanti il Pretore.

./.

4716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei Comuni ove non esiste il Pretore, l'atto notorio potrà essere rilasciato davanti il Sindaco.

In ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliere per 180 le quote mensili.

Art.2°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra (Lire 20) giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia) istituita con decreto 26/9/1944, modificata con decreto 5 gennaio 1945 dal governo della cosidetta repubblica sociale italiana.

Si intende pure decaduto a tutti gli effetti l'accordo stipulato in data 7 marzo 1945 tra le Industrie Cementifere e le Commissioni Interne concernenti la corresponsione di una maggiore specifica indennità economico alimentare per gli operai e gli impiegati di cui è oggetto il presente contratto.

Art.3°) - La indennità di contingenza di cui al punto 1° sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti ai stabilimenti, cantieri, ecc. siti nel territorio della circoscrizione dell'ex circondario di Casale Monf.to.

Art.4°) - La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo le festività infrasettimanali. Esso è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali, e assicurativi.

In attesa delle decisioni che saranno eventualmente adottate dal Ministero delle Finanze, le aziende tratterranno ed accantoneranno l'importo della R.M. e complementare.

4715

Art.5°) - Dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al di sotto di 48 ore settimanali, od il cui orario venisse ridotto al di sotto di tal limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:

a) - Per le ore di effettiva prestazione lavorativa corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanate dal Commissario Nazionale del Lavoro e dal Ministero del Lavoro della cosidetta repubblica sociale italiana, e dalla totale indennità di contingenza.

b) - Per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa della riduzione dell'orario di lavoro, corresponsione del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli operai dell'industria gestita dall'I.R.I., corresponsione del 25%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782021

della costituita repubblica sociale italiana.

Si intende pure decaduto a tutti gli effetti l'accordo stipulato in data 7 marzo 1945 tra le Industrie Cementifere e le Commissioni Interne concernenti la corresponsione di una maggiore specie e indennità economico alimentare per gli operai e gli impiegati di cui è oggetto il presente contratto.

Art.3°) - La indennità di contingenza di cui al punto I° sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti ai stabilimenti, cantieri, ecc. siti nel territorio della circoscrizione dell'ex circondario di Casale Mon/to.

Art.4°) - La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo le festività infrasettimanali. Esso è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali, e assicurativi.

In attesa delle decisioni che saranno eventualmente adottate dal Ministero delle Finanze, le aziende tratterranno ed accantoneranno l'importo della R.M. e complementare.

4715

Art.5°) - Col 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al di sotto di 48 ore settimanali, od il cui orario venisse ridotto al di sotto di tal limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:

a) - Per le ore di effettiva prestazione lavorativa corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanate dal Commissario Nazionale del Lavoro e dal Ministero del Lavoro della cosidetta repubblica sociale italiana, e dalla totale indennità di contingenza.

b) - Per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa della riduzione dell'orario di lavoro, corresponsione del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli operai dell'industria gestita dall'I.N.P.S., corresponsione del 25% della anzidetta retribuzione globale, 25% della indennità di contingenza ragguagliata ad ore a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme regolanti le integrazioni dei salari degli operai lavoranti ad orario ridotto, ed applicate e sostituiscono per tutta la durata del presente accordo quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende cementiere relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito nei decreti sopra citati che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permessi, malattia, infortuni) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Per gli impiegati l'indennità mensile dovrà essere corrisposta per intero indipendentemente dal numero delle ore lavorate nel mese, a meno che le assenze parziali o totali non siano dovute a colpa dell'impiegato stesso.

Art.6°) - Il recupero degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali avverrà rateimente in modo da esaurirsi entro il 15 agosto del corrente anno.

Art.7°) - Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente fra le parti successivamente al primo giugno corrente anno e con effetto dal 25 Giugno fatto esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.

In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Ferrari Ercole)

p. L'ASS. PRODUTTORI ORIENTO E
FIBROCEMENTO DEL MONFERRATO.

4714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES OF THE CEMENT INDUSTRY IN MONFERRATO DISTRICT (ALESSANDRIA PROVINCE). (No. 47).-

1.- The agreement is similar to the Milan pattern but equality of treatment is allowed to women.-

2.- RIJAC is in favour of approval except wherever the Milan "ceiling" is not observed.-

3.- I am in agreement with this recommendation.-

29.8.1945

E.Scicluna Major

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4713

APPROVED

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ob/

R E L A Z I O N E

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA STIPULATO PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE DEL CEMENTO DEL MONFERRATO - ALESSANDRIA

Decorrenza : 25 Giugno 1945

L'accordo in esame riguarda i dipendenti delle industrie del cemento del Monferrato.

La misura della indennità è uguale a quella fissata nell'accordo di Milano, che deve servire di base per tutto il nord - Italia.- Però si differenzia in quanto le donne sono parificate agli uomini.- Anche le singole norme sono uguali a quelle dell'accordo di Milano.-

Le paghe contrattuali in tal modo vengono aumentate da un minimo del 100% ad un massimo del 193,8%.-

Il salario massimo raggiunge L.189,80 giornaliere per operai specializzati capi famiglia, mentre il minimo è di L.86,90 giornaliere per donne manovali sotto i 16 anni contro rispettivamente a L.94,90 e L.38,55 precedenti.-

Pure in questo accordo l'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra.-

4712

Torino, 27 Agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE CONTRATTO DI LAVORO

	CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) Guerra	INDENNITA' (1) mensa	TOTALE LORDO	R.
UOMINI	Operai special. C.F.	72		20	8	100	4,1
	" " non C.F.	72		5	8	85	3,5
	" qualific. C.F.	65,60		20	8	93,60	3,8
	" " non C.F.	65,60		5	8	78,60	3,2
	" comuni C.F.	60,80		20	8	88,80	3,6
	" " non C.F.	60,80		5	8	73,80	3.—
	Manov.com.oltre 18"	57,60		20	8	85,60	3,5
	" " " "non "	57,60		5	8	70,60	2,9
	" " 16/18	37,60		6	8	50,60	2,1
	" " sotto 16	29,20		5	8	42,20	1,7
	Apprendisti sotto 16	28,80		5	8	41,80	1,7
	" 16/18	34,40		5	8	47,40	1,9
DONNE	Operaie luvor. CCF.	42.—		20	8	70.—	2,9
	" " non C.F.	42.—		5	8	55.—	2,2
	Manov.com.oltre 16 "	36.—		20	8	64.—	2,6
	" " " non C.F.	36.—		5	8	49.—	2.—
	" " sotto 16	27,60		5	8	40,60	1,6

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

1348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

(1

	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	INDENNITA' (1) mensa	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute occ.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
C.F.	72		20	8	100	4,10	1.—	94,90	
C.F.	72		5	8	85	3,30	0,90	80,60	
C.F.	65,60		20	8	93,60	3,80	0,95	88,85	
C.F.	65,60		5	8	78,60	3,20	0,80	74,60	
C.F.	60,80		20	8	88,80	3,60	0,90	84.30	
C.F.	60,80		5	8	73,80	3.—	0,75	70,05	
18"	57,60		20	8	85,60	3,50	0,90	81,20	
on "	57,60		5	8	70,60	2,90	0,75	66,95	
	37,60		5	8	50,60	2,10	0,55	47,95	
6	29,20		5	8	42,20	1,75	0,45	40.—	
to 16	28,80		5	8	41,80	1,70	0,45	39,65	
	34,40		5	8	47,40	1,95	0,50	44,95	
C.F.	42.—		20	8	70.—	2,90	0,75	66,35	
C.F.	42.—		5	8	55.—	2,25	0,60	52,15	
16 "	36.—		20	8	64.—	2,60	0,65	60,75	
C.F.	36.—		5	8	49.—	2.—	0,50	46,50	
16	27,60		5	8	40,60	1,65	0,45	38,55	

egni famigliari verranno conteggiati a parte

1349

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

	CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) curovita	INDENNITA' (1) menca	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE ecc.	TOT. NE
UOMINI	Operai special. C.F.	72	120	8	200	8,15	2,05	18
	" " non C.F.	72	100	8	180	7,35	1,85	17
	" qualif. C.F.	65,60	120	8	193,60	7,90	1,95	18
	" " non C.F.	65,60	100	8	173,60	7,10	1,75	16
	" comuni C.F.	60,80	120	8	188,80	7,70	1,90	17
	" " non C.F.	60,80	100	8	168,80	6,90	1,70	16
	Manov.com.oltre 20 C.F.	57,50	120	8	185,60	7,55	1,90	17
	" " " "non"	57,60	100	8	165,60	6,75	1,70	15
	" " 18/20 C.F.	57,60	120	8	185,60	7,55	1,90	17
	" " " non C.F.	57,60	80	8	145,60	5,95	1,50	13
	" " 16/18	37,60	56	8	101,60	4,15	1,05	9
	" " sotto 16	29,20	56	8	93,20	3,80	0,95	8
	Apprendisti sotto 16	28,80	56	8	92,80	3,75	0,95	8
	" 16/18	34,40	56	8	98,40	4.—	1.—	9
DONNE	Operaie lavor. C.F.	42.—	120	8	170.—	6,95	1,75	16
	" " non C.F.	42.—	100	8	150.—	6,10	1,55	14
	Man.com.oltre 20 "	36.—	120	8	164.—	6,70	1,65	15
	" " " " non C.F.	36.—	100	8	144.—	5,85	1,45	13
	" " dai 18/20	36.—	80	8	124.—	5,05	1,25	11
	" " sotto i 16	27,60	56	8	91,60	3,75	0,99	

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4719

1350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

(2

Salario contrattuale	INDENNITA' (1) carovita	mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
72	120	8	200	8,15	2,05	189,80	
72	100	8	180	7,35	1,85	170,80	
65,60	120	8	193,60	7,90	1,95	183,75	
65,60	100	8	173,60	7,10	1,75	164,75	
60,80	120	8	188,80	7,70	1,90	179,20	
60,80	100	8	168,80	6,90	1,70	160,20	
C.F. 57,60	120	8	185,60	7,55	1,90	176,15	
57,60	100	8	165,60	6,75	1,70	157,15	
57,60	120	8	185,60	7,55	1,90	176,15	
57,60	80	8	145,60	5,95	1,50	138,15	
37,60	56	8	101,60	4,15	1,05	96,40	
29,20	56	8	93,20	3,80	0,95	88,45	
28,80	56	8	92,80	3,75	0,95	88,10	
34,40	56	8	98,40	4.—	1.—	93,40	
42.—	120	8	170.—	6,95	1,75	161,30	
42.—	100	8	150.—	6,10	1,55	142,35	
36.—	120	8	164.—	6,70	1,65	156,70	
C.F. 36.—	100	8	144.—	5,85	1,45	136,70	
36.—	80	8	124.—	5,03	1,25	117,70	
27,60	56	8	91,60	3,75	0,95	86,90	

amigliari verranno conteggiati a parte

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
Uomini							
Operai special. CF	94,90	189,80	94,90	100,=			
" " non CF	80,60	170,80	90,20	111,8			
" qualif. CF	88,85	183,75	94,90	105,8			
" " non CF	74,80	164,70	90,15	102,8			
" comuni CF	84,30	179,20	94,90	101,2			
" " non CF	70,05	160,20	90,15	102,8			
Manov. com. oltre i 20 anni CF	81,20	176,15	94,95	116,8			
Manov. com. oltre i 20 anni non CF	68,95	157,15	90,20	134,7			
Manov. com. 18/20 CF	81,20	176,15	94,95	116,8			
" " " non CF	66,95	138,15	71,20	106,3			
" " 16/18 CF	47,95	96,40	48,45	100,1			
Sotto i 16 anni	40.==	88,45	48,45	121,1			
Apprend. sotto i 16	39,65	88,10	48,45	124,7			
" 16/18	44,95	93,40	48,45	108.=			
DONNE							
Operaie avor. CF	66,35	161,30	94,95	143,3			
" " non CF	52,15	142,35	90,20	172,9			
Manov. com. oltre 16 anni CF	60,75	156,70	95,95	157,9			
Manov. com. oltre i 16 anni non CF	46,50	135,70	90,20	193,8			
Sotto i 16 anni	38,55	86,90	48,35	123.=			

1789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria
Consorzio Agrario 5

VERBALE D'ACCORDO

Per andare incontro alle necessità del personale impiegatizio ed operaio che in questo momento si trova in condizioni disagiate per il continuo rincaro del costo della vita.

In attesa che gli Organi Superiori competenti provvedano come è stato annunciato, ad un contratto base per i lavoratori del commercio per la regione del Piemonte, come è stato già fatto in altre regioni, sul quale potere definire il contratto integrativo aziendale del perso_ nale del Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria; di comune accordo tra il Consorzio Agrario Provinciale rappresentato dal suo Commissario Prof. Giuseppe PICCININI e Direttore PITITONE Italo ed il personale del Consorzio rappresentato dalla Commissione Interna composto dai Sigg. Geom. PRIORE Giovanni - CONTEGNI Carlo - SPERATI Achille - BARZIZZA Lui_ gi - PESCE Angelo, presente il rappresentante la Camera del Lavoro Cerru_ ti Mario si stabilisce di mantenere fermo tutto quanto previsto nel con_ tratto integrativo provinciale in vigore, stipulato in Alessandria il 16 Aprile 1941 e pubblicato sul foglio annunzi legali N°96 del 31 Mag_ gio 1941 ad accezione della tabella fissante il minimo dei salari e degli stipendi che viene modificata come segue:

I^ CATEGORIA (Impiegati concetto con funzioni direttive)	
a) Capi Servizio (Amministrativo,Commerciale,Ammasso)	L. 4.500,=
b) Tecnico delle Sementi e Mangini	" 4.000,=
c) Tecnico per le costruzioni	" 4.000,=
2^ CATEGORIA (Impiegati di concetto)	
a) Gerenti delle Filiali (Casale - Tortona - Novi L.)	" 3.700,=
b) Magazziniere Capo della Sede Centrale con responsabilità tecnica ed amministrativa	" 3.600,=
c) Capi Ufficio	" 3.600,=
d) Ispettori tecnici ed amministrativi	" 3.600,=
e) Impiegati di concetto (contabili e corrispondenti) cassieri tecnici)	" 3.200,=
f) Gerenti Agenzie di I^ categoria ed Agenzie Macchine	" 3.300,=
" " " 2^ "	" 2.900,=
" " " 3^ "	" 2.400,=
" " " 4^ "	" 2.000,=
3^ CATEGORIA	
a) Aiuto contabili	" 2.500,=
b) Magazzinieri addetti ai vari reparti di magazzino	" 2.350,=

4708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sul quale potere definire il contratto integrativo aziendale del perso_
nale del Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria; di comune accordo
tra il Consorzio Agrario Provinciale rappresentato dal suo Commissario
Prof. Giuseppe PICCININI e Direttore PIPITONE Italo ed il personale del
Consorzio rappresentato dalla Commissione Interna composto dai Sigg.
Geom. PRIORE Giovanni - CONTEGNI Carlo - SPERATI Achille - BARZIZZA Lui_
gi - PESCE Angelo, presente il rappresentante la Camera del Lavoro Cerru_
ti Mario si stabilisce di mantenere fermo tutto quanto previsto nel con_
tratto integrativo provinciale in vigore, stipulato in Alessandria il
16 Aprile 1941 e pubblicato sul foglio annunzi legali N°96 del 31 Mag_
gio 1941 ad accezione della tabella fissante il minimo dei salari e degli
stipendi che viene modificata come segue:

I^ CATEGORIA (Impiegati concetto con funzioni direttive)	
a) Capi Servizio (Amministrativo,Commerciale,Ammasso)	L. 4.500,=
b) Tecnico delle Sementi e Mangini	" 4.000,=
c) Tecnico per le costruzioni	" 4.000,=
2^ CATEGORIA (Impiegati di concetto)	
a) Gerenti delle Filiali (Casale - Tortona - Novi L.)	" 3.700,=
b) Magazziniere Capo della Sede Centrale con responsabilità tecnica ed amministrativa	" 3.600,=
c) Capi Ufficio	" 3.600,=
d) Ispettori tecnici ed amministrativi	" 3.600,=
e) Impiegati di concetto (contabili e corrispondenti) cassieri tecnici)	" 3.200,=
f) Gerenti Agenzie di I^ categoria ed Agenzie Macchine	" 3.300,=
" " " 2^ "	" 2.900,=
" " " 3^ "	" 2.400,=
" " " 4^ "	" 2.000,=
3^ CATEGORIA	
a) Aiuto contabili	" 2.500,=
b) Magazzinieri addetti ai vari reparti di magazzino della sede ed addetti alle vendite (sportellisti)	" 2.350,=
c) Altro personale con mansioni d'ordine (Capo Archivio, operatori macchine contabili e stenodattilografi)	" 2.200,=
d) Scritturali, copisti, personale addetto all'archivio, dattilografi e telefonisti	" 1.800,=

4708

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SUBALTERNO

a) Custodi, fattorini ed uscieri con età oltre i 18 anni compiuti L. 2.200,=
b) " " " " " " sino ai " " " 1.400,=
c) Autisti " 2.200,=

OPERAI

a) Operai specializzati (meccanici-motoristi-montatori, elettrotecnici-conducenti di autocarro e mansioni analoghe " 760,=
b) Operai qualificati(falegnami,muratori,fabbri) " 680,=
c) Manovalicomuni (facchini e personale di fatica in genere) " 600,=
d) Donne addette alla riparazione e selezione delle tele " 450,=

La tabella assorbe tutte le indennità e miglioramenti che a qualunque titolo siano stati corriposti al personale compresa l'indennità di presenza.

In aggiunta ai salari e stipendi di cui alla tabella unita saranno riconosciuti dal Consorzio agrario le somme maturate e da maturare per l'anzianità del personale sulle basi della tabella stipendi e salari del contratto integrativo 16 Aprile 1941 e ciò sino alla stipulazione del nuovo contratto.

La nuova tabella dei salari e stipendi andrà in vigore dal momento della ratifica del Comando Alleato ed avrà retroattività dal I° Maggio 1945.

ALESSANDRIA, li 19 Luglio 1945

Letto, confermato e sottoscritto

4707

per il Consorzio Agrario

IL DIRETTORE F.to Pipitone
IL COMMISSARIO F.to Piccinini

per la Commissione interna
I MEMBRI
F.to C.Contegni F.to G.Priore
F.to A.Sperati F.to Pesce Angelo
F.to L. Barzizza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE =NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA 1ª	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.:	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
						8,16	1,02		
1ª Categoria									
Capi Servizio CF	2600	500	200		3300	269,28	33,66	2997,02	
" " non CF	2600	125	200		2925	238,68	29,83	2656,49	
Tecnico sementi e mangimi CF	1787,50	500	200		2487,50	202,98	25,37	2259,15	
Tecn.sementi e mangimi non CF	1787,50	125	200		2112,50	172,38	21,54	2018,08	
Tecnico per le costruzioni CF	2280	500	200		2980	243,16	30,39	2706,45	
Tecnico per le costruzioni non CF	2280	125	200		2605	212,56	26,57	2365,87	
2ª Categoria									
Gerenti filiali CF	2280	500	200		2980	243,16	30,39	2706,45	
" " non CF	2280	125	200		2605	212,56	26,57	2365,87	
Capo magazz. CF	1787,50	500	200		2487,50	202,98	25,37	2259,15	
" " non CF	1787,50	125	200		2112,50	172,38	21,54	2018,08	
Capo Ufficio CF	2280	500	200		2980	243,16	30,39	2706,45	
" " non CF	2280	125	200		2605	212,56	26,57	2365,87	
Ispettori tecnici ammin. CF	1755	500	200		2455	200,32	25,04	2269,64	
Ispettori tecnici ammin. non CF	1755	125	200		2080	169,72	21,01	1789,27	
Impiegati di concetto CF	1527,50	500	200		2227,50	181,75	22,70	2023,05	
Impiegati di concetto non CF	1527,50	125	200		1852,50	151,16	18,89	1682,45	

1706

) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
Gerenti agenzie 1^Cat. CF	2280	500	200		2980	243,16	30,39	2706,45	
" " " non CF	2280	125	200		2605	212,56	26,57	2373,87	
" " 2^ Cat CF	1820	500	200		2520	205,63	25,70	2288,67	
" " non CF	1820	125	200		2145	175,03	21,87	1948,10	
Gerenti agenzie 3^ Categ. CF	1300	500	200		2000	163,20	20,40	1816,40	
Gerenti agenzie 3^C. non CF	1300	125	200		1625	132,50	16,57	1475,83	
Gerenti agenzie 4^C. CF	915	500	200		1615	131,77	16,47	1466,76	
Gerenti agenzie 4^C. non CF	915	125	200		1240	121,18	14,88	1103,94	

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

4705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.;		
1° Cat.									
Capi Servizio CF.	4.500	500	200		5.200	424.30	53.05	4722.65	
" " non CF.	4.500	125	200		4.825	393.70	49.20	4382.10	
Tecnico scenti CF.	4.000	500	200		4.700	383.50	47.94	4268.56	
" " non CF.	4.000	125	200		4.325	352.92	44.11	3927.97	
" costruzioni	4.000	500	200		4.700	383.50	47.94	4268.56	
" constr.nonCF	4.000	125	200		4.325	352;92	44.11	3927.97	
2° Cat.									
Gerenti Filiali CF.	3.700	500	200		4.400	359,04	44.88	3996,08	
" " nonCF.	3.700	125	200		4.025	328,44	51.05	3645,51	
Capo magazzino CF.	3.600	500	200		4.300	350,88	43,86	3905,26	
" " non CF.	3.600	125	200		3.925	320,28	40,03	5364,69	
Capo Ufficio CF.	3.600	500	200		4.300	350,88	43.86	3905,26	
" " non CF.	3.600	125	200		3.925	320,28	40,03	3564,69	
Ispet. econ. amm.CF.	3.600	500	200		4.300	350,88	43;86	3905,26	
" " non CF?	3.600	125	200		3.925	320,28	40,03	3564,69	
Imp. di concet. CF.	3.200	500	200		3.900	318,24	39;78	3542,00	
" " non CF.	3.200	125	200		3.525	287;64	35,95	3201,41	
Gerenti Agez. 1C CF.	3.300	500	200		4.000	326,40	40,80	3632,80	
" " non CF	3.300	125	200		3.625	295,80	36,97	3292,23	
" " 2C CF.	2.900	500	200		3.600	293,76	36,72	3269,52	
" " non CF.	2.900	125	200		3.225	263,16	32,89	2928,95	
" " 3C CF.	2;400	500	200		3.100	252;95	31,62	2815,42	
" " non CF.	2.400	125	200		2.725	222,36	27,29	2485,35	
" " 4C CF?	2.000	500	200		2.700	220,32	27,54	2452,04	
" " non CF.	2.000	125	200		2.325	189,72	23,71	2111,57	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

4704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA		Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
1° Categoria								
Capi Servizio	CF	2.997,02	4.722,65	1.725,63	57,50			
" " non	CF.	2.656,49	4.382,10	1.725;61	64,50			
Tecnico sementi e mangimi	CF	2.259,15	4.268,56	2.009,41	89,50			
Tec;sementie mangimi non	CF	2.018,08	3.927,97	I.909;89	90,--			
Tecnico per le costruzioni		2.706,45	4.268,56	1.562,11	57,50			
Tecnico per le costruzioni non	CF	2.365,87	3.927,97	1.562,10	66,--			
2° Categoria								
Gerenti Filiali	CF	2.706,45	3.996,08	1:289,63	47,80			
" " non	CF	2.365,87	3.645,51	1.279,64	54,50			
Capo magazzino	CF	2.259,15	3.905,26	1.646,11	72,80			
" " non	CF	2.018,08	3.364,69	1.346,61	67,--			
Capo Ufficio	CF	2.706,45	3.905,26	1.198,81	44,50			
" " non	CF	2;365,87	3.564,69	1.198,82	66,50			
Ispettori tecnici amministrativi	CF	2.269,64	3.905,26	1.635,62	72,--			
Ispettori tecnici ammministrativi non	CF	1.789;27	3.564,69	1.775,42	99,--			
Impiegati di concetto	CF	2.023,05	3.542,--	1.518,95	75.--			
Impiegati di concetto non	CF	1.682,45	3:201;41	1.518,96	91,--			

4703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
Gerenti Agenzie 1°C							
CF	2.706,45	3.632,80	926,35	34,—			
" " non CF	2.373,87	3.292,23	918,36	38,50			
Gerenti Agenzie 2°C							
CF	2.288,67	3.269,52	980,85	43.—			
" " non CF	1.948.10	2.928,95	980,85	50.50			
Gerenti Agenzie 3°C							
CF	1.816,40	2.815,42	999,02	55,—			
" " non CF	1.475,83	2.485,35	1.009,52	68,80			
Gerenti Agenzie 4°C							
CF	1.466,76	2.452,04	985,28	67,50			
" " non CF	1.103,94	2.111,57	1.007,63	97,—			

4702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR AN INCREASE IN BASIC WAGES IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES OF THE "CONSORZIO AGRARIO" OF ALESSANDRIA N° 59

1. This agreement concedes increases in basic wages varying from 34% to 99% for the various grades but wages and salaries of the existing contract are considerably lower than in other organisations.

2. The total wages accruing from this agreement are not higher than those being paid in other employment and therefore your approval is requested.

3. R.I.J.A.C. has not reviewed this agreement but in view of the urgency of giving a decision, I am in favour of your immediate approval.

14. 8. 1945

E. Scicluna maj
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

4701

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved. B. Lemmon - Col. Mil. Gov.

ROBERT P. MARSHALL
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

CASALE MONFERRATO 4

(ALESSANDRIA)

ALL INDUSTRIES

V E R B A L E D'A C C O R D O

Il giorno 16 luglio 1945 in Casale Monferrato

tra

L'UNIONE INDUSTRIE VARIE DEL CASALESE

rappresentata dal suo vicepresidente Cav.Giovanni Cerutti,assistito dal direttore Dott.Giorgio Sirchia,

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA E PROVINCIA

rappresentata dal suo Segretario ERCOLE FERRARIS ed assistita dal Segretario della Camera del Lavoro di Casale Monf.to BRUNO CAMILLO

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una "indennità di contingenza "al personale dipendente dalle Industrie Varie del Casalese (ex circondario di Casale Monferrato).

ART.1°- A far tempo dal 25 Giugno 1945,è istituita la "indennità di contingenza ",giornaliera o mensile,da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita alla misura seguente:

	Operai		Impiegati	
	giorn.	orarie	giorn.	orarie
a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico	L. 110,--	13,75	L. 2750	13,75
Agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliere,per gli operai,e L. 350 mensili,per gli impiegati,ragguagliabili ad ora;per ogni persona a carico oltre la prima,limitatamente alle tre persone				

4700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA E PROVINCIA rappresentata dal suo Segretario ERCOLE FERRARIS ed assistita dal Segretario della Camera del Lavoro di Casale Monf.to BRUNO CAMILLO

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una "indennità di contingenza "al personale dipendente dalle Industrie Varie del Casalese (ex circondario di Casale Monferrato).

ART.1°- A far tempo dal 25 Giugno 1945,è istituita la "indennità di contingenza ",giornaliera o mensile,da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita alla misura seguente:

	Operai		Impiegati	
	giorn.	orarie	giorn.	orarie
a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico	L. 110,--	13,75	L. 2750	13,75
Agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliere,per gli operai,e L. 350 mensili,per gli impiegati,ragguagliabili ad ora;per ogni persona a carico oltre la prima,limitatamente alle tre persone prime a carico oltre la prima	L. 14,--	1,75	350,--	1,75
b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 92,--	11,50	2300,--	11,50
c) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni compiuti	" 72,--	9,--	1800,--	9,--
d) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 52,--	6,50	1300,--	6,50

.//.

4700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1362

Per capi famiglia si intendendono i lavoratori,operai od impiegati, che fruiscono di assegni familiari,nonchè coloro che hanno persone conviventi e a carico,verso le quali hanno l'obbligo degli alimenti, a norma del vigente codice civile.La qualità di conviventi a carico deve essere dimostrata a mezzo di atto notorio,da rilasciare avanti il Pretore.

Nei comuni ove non esiste il Pretore,l'atto notorio potrà essere rilasciato davanti al Sindaco.

Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliere,per 180 le quote mensili.

ART.2°- A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra L. 20) giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia),istituita con decreto 26/9/1944,modificata con decreto 5 gennaio 1945 dal Governo del= la cosidetta repubblica sociale italiana.

ART.3°- La indennità di contingenza di cui al punto 1°,sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti a stabilimenti,cantieri,ecc.siti nel territorio della circoscrizione dell'ex circondario di Casale Monf.to.

ART.4°- La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quelle relativo le festività infra-settimanali.Essa è esente da ogni contribuzione a sco= pi previdenziali,sociali ed assicurativi.

In attesa delle decisioni che saranno eventualmente adottate dal Ministero delle Finanze,le aziende tratterranno ed accantoneranno l'im= porto delle imposte di R.M. e complementare.

ART.5°- Col 25 Giugno 1945,agli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al disotto di 48 ore settimanali,od il cui orario venisse ridotto al disotto di tal limite successivamente,verrà riservato il seguente trattamento economico: 4699

a)- Per le ore di effettiva prestazione lavorativa:corresponsione del normale trattamento economico,previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle mae= stranze,a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della cosidetta repubblica sociale italiana,e della totale indennità di contingenza.

b)- Per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavora= te - causa della riduzione dell'orario di lavoro:corresponsione del 50% [illegible] indennità di contingenza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

8 le quote giornaliere,pe

ART.2°- A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra L. 20) giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia),istituita con decreto 26/9/1944,modificata con decreto 5 gennaio 1945 dal Governo del= la cosidetta repubblica sociale italiana.

ART.3°- La indennità di contingenza di cui al punto 1°,sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti a stabilimenti,cantieri,ecc.siti nel territorio della circoscrizione dell'ex circondario di Casale Monf.to.

ART.4°- La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quelle relativo le festività infra-settimanali.Essa è esente da ogni contribuzione a sco= pi previdenziali,sociali ed assicurativi.

In attesa delle decisioni che saranno eventualmente adottate dal Ministero delle Finanze,le aziende tratterranno ed accantoneranno l'im= porto delle imposte di R.M. e complementare.

ART.5°- Col 25 Giugno 1945,agli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al disotto di 48 ore settimanali,od il cui orario venisse ridotto al disotto di tal limite successivamente,verrà riservato il seguente trattamento economico:

4699

a)- Per le ore di effettiva prestazione lavorativa:corresponsione del normale trattamento economico,previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle mae= stranze,a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della cosidetta repubblica sociale italiana,e della totale indennità di contingenza.

b)- Per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavora= te a causa della riduzione dell'orario di lavoro:corresponsione del 50% della retribuzione globale e del 50% della indennità di contingenza, ragguagliata ad ora,a carico della Cassa)Integrazione salari degli operai dell'industria,gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; corresponsione del 25% della anzidetta retribuzione globale e del 25% della indennità di contingenza,ragguagliata ad ora,a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme regolanti le in= tegrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto,ed abroga= no e sostituiscono,per tutta la durata del presente accordo,quelle conte= nute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle mae= stranze,dipendenti dalle industrie varie,relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione,fermo restando,come già stabilit nei decreti sopra citati che nei casi di assenza dovuta a fatto del l.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

voratore (permessi,malattia,infortunio ecc.),non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale,nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

Per gli impiegati,l'indennità mensile dovrà essere corrisposta per intero,indipendentemente dal numero delle ore lavorate nelmese,a meno che le assenze parziali o totali non siano dovute a fatto o colpa dell'impiegato stesso.

ART.6°- Il ricupero degli acconti,eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali,avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 15 agosto del c.a.

ART.7°- Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione,conclusi direttamente fra le parti successivamente al 1° Giugno c.a.,e con effetto dal 25 Ciugno,fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.In caso di contestazione,decideranno le Organizzazioni stipulanti.

ART.8°- L'indennità di cui al presente accordo potrà,a richiesta delle ditte interessate,assorbire gli eventuali miglioramenti di carattere provvisorio che fossero stati concessi allo stesso o simili titoli con l'esplicita condizione,scritta o verbale,che essi erano dati in previsione ed attesa di analoghi provvedimenti di carattere generale.

L'esame della situazione delle ditte,che avessero concesso tali miglioramenti,sarà fatto caso per caso in contestazione con le rispettive Commissioni Interne.Nell'eventualità di disaccordi,le parti interporranno i loro uffici per la conciliazione delle vertenze.

Letto,approvato e sottoscritto
I fogli n. 1 e 2 saranno siglati dal Dott.Sirchia e dal sig. Bruno

4698

p.L'UNIONE INDUSTRIE VARIE DEL CASALESE
F.to Giovanni Cerutti
" Giorgio Sirchia

p.LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
f.to Ferrari

C O P I A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS AT ALESSANDRIA. (No. 48)

1. This agreement is identical to the Torino agreement already approved but places women on an equal footing with men. This latter feature has been refered for approval to the Italian Government and so far no decision has been given.

2. R.I.J.A.C. is in favour of approving the payment of indemnities on the lines of the Torino agreement leaving the "equality feature" to conform to the eventual decision, of the Italian Government.

3. I am in agreement with the R.I.J.A.C. reccomendation.

E Scicluna major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

8.8.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

697

13.8.45

Approved.
(s) W.TURNER COLES
for Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte.

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO DI
CONTINGENZA STIPULATO PER LE INDUSTRIE VARIE
DEL CASALESE (Alessandria)

L'accordo in esame riguarda solo i dipendenti dalle industrie varie della circoscrizione dell'ex circondario di Casale Monferrato.

La misura della indennità è uguale a quella fissata nell'accordo di Torino, già approvato. Però di differenza in quanto le donne sono parificate agli uomini. Anche le singole norme sono uguali a quelle del contratto di Torino.

Le paghe contrattuali sono aumentate da un minimo del 74% ad un massimo del 159% per i lavoratori e dal 100% al 211% per le operaie; per gli impiegati invece gli aumenti variano dal 45% al 118% per gli uomini e del 44,5% al 127% per le donne.

I salari massimi raggiungono quindi L 183,91 giornaliere per gli operai specializzati e L. 153,35 per le donne di I° categoria contro rispettivamente L. 98.70 e L. 08.34 precedenti; le retribuzioni invece raggiungono L. 0747,75 per gli impiegati e le impiegate di I° categoria contro L. 4056,95 precedente.

Pure in questo accordo l'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE e DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

OPERAI MECCANICI

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4.08	Ritenute Comb. ecc. 1.02	TOTALE NETTO	Osservazioni
OPERAI SPEC. CAPI FAMIG.	76	76	20	8		104.	4.24	1.06	98.70	
OPERAI SPEC. NON CAPI FAM.	76	76	=	8		84.=	3.42	0.65	79.73	
OPERAI QUAL. CAP. FAMIGLIA	88	88	20	8		96.=	3.91	0.97	91.12	
" " NON CAPI FAMIG.	88	88	=	8		76.=	3.10	0.77	72.13	
APPREND. 1^ ASS. DAI 16-18	34.40	34.40	=	8		42.40	1.72	0.43	40.25	
" " " SOTTO 16 AN.	26.80	26.80	=	8		36.80	1.50	0.37	34.93	
MANOV. SPEC. OLTRE 18 AN.	68.80	68.80	20	8		88.80	3.62	0.90	84.28	
" " " " "										
E NON CAPI FAMIGLIA	68.80	68.80	=	8		88.80	3.29	0.82	76.69	
DAI 16 AI 18 ANNI	42.40	42.40	=	8		50.40	2.05	0.51	47.84	
SOTTO 16 ANNI	30.80	30.80	=	8		38.80	1.58	0.39	36.85	
MANOVALI COMUNI OLTRE										
18 ANNI CAPI FAMIGLIA	57.60	57.60	20	8		85.60	3.49	0.86	81.25	
OLT. 18 NON CAPI FAMIG.	57.60	57.60	=	8		65.60	2.67	0.66	62.27	
DAI 16-18 ANNI	37.60	37.60	=	8		45.60	1.86	0.56	43.20	
SOTTO 16 ANNI	29.20	29.20	=	8		37.20	1.51	0.37	35.32	

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1369

1)

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA DONNE	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute cumul. 1.02	TOTALE NETTO	Osservazioni
1° CATEGORIA										
CAPI FAMIGLIA	44	44	20	0		72	2.93	0.73	68.34	
NON CAPI FAMIGLIA	44	44	"	8		52	2.12	0.55	49.55	
2ª CATEGORIA										
OLTRE 18 AN. CAPI FAMIG	40	40	20	0		68	2.77	0.69	64.54	
NON CAPI FAMIGLIA	40	40	=	0		40	1.95	0.48	45.57	
NON CAPI FAM. OLTRE 20	40	40	=	0		48	1.95	0.48	45.57	
NON CAPI FAMIGLIA DAI 18-20 ANNI	40	40	=	0		40	1.95	0.48	45.57	
NON CAPI FAM. 18-18 AN.	40	40	=	0		40	1.95	0.48	45.57	
NON CAPI FAMIGLIA SOTTO 18 ANNI	30	30	=	0		50	1.55	0.50	50.07	
3ª CATEGORIA										
CAPI FAMIGLIA OLTRA 18 ANNI	36	36	20	0		64	2.61	0.65	60.74	
NON CAPI FAM. OLTRE 18	30	30	=	0		44	1.79	0.44	41.77	
NON CAPI FAMI. 18-20	30	30	=	0		44	1.79	0.44	41.77	
NON CAPI FAMI. 18-18	30	30	=	0		44	1.79	0.44	41.77	
NON CAPI FAMIGLIA SOTTO 18 ANNI	27.00	27.00	=	0		55.00	1.44	0.56	53.00	

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Caropane	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
OPERAI SPEC. CAPI FAM.	70	110	0		194.=	0.07	2.00	103.93	
" " NON CAPI FAM.	70	92	0		170.=	7.00	1.75	161.25	
OPERAI QUAL. CAP. FAMIG.	68	110	0		180.=	8.13	2.05	175.04	
" "NON CAPI FAM.	68	92	0		160.=	6.99	1.74	159.27	
APPEND. 1^ASS. DAI 16-18	54.40	52	0		94.40	5.80	0.95	89.65	
SOTTO 16 ANNI	28.80	52	0		88.80	5.88	0.92	84.20	
MANOV. SPECIALIZZATI									
OLTRE 18 CAPI FAMIGLIA	60.80	110	0		178.80	7.41	1.81	169.58	
NON CAPI FAMIGLIA	60.80	92	0		160.80	6.88	1.67	152.45	
NON CAP. FAM. 18-20 ANNI	60.80	72	0		140.00	5.00	1.46	133.40	
" " " DAI 16-18	42.40	52	0		102.40	4.17	1.04	97.19	
SOTTO I 16 ANNI	30.80	52	0		90.00	3.70	0.98	86.10	
MANOVALI COMUNI CAPI									
FAMIGLIA OLTRE 18 ANN.	57.60	110	0		175.80	7.28	1.82	166.50	
NON CAP. FAM. OLTRE 18	57.60	92	0		157.80	6.54	1.63	149.43	
DAI 18-20 ANNI	57.60	72	0		137.80	5.75	1.45	130.44	
DAI 16-18 ANNI	37.80	52	0		97.80	3.98	0.99	92.83	
SOTTO 16 ANNI	29.20	52	0		89.20	3.69	0.92	84.59	

4693

) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
DONNE									
1ª CATEGORIA									
CAPI FAMIGLIA	44	110			102	0.80	1.05	155.75	
NON CAPI FAMIGLIA	44	92			144	5.07	1.40	150.09	
2ª CATEGORIA									
CAP.FAMIG.OLTRE 10 AN.	40	110			150	0.44	1.01	149.95	
NON CAP.FAM.OLTRE 20	40	92			140	5.71	1.42	132.07	
DAI 10-20 ANNI	40	72			120	4.09	1.22	113.09	
DAI 10-10 ANNI	40	52			100	4.00	1.02	94.90	
SOTTO I 10 ANNI	30	52			90	5.15	0.95	05.54	
3ª CATEGORIA									
CAPI FAMIGLIA	36	110			154	0.20	1.57	140.15	
NON CAPI FAMIGLIA	30	92			130	5.54	1.30	129.08	
DAI 10-20 ANNI	30	72			110	4.75	1.10	110.09	
DAI 10-10 ANNI	30	52			90	5.91	0.97	91.12	
SOTTO I 10 ANNI	27.60	52			07.60	5.03	0.91	03.06	

4692

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1372

3)

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA UOMINI	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osservazioni
OPERAI SPEC. CAPI FAMIG.	90.70	165.91	85.21	00			
" " NON CAP. FAMIG.	79.75	101.25	01.52	109.5			
OPERAI QUAL. CAP. FAMIG.	91.12	175.04	04.49	92.5			
" " NON CAP. FAMIG.	72.15	159.21	01.14	121.=			
APPRED. 1° ASS. DAI 18-19	40.25	89.65	49.40	137.=			
SOTTO 18 ANNI	54.95	04.20	49.21	141.=			
MANOVAL. SPECIALIZZATI							
CAPI FAMIG. OLTRE 18 AN.	84.20	169.58	85.50	101.=			
NON CAPI FAMIG. " "	76.69	152.45	75.76	90.5			
DAI 18-20 ANNI	76.69	153.40	56.79	74.=			
DAI 18-18 "	47.00	97.19	49.59	124.=			
SOTTO 18 ANNI	50.05	00.10	49.21	134.=			
MANOVALI COMUNI -CAPI							
FAMIGLIA OLTRE 18 AN.	57.00	166.50	107.90	180.=			
NON CAPI FAMIG. " "	57.00	149.45	91.85	159.=			
DAI 18-20 ANNI	57.00	150.44	72.04	129.5			
DAI 18-18 "	37.00	92.05	55.05	102.=			
SOTTO 18 ANNI	29.20	84.59	55.59	109.=			

4691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari indu.. strie metallurgiche	salario netto	Osservazion
DONNE							
1° CATEGORIA							
CAPI FAMIGLIA	88.54	153.55	65.42	125			
NON CAPI FAMIGLIA	49.55	136.89	87.34	177			
2° CATEGORIA							
CAP.FAMIG.OLTRE 15 AN.	84.54	149.95	65.41	132			
NON CAP.FAM.OLTRE 20	45.57	132.07	87.30	192.=			
DAI 10) 20 ANNI	45.57	113.89	68.32	150.=			
DAI 10-15 ANNI	45.57	94.90	49.33	108.=			
SOTTO I 10 ANNI	36.07	85.34	49.25	177.=			
3° CATEGORIA							
CAPI FAMIGLIA	80.74	146.15	65.41	141.=			
NON CAPI FAMIGLIA	41.77	129.68	87.91	211.=			
DAI 10-20 ANNI	41.77	110.09	68.32	105.=			
" 10-10 "	41.77	91.12	49.35	118.50			
SOTTO 10 ANNI	33.00	83.00	49.26	146.=			

4690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. O.I6	Ritenute ecc. COMPL	TOTALE NETTO	Osservazioni
UOMINI										
I^CATEGORIA										
Capi famiglia	4500	4500	500	200		5200	490	53.05	4656.95	
Non capi famiglia	4500	4500	=	200		4700	383.52	47.94	4268.54	
II^ CATEGORIA										
cap.fam.sup.2I anni	3300	3300	500	200		4000	337.I7	40.80	3622.05	
NON capo fam.sup.2I ani.	3300	3300	=	200		3500	285.60	35.70	3I78.70	
dai 20-2I anni	2500	2500	=	200		2700	220.32	27.54	2452.I4	
dai I8-20 anni	2500	2500	=	200		2700	220.32	27.54	2452.I4	
Inferiore I8 anni	2500	2500	=	200		2700	220.32	27.54	2452.I4	
III^ CATEGORIA										
cap.fam.sup.2I anni	2200	2200	500	200		2900	243.82	29.58	2626.50	
NON CAP.fam.sup.2I an.	2200	2200	=	200		2400	I95.84	24.48	2I79.68	
dai 20-2I anni	2000	2000	=	200		2200	I79.52	22.44	I998.04	
dai I9-20 anni	I800	I800	=	200		2000	I63.20	20.40	I8I6.40	
dai I8-I9 anni	I600	I600	=	200		I800	I46.88	I8.36	I634.76	
dai I7-I8 anni	I400	I400	=	200		I600	I30.56	I6.32	I453.I2	
dai I6-I7 anni	II50	II50	=	200		I350	II0.I0	I3.77	I226.07	
sotto I6 anni	900	900	=	200		II00	89.76	II.22	999.02	

4689

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute eve.	TOTALE NETTO	Osservazioni
DONNE										
I^ CATEGORIA										
Cap i famiglia	4500	4500	500	200		5200	490	53.05	4656.95	
Non capo famiglia	4500	4500	=	200		4700	383.52	47.94	4268.54	
II^ CATEGORIA										
Capo famigl.sup. 2Ian.	2700	2700	500	200		3400	286.25	34.68	3079.05	
non cap.fam.sup.2I an.	2700	2700	=	200		2900	236.64	29.58	2633.78	
dai 20-I8 anni	2000	2000	=	200		2200	I79.52	22.44	I998.04	
dai I8-20 anni	2000	2000	=	200		2200	I79.52	22.44	I998.04	
inferiore I8 anni	2000	2000	=	200		2200	I79.52	22.44	I998.04	
III^ CATEGORIA										
capi fam.sup.2I anni	I800	I800	500	200		2500	209.87	25.50	2264.65	
non cap.fam.sup.2I an.	I800	I800	=	200		2000	I63.20	20.40	I826.40	
dai 20-2I anni	I650	I650	=	200		I850	I50.96	I8.87	I680.I7	
dai I9-20 anni	I500	I500	=	200		I700	I38.72	I7.34	I543.94	
dai I8-I9 anni	I350	I350	=	200		I550	I26.48	I5.8I	I407.7I	
dai I7-I8 anni	I200	I200	=	200		I400	II4.24	I4.28	I272.48	
dai I6-I7 anni	I050	I050	=	200		I250	I02.—	I2.75	II35.25	
sotto I6 anni	850	850	=	200		I050	85.68	I0.75	953.57	

4688

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.		
I^ CATEGORIA									
capo famiglia	4500		200	2750	7450	626.28	75.99	6747.73	
Non capo famiglia	4500		200	2300	7000	529.50	74.50	6620.94	
II^ CATEGORIA									
Cap.fam.sup.2I anni	3300		200	2750	6250	503.46	63.75	5682.79	
non cap.fam.sup.2I	3300		200	2300	5800	482.68	60.33	5257.0I	
dai 20-2I anni	2500		200	2300	5000	4I8.20	5I.==	4530.80	
dai I8-20 anni	2500		200	I800	4500	377.40	45.90	4I67.70	
INFERIORE I8 anni	2500		200	I300	4000	326.40	40.80	3632.80	
III^ CATEGORIA									
cap.fam.sup.2I anni	2200		200	2750	5I50	5I6.II	52.53	458I.36	
NON CAP.fam.sup.2I	2200		200	2300	4700	392.49	47.94	4259.57	
dai 20-2I anni	2000		200	2300	4500	375.36	45.90	4078.64	
dai I9-20 anni	I800		200	I800	3800	3I7.42	38.76	3443.82	
dai I8-I9 anni	I600		200	I800	3600	300.28	37.53	3262.I9	
dai I7-I8 anni	I400		200	I300	2900	236.64	29.38	2633.98	
dai I6-I7 anni	II50		200	I300	2650	2I6.24	27.03	2406.73	
sotto I6 anni	900		200	I300	2400	I99.5I	24.93	2I75.56	

4687

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA DONNE	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
I^ CATEGORIA									
Capo famiglia	4500		200	2750	7450	626.28	75.99	6747.75	
Noncapo famiglia	4500		200	2300	7000	529.50	74.50	6620.94	
II^ CATEGORIA									
cap.fam.sup.21 anni	2700		200	2750	5650	461.04	57.63	5131.33	
non cap.fam.sup.21 an.	2700		200	2300	5200	424.32	53.04	4722.64	
dai 20-2I anni	2000		200	2300	4500	367.20	45.90	4086.90	
dai I8-20 anni	2000		200	I800	4000	326.40	40.80	3632.80	
inferiore I8 anni	2000		200	1300	3500	285.60	35.70	3178.70	
III^CATEGORIA									
Cap.fam.sup.21 anni	I800		200	2750	4750	387.60	48.45	4313.95	
non cap.Fam.sup.21 an.	I800		200	2300	4300	350.86	43.86	3905.26	
dai 20-21 anni	I650		200	2300	4150	338.64	42.33	3769.03	
dai 19-20 anni	I500		200	1800	3500	285.60	35.70	3178.70	
dai I8-I9 anni	I350		200	1800	3500	273.36	34.I7	3042.47	
dai I7-I8 anni	1200		200	1300	2700	220.32	27.54	2452.14	
dai I6-I7 anni	1050		200	1300	2550	148.08	26.0I	2375.91	
sotto i 16 anni	850		200	1300	2350	191.76	23.97	2134.26	

4686

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3)

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA UOMINI!	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osservazioni
I^ CATEGORIA							
Capi famiglia	4656.95	6747.75	2090.78	45.==			
Non capo famiglia	4268.54	6620.94	2352.40	55.==			
II^ CATEGORIA							
Cap.fam.sup.21 anni	3622.05	3682.79	2060.74	57.==			
Non cap.fam.sup.21 an.	3178.70	5257.01	2078.31	65.5			
dai 20-21 anni	2452.14	4530.80	2078.66	85.=			
dai 18-20 anni	2452.14	4167.70	1715.56	70.=			
inferiore 18 anni	2452.14	3632.80	1180.66	48.5			
III^ CATEGORIA							
Cap.fam.sup.21 anni	2626.50	4581.36	1954.86	74.=			
Non cap.fam.sup.21 an.	2179.78	4259.57	2079.89	95.=			
dai 20-21 anni	1998.04	4078.74	2090.60	104.=			
dai 19-20 anni	1816.40	3443.82	1627.42	89.5			
dai 18-19 anni	1634.76	3262.19	1627.43	99.5			
dai 17-18 anni	1453.12	2633.98	1180.86	86.5			
dai 16-17 anni	1226.07	2406.73	1180.76	94.=			
sotto i 16 anni	999.02	2175.56	1176.54	118.=			

4685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osservazioni
DONNE							
I^ CATEGORIA							
Capi famiglia	4656.95	6747.73	2090.78	44.5			
Non capi famiglia	4268.54						
II° CATEGORIA							
Cap.fam.sup.21 anni	3079.05	5131.33	2052.28	66.50			
Non cap?fam.sup.21 an.	2633.78	2722.64	2088.86	79.50			
dai 20 ai 21 anni	1998.04	4086,90	2088.86	105.50			
dai I8 ai 20 anni	1998.04	3032.80	1634.76	82			
Inferiore I8 anni	1998.04	3178.70	1180.66	65			
III° CATEGORIA							
Cap.fam.sup.21 anni	2264.65	4313.95	2049.30	89.50			
Non cap?Fam.sup.21 an.	1816.40	3905.26	2088.86	114.50			
Dai 20 - 21 anni	1680.17	3769,03	2088.86	123.50			
dai I9 - 20 anni	1543.17	3178.70	1634.76	104.==			
dai I8 - I9 anni	1407.71	3042.47	1634.76	115.50			
dai I7 - I8 anni	1271.78	2452.14	1180.36	114.==			
dai I6 - I7 anni	1135.25	2575.91	1240.66	127.==			
sotto i I6 anni	953.57	2134.27	1180.70	115.50			

4604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGRICOLTORE ALESSANDRIA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 giugno 1945 presso la Camera del lavoro della Provincia di Alessandria

f r a

L'Unione Provinciale degli Agricoltori di Alessandria rappresentata dal suo Presidente Avv. Camillo Ravazzi, assistito dagli agricoltori Ing. Domenico Traverso - Ing. Scavia - Agronomo Monti - Sig. Mantelli - Sig. Dambrogio Domenico

e

La Camera Provinciale del Lavoro - rappresentata dai suoi segretari Ferraris Ercole e Boris Francesco

è

stato stipulato il presente accordo per la corresponsione di una indennità di caro-vita ai dipendenti da aziende agricole della Provincia di Alessandria (braccianti fissi ed avventizi e salariati)

Viene concordato quanto segue:

1°) - A partire dall'1/7/1945 verrà corrisposta a tutti i braccianti fissi una indennità giornaliera fissata nelle seguenti misure:

L. 100 = per i capi famiglia(considerati tali agli effetti degli assegni familiari)

L. 75 = per i non capi famiglia

" 50 = per i non capi famiglia inferiori ai 18 anni

Ai salariati fissi verrà invece corrisposta un aindennità nella seguente misura:

L. 80 = per i capi famiglia(considerati tali agli effetti degli assegni familiari)

" 60 = per i non capi famiglia

" 40 = per i non capi famiglia inferiori ai 18 anni

2°) - Le parti stabiliscono che in solo nucleo familiare non possono essere percepite due indennità massime.

3°) - E' concessa facoltà agli agricoltori di detrarre dall'indennità che viene corrisposta ai salariati fissi il valore calcolato a prezzo ufficiale di quanto è stato eventualmente conceseo al dipendente stesso oltre quanto è,di spettanza a norma dei contratti Collettivi di lavoro. Resta inteso che potrà essere detratto soltanto quanto effettivamente concesso per atto di generosità e non ciò che costituisce compenso forfettario per la-

4683

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1380

ambrogio Domenico

e

La Camera Provinciale del Lavoro - rappresentata dai suoi segretari Ferraris Ercole e Boris Francesco

è

stato stipulato il presente accordo per la corresponsione di una indennità di caro-vita ai dipendenti da azie de agricole della Provincia di Alessandria (braccianti fissi ed avventizi e salariati)

Viene concordato quanto segue:

1°) - A partire dall'1/7/1945 verrà corrisposta a tutti i braccianti fissi una indennità giornaliera fissata nelle seguenti misure:

L. 100 = per i capi famiglia(considerati tali agli effetti degli assegni familiari)

L. 75 = per i non capi famiglia

" 50 = per i non capi famiglia inferiori ai 18 anni

Ai salariati fissi verrà invece corrisposta un aindennità nella seguente misura:

L. 80 = per i capi famiglia(considerati tali agli effetti degli assegni familiari)

" 60 = per i non capi famiglia

" 40 = per i non capi famiglia inferiori ai 18 anni

2°) - Le parti stabiliscono che in solo nucleo familiare non possono essere percepite due indennità massime.

3°) - E' concessa facoltà agli agricoltori di detrarre dall'indennità che viene corrisposta ai salariati fissi il valore calcolato a prezzo ufficiale di quanto è stato eventualmente concesso al dipendente stesso oltre quanto è,di spettanza a norma dei contratti Collettivi di lavoro. Resta inteso che potrà essere detratto soltanto quanto effettivamente concesso per atto di generosità e non ciò che costituisce compenso forfettario per lavoro straordinario ecc.

4°) - L'indennità è corrisposta per ogni giornata lavorativa a meno che l'assenza non sia dovuta a colpa del lavoratore.

5°) - Il presente accordo ha la durata di un mese a partire dall'1/7/1945 e potrà essere modificato su richiesta di una delle due parti interessate.

6°) - La Camera del Lavoro si impegna di affrontare immediatamente presso le Autorità competenti il problema del costo della vita per i salariati e ciò allo scopo di alleviare gli oneri che attualmente incontrano gli agricoltori per la somministrazione di tale genere.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'UNIONE AGRICOLTORI

(Ravazzi)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Ferraris Ercole)
(Boris Francesco)

4683

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR "CARO VITA" INDEMNITY IN RESPECT OF AGRICULTURAL WORKERS IN ALESSANDRIA PROVINCE (No. 58).

1. This agreement concedes an indemnity for high cost of living equal to that approved for industrial workers in the case of casual agricultural workers and a lesser bonus to permanently employed agricultural workers.

2. The agreement has not been submitted to R.I.J.A.C. for its reccomendations, as this Committee is not meeting again until 24 August.

3. In view of the urgency of approval and considering that the "ceiling" for such indemnities in respected, it is reccomended that your approval be given.

E Scicluna Maj

13.8.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13.8.45

4682

Approved.

(s)W.TURNER COLES

for Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner -Piemonte

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R E L A Z I O N E

-:-:-:-:-:-:-

ACCORDO INDENNIT& SALARIALE PER I LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

1) - L'accordo in esame concede l'indennità di caro vita ai laveratori agricoli sulla base di quanto concesso ai laveratori industria.

2) - La misura dell'indennità è inferiore a quella dell'accordè per i laveratori dell'industria di Milano e Torino.

3) - I lavoratori agricoli vengono suddivisi in due categorie: braccianti fissi e salariati fissi, per i primi dei quali la misura delle indennità è eguale a quella dei lavoratori dell'industria di Alessandria (questo accordo è già stato approvato dall'A.M.G.), mentre per i secondi la indennità concessa è in misura minore.

4) - L'accordo ha la durata di un mese a partire dal 1/7/945 -

5) - L'accordo può essere approvato tanto più che non sorpassa,ma eguaglia i limiti fissati da quelle dell'industria, sebbene si dovrebbe tenere in considerazione che al settore agricoltura l'indennità dovrebbe essere concessa in ogni case in misura minore

-:-:-:-:-:-:-:-

4681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W.H. BRAINE		
Mr. SACHS		
Mr. HIRD		
Mr. SCOTT		
Mr. PROCTOR		
Miss. STEVENSON		
Miss. SANSEVERINO		
Chief Clerk		

REMARKS:

4680

1385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

F.5c/806

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O.394 U.S. ARMY

REF: : PR/LA/47/287 16 August 1945

SUBJECT : Wage Agreements, approved

TO : H.Q. Allied Commission
(att'n Director Labour Sub-Commission.

1. Herewith please find (7) seven wage agreements approved by Regional Commissioner as hereunder listed:

a) Agreement for high Cost of Living Indemnity in respect of industrial workers at Alessandria (No.48);
b) Agreement for high Cost of Living Indemnity in respect of workers and employees with commercial firms in Asti province (No.46);
c) Agreement for high Cost of Living Indemnity in respect of industrial workers at Aosta (Aosta Province) (No. 54);
d) Agreement for "CARO VITA" Indemnity in respect of agricultural workers in Alessandria Province (No. 58);
e) Agreement for high Cost of Living Indemnity in respect of industrial workers at Ivrea (Aosta Province) (No.53);
f) Agreement for high Cost of Living Indemnity for workers and employees with local Torino Banks (No.51);
g) Agreement for high Cost of Living Indemnity in respect of workers and employees with commercial firms in Torino Province (No.55).-

For the Regional Commissioner

4679

E.Scicluna Maj
E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to: RC/DRC
Ufficio Regionale del Lavoro (att'n Dott; GATTI)
File
Reading File.-

1386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alessandria ?
All industriali

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 Giugno 1945 in Alessandria, presso la sede della Camera del Lavoro fra:

l'Unione degli Industriali della Provincia di Alessandria

e

la Camera Confederale del Lavoro di Alessandria e Provincia

è stato raggiunto il seguente accordo di massima per la corresponsione di una indennità di caro-vita ai dipendenti (impiegati ed operai) da aziende industriali della Provincia di Alessandria.

1°) - Indennità giornaliera di L. 100,= (cento) a tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia agli effetti della indennità di guerra.

2°) - Indennità giornaliera di L. 75,= (settantacinque) ai non capi famiglia.

3°) - Indennità giornaliera di L. 50,= (cinquanta) ai non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.

In caso di assenza dal lavoro per ragioni non dovute a colpa del lavoratore le suddette indennità verranno ridotte alla misura del 60%.

Resta inteso che in una famiglia l'indennità massima potrà essere percepita da una sola persona.

Il lavoratore, per godere delle provvidenze di cui al presente accordo non potrà rifiutarsi di osservare gli orari normali di lavoro (otto ore giornaliere) richiesti dalla ditta, quando la ditta stessa, d'accordo con la Commissione Interna dimostri di avere la possibilità di effettuare tale orario.

4678

Le parti si riservano di perfezionare il presente accordo che verrà per un mese con le altre clausole di dettaglio.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Ferraris Ercole
Stanchi Luigi
Borie Francesco

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Garavelli Giovanni
Miani
Firma illeggibile

1387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(5)

MEMO TO: Regional Commissioner

INDEMNITY AGREEMENT ABOUT COST OF LIVING FOR INDUSTRIAL WORKERS AND EMPLOYEES OF PROVINCE OF ALESSANDRIA

1. The R.I.J.A.C. expressed favorable opinion for the approval of daily cost of living indemnities £. 100 for men with dependants, of £. 75 for men without dependants and of £. 50 for boys under 18 years.

This is considered reasonable in view of cost of living.

2. In this case, as in that of the province of Novara it is advisable to uniform all the different provincial agreements ~~on the technic modalities about the cost of living indemnities~~, taking into account the varying living conditions in the different provinces.

3. I am in favour of approval only in principle, suggesting to contracting parties that agreement be revised in conformity with the decisions being taken by Italian Govt and CGIL at Milan on 8 July 1945.

E. Scicluna Maj

E. SCICIUNA, Major
Regional Labor Officer

4.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER -PIEMONTE

Approved.

4677

For Regional Commissioner
7 July 1945

1388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO DI INDENNITA' DI CARO-VITA PER GLI OPERAI

E GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI - ALESSANDRIA -

Il Comitato ha espresso parere favorevole all'accordo in quanto le indennità giornaliere di caro-vita fissate nella misura di £. 100 per gli adulti con carico familiare, £. 75 per gli adulti non capi-famiglia e £. 50 per i minori di 18 anni, sono da ritenere equo dato l'attuale costo della Vita.

Anche in questo caso, come é stato accennato per Novara, si conferma la necessità di uniformare i vari accordi provinciali nelle modalità tecniche di applicazione pure stabilendo differenziazioni nella misura delle indennità giustificate da effettive condizioni delle varie provincie.

1389

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIASSUNTO DELLE RILEVAZIONI DEGLI SPECCHI

ACCORDI SALARIALI - LAVORATORI INDUSTRIA

ALESSANDRIA

Il salario rimane quello in vigore al 3 Aprile 1945, però viene concesso una indennità giornaliera di carovita agli operai ed impiegati nella misura di L. 100.= a tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia agli effetti della indennità di guerra; L. 75.= ai non capo famiglia; L. 50.= ai non capo famiglia di età inferiore ai 18 anni.

Così le paghe minime del contratto metallurgici prese come base di riferimento risultano maggiorate da un massimo del 114% ad un minimo del 65% per gli uomini, e da un massimo del 147% ad un minimo del 79% per le donne; da un massimo del 90% ad un minimo del 37% per gli impiegati e da un massimo del 100% ad un minimo del 38% per le impiegate.

4675

L'indennità viene corrisposta per ogni giornata lavorativa mentre per le giornate non lavorate viene ridotta del 60%.

QA/am

ALESSANDRIA

Commercio

1

V E R B A L E d'A C C O R D O

Addì 31 luglio 1945 in Alessandria presso la Sede della CAMERA DEL LAVORO - Via Cesare Lombroso n°8/A

t r a

LA CAMERA DEL LAVORO - rappresentata dai Segretari FERRARIS ERCOLE e TROTTI ANTONIO - assistiti dal Capo Settore Rag.Alberto Carpanelli

e

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della città di ALESSANDRIA - rappresentata dal suo Presidente Sig.Angelo POFFI - assistito dal sigg.Dr.Morini - Zallio Ernesto - Faciotti Nestore - Porcelli Paolo - Biancardi Aldo-Tosi

si è convenuto quanto segue:

Art.I° = A decorrere dal I°.7.1945 è istituita, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di carovita da corrispondersi al personale impiegatizio ed operaio delle aziende commerciali di qualsiasi genere della città di Alessandria, nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico L.100,=

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14,= giornaliere per gli operai e di L.350,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima.

4674

b) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti L.82,=

c) Donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti L.75,=

d) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 L.62,=

e) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni L.50,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della città di ALESSANDRIA - rappresentata dal suo Presidente Sig.Angelo POFFI - assistito dal sigg.Dr.Morini - Zallio Ernesto - Faciotti Nestore - Porcelli Paolo - Biancardi Aldo-Tosi

si è convenuto quanto segue:

Art.I° = A decorrere dal I°.7.1945 è istituita, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di carovita da corrispondersi al personale impiegatizio ed operaio delle aziende commerciali di qualsiasi genere della città di Alessandria, nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

a) Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico L.100,=

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14,= giornaliere per gli operai e di L.350,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima. .4674

b) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti L.82,=

c) Donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti L.75,=

d) Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 L.62,=

e) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni L.50,=

Art.2° = L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario ed è però dovuta per le ferie, per le festività infrasettimanali ed in caso di malattia ed infortunio. Non fa invece parte integrante del salario per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia, indennità di preavviso e di licenziamento.

Art.3° = L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra(L.20,= giornaliere).

Art.4° = Agli effetti del presente accordo è considerato capo famiglia il lavoratore, impiegato od operaio che fruisce di assegni familiari nonchè coloro che hanno persone conviventi a carico verso le quali hanno l'obbligo agli alimenti a norma del vigente C.C.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art.5° = Gli acconti eventualmente corrisposti per lo stesso titolo a norma del precedente accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali potranno essere ricuperati sulle competenze dovute ai sensi dell'articolo I° entro il 31 luglio 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dal presente accordo sono escluse le categorie degli alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie ed il personale dei caffè e bar retribuite esclusivamente a percentuale per le quali si provvederà con separato accordo.-

p.LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Ferraris Ercole
Trotti Antonio
Carpanelli Rag.Alberto

p.L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA CITTA' diALESSANDRIA

F.to Boffi Angelo
Porcelli Paolo
Faciotti Nestore
Zallio Ernesto
Aldo Biancardi
Tosi Ernesto

4673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY FOR DEPENDENTS OF COMMERCIAL FIRMS IN ALESSANDRIA PROVINCE. (No. 74).

1. This agreement is concluded in the lines of the approved collective contract of Torino.Province, keeping slightly below the ceiling for Torino.

2. There is only one instance in which the indemnity (Women without dependents and over 20 yrs.) is higher than that of the Milano "ceiling".

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval with the exception of the case mentioned in para. 2 above. I am in accord with this recommendation.

6.9.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4672

Approved.

/S/ Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

7/9/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

ALESSANDRIA 1

Commissione

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 26/6/1945 presso la Camera del Lavoro si sono riuniti i rappresentanti dell'Associazione Commercianti della Città di Alessandria nelle persone dei Sigg.

BOFFI ANGELO - Presidente
DR. BIANCARDI - Vice Presidente
SIGNOR FACIOTTI - Capo Gruppo pasticcieri
Dr. MORINI - Gruppo Tessili
Signor ZALLIO - Gruppo Tessili
Signor DOGLIOLI - grossisti tessuti

ed i rappresentanti della Camera del Lavoro nelle persone dei Segretari BORSI FRANCESCO e FERRARIS ERCOLE

per l'esaminare lo schema di accordo proposto dalla camera del Lavoro per l'istituzione di un'indennità di carovita in favore dei dipendenti delle aziende commerciali.

Tenuto conto della necessità di osservare quello che sarà concluso nelle altre Provincie del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, le parti hanno deciso di rinviare la discussione e stabiliscono pertanto di corrispondere a titolo di anticipo ed in attesa della conclusione delle trattative, le seguenti somme:

4671

Ai capi famiglia(che sono considerati tali agli effetti degli assegni familiari)	L.	2.000.=
A tutti i non capi famiglia	"	1.500.=
A tutti i dipendenti inferiori ai 18 anni	"	1.000.=
A tutti i dipendenti inferiori ai 16 anni	"	500.==

Le cifre suddette dovranno essere corrisposte entro Sabato 30 Giugno; resta inteso che non appena saranno stabilite le indennità di carovita definitive, che avranno comunque decorrenza dal 1/7/1945 le aziende avranno la facoltà di ricuperare fino alle loro concorrenza, le somme anticipate.

L'anticipo di cui sopra non viene per il momento corrisposto ai lavoratori retribuiti esclusivamente a percentuale, in attesa delle particolari condizioni che saranno fissate in seguito.

Letto, confermato e sottoscritto

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Il Segretario Borsi

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
f?ti. Angelo Boffi
Biancardi-Zallio-Faciotti
Morini-Doglioli

1395

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

MEMO TO: Regional Commissioner

AGREEMENT OVER COST OF LIVING ADVANCE TO THE TRADE WORKERS OF THE PROVINCE OF ALESSANDRIA

1. R.I.J.I.A.C. expresses favorable opinion on the agreement, considering the necessity of providing for the most urgent needs of the workers and of giving time to the organizations to fix the modalities and the measures of the cost of living indemnity.

2. The advances vary from a minimum of £. 500 for minors and a maximum of £. 2000 for men with dependants and correspond approximately to the amount of the cost of living indemnity- still to be determined - for 20 days.

3. I am in favour of approval.

E. Scicluna

E. SCICIUNA, Major
Regional Labour Officer

4.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved. J. Selby 4670

For Regional Commissioner
7 July 1945

1396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER L'ANTICIPO DI CARO VITA AI LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il Comitato esprime parere favorevole all'accordo data la necessità di provvedere alle più urgenti esigenze dei lavoratori e dare tempo alle organizzazioni per la fissazione delle modalità e della misura della indennità di caro vita.

Gli anticipi variabili da un minimo di £ 500 per i minori ad un massimo di £ 2000 per i capi famiglia corrispondono approssimativamente all'ammontare della indennità di caro vita - in corso di determinazione - per 20 giorni.

4669


1397